

N. 452
Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 2 a 5, e agli articoli 16, commi 3 e 5, e 17 nonché all'esclusione dall'AIR per l'articolo 21 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2023.

Analisi tecnico-normativa

TITOLO: Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministri senza portafoglio: per la pubblica amministrazione; per la protezione civile e politiche del mare; per lo sport e i giovani. Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dell'interno; della difesa; della giustizia; dell'economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale; della Salute; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della cultura.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di interno: articolo 1, comma 2, lett a), comma 3, comma 4, lett b), comma 15, comma 21; articolo 2, comma 1, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c), comma 3, comma 4, comma 5 e 6, comma 7 e 8, articolo 3, comma 4, articolo 9, comma 1, lett. a).
- 2) Disposizioni in materia economica e finanziaria: articoli 1, commi 2, 3, 4 lett. c), 8, 12, 13, 14 e 3, commi 1 e 4.
- 3) Disposizioni in materia di salute: articolo 4.
- 4) Disposizioni in materia di istruzione: articolo 1, comma 7; articolo 5.
- 5) Disposizioni in materia di università e ricerca: articolo 1, comma 7; articolo 6.
- 6) Disposizioni in materia di cultura: articolo 1, comma 8, parte di competenza; articolo 7.
- 7) Disposizioni in materia di giustizia: articoli: articolo 1, commi 1 e 8, parte di competenza; e articolo 8.
- 8) Disposizioni in materia di lavoro: articolo 1, comma 6, articolo 9.
- 9) Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: articolo 11.
- 10) Disposizioni in materia di sviluppo economico: articolo 4, commi 4 e 5; articolo 12.
- 11) Disposizioni in materia di affari esteri: articolo 13.
- 12) Disposizioni in materia di difesa: articolo 1 comma 2, lettera a) e 8, 9, 10 e 11; articolo 2, comma 2, lettera c); articolo 14.
- 13) Disposizioni in materia di sport: articolo 16.
- 14) Disposizioni in materia di editoria: articolo 17.

15) Disposizioni in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza: articolo 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNO: articolo 1, comma 2, lett a), comma 3, comma 4, lett b), comma 15, comma 21; articolo 2, comma 1, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c), comma 3, comma 4, commi 5 e 6, commi 7 e 8, comma 9; articolo 3, comma 4; articolo 9, comma 1, lett. a).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

PARTE I - ASPETTI TECNICO - NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Art. 1, comma 2, lett a) - L'intervento normativo si rende necessario per garantire la disponibilità delle risorse non ancora utilizzate, già assegnate all'Amministrazione con decreto interministeriale del 24 aprile 2018 (cfr. tabella 1 – Assegnazione risorse per assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2018, 2019 e decorrere dall'anno 2020) e non ancora completamente utilizzate.

Con riferimento alle risorse per le quali è stata ricevuta autorizzazione a bandire e assumere, occorre ancora indire procedure concorsuali per l'assunzione di n. 50 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, F1.

Per le restanti n. 100 unità di personale di Area funzionale terza, F1, autorizzate, sono in corso di perfezionamento le procedure di reclutamento avviate con il bando per la copertura di n. 2.133, posti, elevati a 2.736, di personale da inquadrare nell'Area III, F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 50 del 30 giugno 2020, di cui n. 550 assegnate a questa Amministrazione.

Le n. 50 unità di personale di Area funzionale seconda, F2, autorizzate sono state invece utilizzate per la copertura di parte dei 1.229 posti messi a bando con concorso unico riservato al Ministero dell'interno, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 104 del 31 dicembre 2021.

Art. 1, comma 3 - La proposta di proroga al 31 dicembre 2023 consente di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato a valere sui risparmi assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (budget assunzionali anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Inoltre, la proposta di proroga al 31 dicembre 2023 consente di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato a valere sui risparmi assunzionali derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2021 (budget assunzionale anno 2022).

Art. 1, comma 4, lett. b) - La proposta di proroga garantisce la possibilità di effettuare le assunzioni fino al 31 dicembre 2024, già autorizzate fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali. Tale intervento è finalizzato a consentire all'Amministrazione di arginare le criticità derivanti dalla cessazione dal servizio di unità di personale dell'Amministrazione civile, garantendo anche un opportuno ricambio generazionale.

Art. 1, comma 15 - La proposta di proroga garantisce la possibilità di indire concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di n.16 unità appartenenti alla carriera prefettizia, n. 36 unità dirigenziali

di seconda fascia, n. 1151 unità dell'Area funzionale terza, F1 e di n. 295 unità dell'Area funzionale seconda, F2.

La proposta assicura la possibilità di indire procedure concorsuali da parte di questa Amministrazione, per il personale della carriera prefettizia, da parte della SNA, per il reclutamento delle sole unità con profilo dirigenziale contrattualizzato, e del Dipartimento della funzione pubblica, per unità di personale contrattualizzato di livello dirigenziale e non dirigenziale.

Art. 1, comma 21 - La proposta di proroga consente al Ministero dell'interno, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere, nel corso del biennio 2022-2023, per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, F1, del comparto Funzioni centrali.

La proroga viene richiesta al fine di consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando RIPAM del 9 agosto 2021 per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica, profili vari.

Art. 2, comma 1 – La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

La legge 29 giugno 2022, n. 79 – recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" -, ha disposto, all'articolo 19-bis, la modifica dell'articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del "31 dicembre 2022" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.

Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

Art. 2, comma 2, lett a) - Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di proroga di termini, si è reso necessario inserire la proposta normativa di seguito indicata afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi, in particolare, della proposta normativa finalizzata a prorogare la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto ministeriale dell'11 giugno 2019, n. 310, è stata, infatti, pubblicata e approvata la graduatoria della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd. stabilizzazione).

Da tale graduatoria, negli anni dal 2022 al 2025, si attingerà, a legislazione vigente, per procedere a un numero complessivo di assunzioni straordinarie di 235 unità, pari alla quota parte del 30% di quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La graduatoria di cui trattasi, approvata nell'anno 2019, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la conseguenza che la stessa in scadenza il 10 giugno 2022 è stata prorogata con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al 31.12.2022.

Art. 2, comma 2, lett. b) – L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, che aveva a sua volta prorogato, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza del periodo massimo di un anno di cui all'art. 135, comma 1, CdS, per i titolari di patenti britanniche residenti in Italia alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento (31 dicembre 2021).

L'intervento si pone in linea di continuità e di coerenza con le disposizioni che hanno previsto, in diverse materie e settori, trattamenti differenziati ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia prima della conclusione dell'Accordo di recesso dall'Unione europea ovvero prima della scadenza del relativo regime transitorio (31 dicembre 2020, nella materia de qua – quella dei titoli di guida - esteso in via amministrativa fino al 31 dicembre 2021).

Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9 - La proposta autorizza l'impiego nell'anno 2023 delle risorse finanziarie non utilizzate nell'anno 2022 e ha l'obiettivo di consentire la materiale erogazione del contributo di legge in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione della nota emergenza pandemica, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia a cui sia conseguito il decesso per effetto, diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

Art. 2, comma 3 - Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di proroga di termini, si è reso necessario inserire la proposta normativa di seguito indicata afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi, in particolare, della proposta normativa finalizzata a prorogare la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018 (prorogata già al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1 ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120).

Tale intervento normativo è fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico e le relative capacità assunzionali, anche in considerazione del fatto che la procedura del successivo concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, in avanzato stato di espletamento, non è ancora conclusa.

Art. 2, comma 4 – L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di assicurare il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico per gli immobili in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri ritenuti di interesse strategico di protezione civile, permettendo di concludere gli accordi pattizi esistenti in un più congruo periodo di tempo, peraltro convergente con il favorevole e attuale indirizzo governativo di proroga dei bonus fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie.

Art. 2, commi 5 e 6 – L'intervento normativo risponde all'esigenza di prorogare, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel

superamento dei corsi teorici-pratici previsti dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.

Trattasi di disposizione già prorogata, al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022. n. 15.

Più nel dettaglio, in virtù delle disposizioni attualmente vigenti, fino alla data del 31 dicembre 2022, potranno essere impiegate guardie particolari giurate non ancora in possesso della relativa abilitazione, purché in possesso del previsto requisito di partecipazione, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, a missioni internazionali, attestato dal ministero della Difesa.

L'ulteriore periodo di applicazione del regime transitorio è stato utilizzato per aggiornare il quadro normativo della materia, in modo da garantirne la più agevole applicazione, anche da parte degli armatori e degli istituti di vigilanza, una volta entrato a regime.

In questo periodo, infatti, ha visto la luce la modifica in chiave di semplificazione, del Disciplinare tecnico, adottato dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore del 24 febbraio 2015, concernente la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria previsti dal D.M. 154/2009, che ha ridefinito le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratici che le guardie giurate devono frequentare e sostenere per essere adibite ai servizi anti-pirateria.

A questo intervento normativo si è aggiunto quello recato con il regolamento di cui al D.M. 7 giugno 2022, n. 98, che ha apportato una parziale revisione del D.M. 139/2019, recante disposizioni in materia di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

Detto intervento, adeguandosi a quanto introdotto nel Disciplinare tecnico, ha aggiornato il regime della formazione delle guardie giurate da destinare ai servizi antipirateria, sopprimendo il modulo didattico organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e conservando il modulo formativo teorico-pratico organizzato dalla Marina Militare. A tal riguardo, si rappresenta, che lo Stato Maggiore della Marina - considerato l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio ed al fine di assicurare all'industria marittima nazionale un'adeguata aliquota di guardie giurate private abilitate ai servizi di protezione antipirateria a bordo delle navi battenti bandiera italiana in navigazione nelle acque internazionali individuate come "a rischio" dal Ministero della Difesa - ha reso noto di aver organizzato per l'anno in corso due corsi specialistici che si terranno nel prossimo mese di dicembre.

Ciò posto, un duplice ordine di ragioni impone di rinviare ancora l'avvio del regime ordinario, differendo al 30 giugno 2023 l'applicazione del regime transitorio – di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 – che prevede che potranno essere impiegate guardie particolari giurate che non abbiano ancora ottenuto la relativa abilitazione purché in possesso del previsto requisito di partecipazione a missioni internazionali, attestato dal Ministero della Difesa, per un periodo di sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate.

Da un lato, non è affatto scontata la fruizione dei corsi organizzati dalla Marina Militare, dall'altro lato, in particolare, si è appreso, attraverso un sondaggio informale, che molte delle guardie giurate abilitate ai cennati servizi sono impegnate all'estero, cosicché non potrebbero, di fatto, partecipare ai corsi organizzati dalla Marina Militare e si troverebbero, da gennaio 2023, nell'impossibilità di prestare i servizi antipirateria, con inevitabili ripercussioni sulla industria nazionale.

Art. 2, commi 7 e 8 – Le disposizione in epigrafe si rende necessaria, nel quadro articolato ed eterogeneo degli interventi normativi adottati per fronteggiare la situazione emergenziale connessa col conflitto bellico in atto in Ucraina, ed in particolare per garantire le misure di accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese, per attribuire al Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 (di seguito "Commissario delegato"), le risorse finanziarie necessarie ad assicurare al Commissario delegato, per l'anno 2023, la possibilità di disporre i rimborsi ai Comuni per i costi sostenuti per l'accoglienza dei suddetti minori in strutture autorizzate o accreditate a tal fine, ovvero per l'affidamento familiare degli stessi.

La medesima diposizione consente altresì al Commissario delegato di continuare ad avvalersi, fino alla predetta data, della struttura di supporto di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, disciplinata dall'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022.

Art. 3, comma 4 – Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, si è reso necessario inserire la proposta normativa di seguito indicata afferente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi, in particolare, della proroga, anche per l'anno 2023, del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione, già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La norma proposta è finalizzata a evitare l'incremento della già rilevante spesa per locazioni passive di immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La proroga risulta, pertanto, pienamente coerente con gli obiettivi di riduzione delle spese per le locazioni passive di immobili ed inciderebbe, in modo significativo, anche per il prossimo esercizio finanziario, realizzando un contenimento delle stesse.

Art. 9, comma 1, lett. a) - La proposta normativa è finalizzata all'estensione temporale, fino al 31 dicembre 2023, della disapplicazione del termine di prescrizione della contribuzione per consentire alle pubbliche amministrazioni di ultimare le attività di verifica e sanatoria della posizione contributiva dei propri dipendenti e per non dovere applicare, dal 1° gennaio 2023, il metodo della rendita vitalizia per il calcolo dei contributi prescritti.

Infatti, come esplicitato dall'INPS nella circolare n. 169 del 15 novembre 2017, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro pubblico è tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista calcolata sulla base dei più onerosi criteri di computo della rendita vitalizia prevista dall'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Con riferimento al Ministero dell'interno, la proroga del termine si rende necessaria ai fini di perfezionare il procedimento di regolarizzazione contributiva relativa alle posizioni assicurative del personale della carriera prefettizia e del personale dirigente contrattualizzato destinatario di sei aumenti periodici (c.d. sei scatti) secondo le previsioni dell'articolo 43, comma 19 della legge n. 121/1981 e dall'art. 4 del d.Lgs 30 aprile 1997, n. 165.

In particolare, dall'anno 2019 è iniziata, da parte del MEF-NOIPA, l'attività di invio all'INPS dei flussi a variazione per consentire l'aggiornamento delle posizioni contributive relative al periodo 1998-2017 del personale appartenente alla carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati relativamente alla contribuzione dei sei scatti, allo stato tuttavia tali attività non risultano ancora concluse.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Art. 1, comma 2, lett a) - L'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016 ha istituito uno specifico fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo (di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (tra cui il Ministero dell'interno, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) , è stato prorogato dall'art. 1, comma 1131, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, nonché dall'art. 1, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 1, comma 3 - Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, all'art. 3, rubricato "Semplificazione e flessibilita' nel turn over", prevedeva per le amministrazioni dello Stato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la possibilità di procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale termine è stato più volte prorogato onde far fronte all'avvicendamento di personale a seguito delle cessazioni dal servizio negli anni successivi. Da ultimo, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2022.

Art. 1, comma 4, lett. b) - L'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato questa Amministrazione, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2.

Art. 1, comma 15 - Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, all'art. 3, rubricato "Semplificazione e flessibilita' nel turn over", prevedeva per le amministrazioni dello Stato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la possibilità di procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale termine è stato più volte prorogato onde far fronte all'avvicendamento di personale a seguito delle cessazioni dal servizio negli anni successivi. Da ultimo, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2022.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 35, comma 4, prevede che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1, comma 21 - Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha disposto ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilisce all'art. 16 "il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR".

A tal fine il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere per l'anno 2022, per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, che dovrà essere inquadrato nell'Area III, F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

Art. 2, comma 1 - La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/2012 fissa il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo 17.

Si tratta di disposizioni che si collocano nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

L'articolo 19-bis, della legge 29 giugno 2022, n. 79 disposto la modifica dell'articolo 17-quater, fissando al termine del "31 dicembre 2022" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, del medesimo articolo 17.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico – previsto dal successivo comma 4-quiquies – in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Art. 2, comma 2, lett. a) - Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" Articolo 1, commi 295 e 287;
- decreto del Ministro dell'Interno 26 ottobre 2018, "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2018, n. 260;
- della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (articolo 1, comma 147, lettera c)
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (articolo 1, comma 15).

Art. 2, comma 2, lett. b) - La disposizione proroga per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, la scadenza del periodo massimo fissato dall'art. 135, comma 1, CdS.

Secondo la disposizione codicistica sopra citata, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi "extra-UE" (qual è, dopo la "Brexit", il Regno Unito) possono, sulla base dei predetti titoli abilitativi, condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana. Con la nuova proposta di proroga avanzata, si consente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia all'entrata in vigore del decreto-legge n. 228/2021 – con particolare riferimento ai residenti che hanno superato o supereranno l'anno di residenza nel 2022 o lo supererebbero nel corso del 2023 -, di poter circolare sul territorio italiano con i suddetti titoli di guida britannici.

Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9 - L'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato ad erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto per effetto, diretto o per concausa, del contagio da Covid-19.

L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha autorizzato l'impiego delle somme non utilizzate nell'anno 2021 anche nell'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 19 gennaio 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2022) sono stati disciplinati il procedimento di erogazione del contributo in esame, nonché l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico.

Art. 2, comma 3 - Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

• decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" (articolo 1 ter)

Art. 2, comma 4 – L'intervento normativo differisce, al 31 dicembre 2023, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Trattasi di termine già precedentemente prorogato, al 31 dicembre 2022, ad opera dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 2, commi 5 e 6 – La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 fissa il termine relativo alla sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. A sua volta, il citato articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 107/2011, stabilisce quale sia il regime da applicare entro il medesimo termine.

Più nel dettaglio, in virtù delle disposizioni attualmente vigenti, fino alla data del 31 dicembre 2022, potranno essere impiegate guardie particolari giurate non ancora in possesso della relativa abilitazione, purché in possesso del previsto requisito di partecipazione, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, a missioni internazionali, attestato dal ministero della Difesa.

Trattasi di disposizioni già prorogate, al 31 dicembre 2022, ad opera dell'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022. n. 15.

La misura proposta intende rinviare ulteriormente, al 30 giugno 2023, l'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.

Art. 2, commi 7 e 8 – La normativa nazionale di riferimento è costituita, anzitutto, dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 che ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Nel quadro del predetto contesto emergenziale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in data 4 marzo 2022 ha adottato l'Ordinanza n. 872, con la quale sono state introdotte disposizioni urgenti per il soccorso, l'accoglienza e l'assistenza degli sfollati provenienti da quel

Paese, prevedendo, tra l'altro, forme di coordinamento nazionale degli interventi e la nomina di Commissari delegati per l'organizzazione del concorso degli interventi nei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile.

In data 13 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato l'Ordinanza n. 876, con la quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile tra le quali, quella di cui all'articolo 2 che ha nominato il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione quale Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (di seguito "Commissario delegato").

Con decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono state adottate urgenti misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In particolare, l'articolo 31-bis prevede che ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato, il rimborso dei costi sostenuti, fino ad un massimo di 100 euro al giorno pro-capite. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni da parte del Commissario delegato, la medesima disposizione prevede che quest'ultimo si avvalga di una struttura di supporto.

Nell'ambito del quadro normativo su descritto si inserisce la disposizione in commento che attribuisce al Commissario delegato le risorse finanziarie necessarie ad assicurare, per l'anno 2023, sia i rimborsi ai Comuni per i costi sostenuti per l'accoglienza o l'affidamento dei minori, sia la funzionalità della menzionata Struttura di supporto.

Art. 3, comma 4 - Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Articolo 3, comma 1;
- decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – Articolo 10, comma 7;
- decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 – Articolo 10, comma 6:
- decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, "Proroga e definizione di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 Articolo 13, comma 3;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" Articolo 1, commi 1125;
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" Articolo 1, comma 1133, lett. c);
- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 Articolo 4, comma 2:
- decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 Articolo 3, comma 2;
- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – Articolo 30, commi 11-quater e 11-quinquies;

• decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

Art. 9, comma 1, lett. a) - La legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini), che ha disposto la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, stabilisce all'articolo 3, commi 9 e 10, la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni. Il comma 9 stabilisce altresì che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Stante la portata generale del riordino nella materia operato dalla riforma Dini, tale termine prescrizionale quinquennale si applica anche alla contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche pubbliche, tuttavia, per il pubblico impiego è sopravvenuta una disciplina speciale, di natura transitoria, di cui all'articolo 19 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ha introdotto il comma 10 bis, all'art 3 della citata legge n.335/1995.

Tale disposizione ha previsto che, per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 non si applichino i termini di prescrizione riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2014, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Successivamente l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 ha sostituito il comma 10 bis, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche ai Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio, amministrati dall'INPS. Inoltre, la disapplicazione dei termini di prescrizione ha riguardato i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (dall'originario termine del 31 dicembre 2014) ed è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 10 bis è stato ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, lett a) del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha esteso la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31 dicembre 2022, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria ai periodi di competenza fino al 2017 (in precedenza prevista per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Art. 1, comma 2, lett a) - La disposizione proposta incide sul testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che disponeva la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato originariamente previsto nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) viene così prorogato al 31 dicembre 2023.

Art. 1, comma 3 - Il provvedimento incide, con un intervento modificativo del termine finale, prorogato al 31 dicembre 2023, sulle disposizioni previste all'art. 1, comma 1148, lett. e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Art. 1, comma 4, lett. b) - Il provvedimento incide, con un intervento modificativo, sull'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificandone il termine finale, già prorogato al 31 dicembre 2022 dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, per l'assunzione unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali, al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico.

- **Art. 1, comma 15** La disposizione proposta dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali relative al personale del Ministero dell'interno, già autorizzate con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, espressamente richiamati nella medesima disposizione.
- **Art. 1, comma 21** La norma proposta incide sul termine previsto dall'art 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, al comma 1.
- **Art. 2, comma 1** L'intervento riveste carattere emendativo attesa la proroga, al 31 dicembre 2023, del termine fissato dall'articolo 17, comma 4-quater, decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.

Trattasi di termine già precedentemente prorogato – al 31 dicembre 2022 – ad opera della legge 29 giugno 2022, n. 79.

- **Art. 2, comma 2, lett. a)** La proposta normativa ha una diretta incidenza sulle richiamate disposizioni legislative a carattere generale, contemplando una proroga dei termini di legge ivi previsti.
- Art. 2, comma 2, lett. b) L'incidenza dell'intervento normativo proposto consiste, per quanto di interesse, nella ulteriore proroga della scadenza del periodo previsto dall'art. 135, comma 1, CdS.
- **Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9** La disposizione proposta incide sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha esteso la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie non utilizzate nel corso del 2021 anche nell'esercizio 2022.
- **Art. 2, comma 3** La proposta normativa ha una diretta incidenza sulle richiamate disposizioni legislative a carattere generale, contemplando una proroga dei termini di legge ivi previsti.
- **Art. 2, comma 4** L'incidenza dell'intervento normativo proposto consiste, per quanto di interesse, nella proroga dell'efficacia di disposizioni già vigenti.
- **Art. 2, commi 5 e 6** L'intervento riveste carattere emendativo attesa la proroga, al 30 giugno 2023, dei termini indicati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e dall'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, relativi alla sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dal citato articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 107/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.
- **Art. 2, commi 7 e 8** La disposizione in commento modifica, con tecnica novellatrice, l'articolo 31-bis del citato decreto-legge n. 21 del 2022, al fine di dotare il Commissario delegato delle risorse necessarie per la prosecuzione delle sue funzioni per l'anno 2023.
- **Art. 3, comma 4** La proposta normativa ha una diretta incidenza sulle richiamate disposizioni legislative a carattere generale, contemplando una proroga dei termini di legge ivi previsti.
- Art. 9, comma 1, lett. a) La norma proposta incide sul termine previsto dall'art 3, comma 10 bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 9, comma 3, lett a) del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, estendendolo fino al 31 dicembre 2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2, comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) - Il provvedimento normativo risulta coerente con le norme che garantiscono

l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 2, commi 7 e 8 – L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali, con particolare riferimento all'articolo 2, relativamente al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, all'articolo 3, sotto il profilo della necessaria parità di trattamento tra i minori non accompagnati italiani e stranieri, nonché all'articolo 97, comma 1, relativamente all'organizzazione dei pubblici uffici per assicurare, tra l'altro, il buon andamento dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) — Le norme proposte incidono su materie disciplinate da fonti normative statali. Le disposizioni sono conformi al principio di leale collaborazione.

Art. 2, comma 1 - La disposizione non presenta profili di interferenza con le competenze delle regioni e risulta compatibile con il rispetto dell'autonomia degli enti locali, in quanto si limita a integrare la disciplina già prevista dall'articolo 97, comma 5, del Tuel, garantendo la lo svolgimento delle funzioni obbligatorie previste dal medesimo articolo 97, comma 1.

Art. 2, commi 7 e 8 — Gli interventi normativi non incidono su materie di competenza delle regioni o delle Province autonome, riguardando esclusivamente misure di sostegno economico statale nei confronti dei Comuni che accolgono minori provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate, ovvero sostengono oneri per l'affidamento familiare, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 118 della costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) — Le norme sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) – I provvedimenti non comportano effetti di rilegificazione.

Art. 2, comma 1 - Viene favorita la sussidiarietà verticale in quanto si garantisce lo svolgimento di funzioni obbligatorie da parte degli enti locali, nella prospettiva del controllo della relativa attività amministrativa.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano iniziative normative su materie analoghe.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano sollevati giudizi di costituzionalità relativi ad aspetti normativi disciplinati dai provvedimenti che si intendono modificare.
- **Art. 2, comma 1** Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

In merito alla giurisprudenza, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2019 che, tra l'altro, ha posto in evidenza che le funzioni svolte dal segretario non possono essere svolte con modalità che non ne garantiscano il loro indipendente esercizio. Per tali ragioni, sono previsti stringenti requisiti per i soggetti cui si intende attribuire l'incarico di vicesegretario.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Gli interventi risultano compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea. Art. 2, commi 7 e 8 L'intervento normativo è compatibile con la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano in atto procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8;

- Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Le disposizioni proposte non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali ovvero pendenza di giudizi presso gli organismi europei su materie oggetto dell'intervento.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano indicazioni di linee giurisprudenziali ovvero pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su materie oggetto dell'intervento.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano indicazioni di linee prevalenti nell'ambito della regolamentazione di altri Stati dell'Unione europea.
- **Art. 2, commi 7 e 8** La disposizione non introduce una nuova norma nel quadro ordinamentale vigente in materia di crisi Ucraina, limitandosi solamente a prevedere copertura finanziaria per le attività del Commissario delegato anche per l'anno 2023.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.
- Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. b)

- lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi, avuto riguardo alla versione vigente.
- **Art. 2, commi 7 e 8** Il riferimento normativo richiamato nella disposizione è corretto in quanto afferisce all'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, e segnatamente alle relative attività svolte dal Commissario delegato a tal fine.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
- Art. 1, comma 2, lett. a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, comma 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per inserire nuove disposizioni all'interno del provvedimento normativo vigente.
- **Art. 2, comma 1** L'intervento è volto a prorogare, al 31 dicembre 2023, il termine fissato dall'articolo 17, comma 4-quater, decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.
- Trattasi di termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre 2022 ad opera della legge 29 giugno 2022, n. 79.
- **Art. 2, comma 2, lett. b)** È stata impiegata la tecnica della novella legislativa per modificare, dal punto di vista esclusivamente temporale, il disposto del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 228/2021, modificato in sede di conversione dalla legge n. 15/2022.
- **Art. 2, commi 5 e 6** L'intervento riveste carattere emendativo attesa la proroga, al 30 giugno 2023, dei termini indicati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e dall'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, relativi alla sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dal citato articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 107/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b); Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Gli interventi normativi non prevedono effetti abrogativi limitatamente alla parte del testo vigente del decreto sostituito con la nuova disposizione.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
- Art. 1, comma 2, lett. a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9,

- **comma 1, lett.** a) Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.
- **Art. 2, comma 2, lett. b)** Non vi sono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate, né di interpretazione autentica. La proposta normativa è finalizzata a prorogare per un ulteriore anno la scadenza del periodo al massimo annuale di cui all'art. 135, comma 1, CdS.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.
- Art. 1, comma 2, lett. a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
- Art. 1, comma 2, lett. a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 9, comma 1, lett. a) II provvedimento non prevede atti successivi attuativi.
- Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 3 Gli atti attuativi, di natura amministrativa, afferiscono alle assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e saranno adottati dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- Al predetto Ufficio centrale è rimessa, altresì, la verifica della congruenza dei termini per la loro adozione. Gli atti attuativi, di natura amministrativa, afferiscono ai canoni di locazione e saranno curati e adottati dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- Al predetto Ufficio dipartimentale è, altresì, rimessa la verifica della congruenza dei termini per la loro adozione.
- **Art. 3, comma 4** Gli atti attuativi, di natura amministrativa, afferiscono ai canoni di locazione e saranno curati e adottati dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- Al predetto Ufficio dipartimentale è, altresì, rimessa la verifica della congruenza dei termini per la loro adozione.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
- Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a) Per la predisposizione delle proposte normative sono stati utilizzati dati quantitativi forniti dalle competenti Direzioni centrali.

Art. 2, commi 7 e 8 – Nella formulazione della disposizione sono stati utilizzati i dati numerici già disponibili, concernenti i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina accolti presso strutture autorizzate o accreditate ai sensi di legge, ovvero in affidamento familiare.

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA:</u> ARTICOLI 1, commi 2, 3, 4 lett. c), 8, 12, 13, 14 e 3, commi 1 e 4.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

- Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

La norma proposta proroga al 31 dicembre 2023 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2022, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere.

Lo scopo della norma è quello di consentire l'utilizzazione, anche per l'anno 2023, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità dei *budget* già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia.

La menzionata proposta normativa si pone coerentemente rispetto al programma di Governo, con particolare riferimento a quanto concerne la riforma e il rafforzamento delle Amministrazioni pubbliche

La norma proposta è altresì volta a prorogare all'anno 2023 la scadenza del termine autorizzatorio a bandire procedure concorsuali e/o ad assumere personale a tempo indeterminato per il Ministero dell'economia e delle finanze previsto da specifiche disposizioni normative.

Tale proroga si rende necessaria sia in considerazione degli effetti della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'Amministrazione di avviare tempestivamente le relative procedure concorsuali, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, sia in considerazione delle tempistiche procedurali delle selezioni concorsuali in alcuni casi non allineate con i termini temporali fissati dal Legislatore per l'efficacia dell'autorizzazione ad assumere.

Tale proposta di norma è pertanto finalizzata a favorire le capacità di reclutamento del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in considerazione della particolare fase di rafforzamento dello stesso, specie sotto il versante delle risorse umane, anche per rispondere efficacemente ai compiti istituzionali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La menzionata proposta normativa si pone coerentemente rispetto al programma di Governo, con particolare riferimento a quanto concerne la riforma e il rafforzamento delle Amministrazioni pubbliche.

- Articolo 1, comma 8

La proposta normativa è volta a consentire che le assunzioni di personale della Guardia di finanza autorizzate per l'anno 2022 possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023. Ciò al fine di garantire un regolare flusso di alimentazione del personale, con evidenti benefici sia in termini di tempistica della selezione che di ottimale utilizzo degli Istituti di istruzione del Corpo.

- Articolo 3, comma 1.

Il provvedimento è diretto a prorogare i termini di prossima scadenza tra cui rientra anche quello relativo alla dichiarazione IMU enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019, sul presupposto che è in via di definizione il nuovo modello dichiarativo in questione il quale deve essere utilizzato anche dai contribuenti che per l'anno 2021 hanno eventualmente beneficiato delle esenzioni in virtù del degli Aiuti di Stato concessi attraverso il cosiddetto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19" e successive modifiche. Dette esenzioni, come è avvenuto per l'altro modello dichiarativo IMU, approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze 29 luglio 2022, che riguarda gli enti commerciali e le persone fisiche, necessitano di un apposito campo che si distingue da quello generale che racchiude tutte le esenzioni relative all'IMU.

Pertanto, la norma in commento risulta sicuramente in linea con il programma di Governo teso a introdurre sempre più misure di semplificazione per contribuenti ed enti locali.

- Articolo 3, comma 4.

La disposizione modifica l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, estendendo anche all'anno 2023 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per quanto riguarda i canoni dovuti dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

Le disposizioni normative a cui la proposta fa riferimento risultano essere:

- l'articolo 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- l'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
- l'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2018 n.145;
- l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- l'articolo 9, comma 10, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233:
- l'art. 1, comma 11, lett.a) e b) della Legge 31 agosto 2022, n. 130.
 - Articolo 1, comma 8

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato:

- dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), il quale, all'articolo 66, comma 9-bis, prevede, tra l'altro, che le Forze di polizia possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
- dalle leggi 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145, 30 dicembre 2020, n. 178,

e 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dai decreti-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e 21 ottobre 2021, n. 146, che autorizzano, tra l'altro, l'assunzione straordinaria di personale della Guardia di finanza, per l'anno 2022, per un contingente massimo, rispettivamente, di:

- · 325 unità [art. 1, comma 287, lettera e), della legge n. 205/2017];
- · 227 unità [art. 1, comma 381, lett. d), della legge n. 145/2018];
- · 300 unità [art. 1, comma 984, lett. b), della legge n. 178/2020];
- · 20 unità [art. 19, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 162/2019];
- 45 unità [art. 16-septies, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 146/2021].

- Articolo 3, comma 1

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Art. 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Art. 35, comma 4, del D. L 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

- Articolo 3, comma 4.

L'intervento normativo si presenta coerente con il quadro legislativo nazionale e si pone in continuità con esso estendendo al 2023 la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95 che, per effetto della suddetta modifica, oggi testualmente prevede: "In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021e 2022 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali."

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

- Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

La proposta incide sui termini delle suddette disposizioni normative, in materia di capacità assunzionali delle Amministrazioni pubbliche, posponendoli al 31 dicembre 2023.

- Articolo 1, comma 8

La proposta normativa, al fine di garantire un regolare flusso di alimentazione del personale, con benefici sia in termini di tempistica della selezione che di ottimale utilizzo degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, prevede che le relative assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2022, ai sensi della normativa indicata al punto 2), possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.

- Articolo 3, comma 1

Rispetto al quadro normativo nazionale, la disposizione ha impatto sul termine di presentazione della dichiarazione IMU, enti non commerciali e in particolare sull'art. 35, comma 4, del d. L. n. 73

del 2022 che ha già prorogato al 31 dicembre 2022 la presentazione anche di questa tipologia di dichiarazione.

- Articolo 3, comma 4

La disposizione prevede una modifica dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, estendendo anche all'anno 2023, la non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

La proposta normativa in esame si pone in termini di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

- Articolo 1, comma 8.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni della presente iniziativa con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
 - Art. 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
 - Art. 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza che possano configurarsi in contrasto con l'adozione di una simile misura, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

La proposta normativa non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e si pone in linea con il principio di autonomia istituzionale dei singoli Paesi-membri.

- Articolo 1, comma 8.

Trattandosi di disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza e, dunque, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- Articolo 3, commi 1 e 4.

L'intervento normativo che si intende attuare non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
 - Art. 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
 - Art. 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
 - Art. 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
 - Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare i termini temporali delle disposizioni oggetto della proposta normativa.

- Articolo 1, comma 8

Non sono state introdotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

- Articolo 3, comma 1.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

- Articolo 3, comma 4.

È stata utilizzata la tecnica della novellazione in quanto la disposizione interviene, modificandolo, sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95, sostituendo le parole: «, 2020 e 2021,» con le seguenti: «, 2020, 2021, 2022 e 2023» estendendo, quindi, anche al 2023 le previsioni in parola che hanno già trovato applicazione dal 2012 al 2022.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
- Articolo 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

Non si sono individuati effetti abrogativi impliciti.

- Articolo 1, comma 8

L'iniziativa legislativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative.

- Articolo 3, comma 1.

La norma prevedendo un'ulteriore proroga del termine di presentazione della dichiarazione ha l'effetto di superare la previsione contenuta nell'art. 35, comma 4, del D. L. n. 73 del 2022.

- Articolo 3, comma 4.

Non ci sono effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

Non si sono individuate disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 8, 12, 13, 14; Articolo 3, commi 1 e 4.

L'intervento normativo non prevede l'emanazione di eventuali atti successivi attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
 - Articolo 1, commi 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14;

Dato il contenuto meramente ordinamentale della proposta normativa in esame, non si ravvede la necessità di porre in essere verifiche di natura statistica ovvero di commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

- Articolo 1, comma 8

È stata verificata la piena utilizzazione e l'aggiornamento dei dati attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

Articolo 3, comma 1.

Per la predisposizione dell'intervento normativo si considerano i dati già a disposizione.

- Articolo 3, comma 4.

Non è necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, in quanto il comma in esame si inserisce in un provvedimento normativo vigente che

ha già trovato attuazione fin dal 2012, suscettibile di determinare risparmi di spesa, allo stato, di non facile quantificazione e i cui dati sono in possesso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE: articolo 4.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della Salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 4 prevede la proroga di termini in materia di salute.

Il comma 1 interviene sull' articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato comma 67-bis ha reso necessario individuare diverse modalità di ripartizione, atteso che trattasi di risorse già incluse nel finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale e quindi preordinate alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. A tal fine, la disposizione è stata già prorogata dal 2012 al 2021, affidando al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le rispettive quote premiali « tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ». La disposizione di proroga di cui al presente comma rinnova anche per il 2023 la suddetta modalità di ripartizione.

Il comma 2 proroga, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, la durata in carica degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza della procedura) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Tale Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022. Il commissario liquidatore dell'Ente strumentale alla CRI (ESACRI) ha comunicato che non vi sono le condizioni per la chiusura della stessa nei termini previsti dal predetto articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 78.

Il comma 3 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo,

anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette disposizioni, previste per consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di fronteggiare l'emergenza pandemica ricorrendo, ove necessario, a rapporti di lavoro flessibile in deroga agli ordinari istituti di reclutamento dei medici, sono state in seguito più volte prorogate, da ultimo fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e tabella A allegata. Al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali - che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti – nonché dall'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da COVID-19, si prevede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni previste dal citato articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il comma 4 contiene proroghe relative al personale dell'AIFA. Si premette che la governance dell'AIFA è stata ridisegnata con le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decretolegge 8 novembre 2022, n. 169 (legge 16 dicembre 2022, n. 196) e che pertanto sarà avviata la riorganizzazione, che necessita di poter contare sull'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad ora dal personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché con contratti di prestazione di lavoro flessibile, che da tempo supporta gli uffici nello svolgimento delle preminenti funzioni di governance della politica del farmaco. La mancata proroga dei contratti suddetti potrebbe generare la paralisi delle procedure di competenza dell'Agenzia che ha la funzione di valutare i dossier dei farmaci e di autorizzarne l'immissione in commercio, nonché la sperimentazione e la negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del fondo del Servizio sanitario nazionale. L'intervento, inoltre, è il presupposto normativo per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dalle risorse umane in questione, che nel tempo si sono formate. La disposizione che prevede la proroga dei contratti di lavoro flessibile già in essere è in linea con l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Pertanto, la proroga in esame costituisce la base normativa per consentire la possibilità, anche per coloro che hanno maturato il requisito dei trentasei mesi, di partecipare alla stabilizzazione di cui al richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di considerare già maturati in ragione di un terzo i crediti formativi acquisiti attraverso l'attività di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, da parte dei professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative alle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie, di cui all'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia di ricetta elettronica, necessarie per razionalizzare gli accessi presso

gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell'emergenza pandemica.

In relazione ai commi 7 e 8, l'articolo 18 del decreto-legge n. 148 del 2017 dispone l'accantonamento di fondi a favore di soggetti che svolgono l'attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni. Tale accantonamento fu disposto nelle more dell'adeguamento del sistema di remunerazione di tali prestazioni, attualmente del tutto insufficiente.

Le disposizioni mirano sia a dare una prospettiva pluriennale a tali fondi per offrire continuità alle cure e all'aspettativa di vita dei pazienti, sia ad aumentare la quota di impegno essendo aumentate in Italia le strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione delle prestazioni.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riferimento al comma 1:

- legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
- art. 15, comma 23, del DL. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
- art. 35, comma 2 del DL. 73/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.
- legge n. 197/2022, art. 1, comma 544 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
- DM Salute 11 agosto 2021 recante "Ripartizione delle quote premiali relative all'anno 2021 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni", pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2021, n. 261.

Con riferimento al comma 2:

- decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245.
- articolo 16 decreto-legge n. 148/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.
- Decreto del 28 dicembre 2017.

Con riferimento al comma 3:

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
- articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2019, n. 101.

Con riferimento al comma 4:

- decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2022, n. 143.
- all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.

Con riferimento al comma 5:

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Con riferimento al comma 6:

- ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2022;
- articolo 3 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, recante "Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso

ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021.

Con riferimento al comma 7:

- decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.

Con riferimento al comma 8:

-il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il presente provvedimento incide sulle seguenti leggi vigenti.

Il comma 1 incide sull'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 2 incide sull'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Il comma 3 incide sull'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 4 incide sull'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Il comma 5 incide sull'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 6 incide sugli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022.

Il comma 7 incide sull'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il comma 8 incide sull'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i

principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

 Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti indirizzi giurisprudenziali prevalenti relativi alle disposizioni richiamate e non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alle disposizioni vigenti, in particolare:

per il comma 1, all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

per il comma 2, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

per il comma 4, all'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;

per il comma 5, all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

per il comma 7, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

per il comma 8, all'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni con effetto abrogativo implicito dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e delle Regioni, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE: articolo 1, comma 7, e articolo 5.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Art. 1, comma 7

La norma di proroga proposta è coerente l'esigenza di realizzare il piano triennale dei fabbisogni del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, l'intervento normativo in esame proroga, di un anno, la disposizione di cui all'art.

3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2020 n. 12.

La sopracitata previsione stabilisce che "Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi".

La proroga richiesta, quindi, garantisce ad entrambe le amministrazioni, destinatarie dell'intervento, di indire e concludere, entro il termine del 31 dicembre 2023 e non più entro il 31 dicembre 2022, apposite procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale.

Il piano dei fabbisogni, che costituisce il presupposto autorizzatorio necessario per bandire le procedure, è stato approvato con decreto del 14 agosto 2020, n. 100, a firma congiunta dei due Ministri. All'interno del piano è contenuta la ripartizione, tra i due Ministeri, delle risorse assunzionali relative all'anno 2020 e agli anni precedenti.

A tal riguardo, si osserva, come l'individuazione delle risorse disponibili per le nuove assunzioni, non è scaturita da una semplice comparazione numerica tra le dotazioni organiche delle due Amministrazioni, ma è il risultato di un'analisi particolareggiata in modo che fosse assicurato un riparto adeguato delle risorse finanziarie, nonché il reclutamento di un congruo numero di risorse umane, dirigenziale e delle aree, che fosse coerente con la precedente programmazione e calibrato sulle esigenze effettive dei Ministeri, alla luce delle funzioni e delle competenze proprie di ciascuno di essi.

Pertanto, alla luce della impossibilità per entrambi i Ministeri coinvolti di adempiere, nel termine previsto dalla norma in esame del 31 dicembre 2022, a bandire e concludere apposite procedure concorsuali, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, si rende necessaria la norma di proroga in argomento al fine di evitare per entrambi una paralisi ovvero un rallentamento della propria attività, ciò alla luce di un inadeguato numero di risorse umane anche a causa dell'età media elevata del personale in servizio e dei pensionamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 5, comma 1

L'intervento normativo in argomento dispone la proroga al 1° settembre 2023 del termine del 1° settembre 2022, di cui all'art. 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La norma autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare una procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi e che non abbia potuto partecipare alle procedure previste dall'art. 58, comma 5-sexies del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. La procedura, come disciplinata dalla previsione in argomento, si articola nelle seguenti fasi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Successivamente all'adozione del decreto interministeriale, seguirà la pubblicazione del bando, la disamina delle domande di partecipazione trasmesse dai candidati ad opera del personale in servizio presso gli Ufficio scolastici regionali, la stesura delle graduatorie e, infine, l'avvio delle assunzioni. Orbene, la proroga proposta appare necessaria in quanto non è possibile, allo stato attuale, completare la procedura, in tempo utile per provvedere con le assunzioni a decorrere dal 1° settembre 2022. Tale necessità è da ricondursi alle molteplici problematiche che questa Amministrazione ha incontrato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si sono dispiegate sia a livello centrale che a livello periferico, coinvolgendo in prima linea gli Uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche e tutta la comunità scolastica. Inoltre, l'iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso il decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. La proroga proposta consentirà, quindi, a questa Amministrazione, che ha già avviato la complessa procedura declinata dalla previsione in argomento e che è in fase avanzata, di completare l'iter di assunzione alle dipendenze dello Stato del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche, a far data dal 1° settembre 2023.

Art. 5, comma 2

La proposta normativa in esame proroga al 31 maggio 2023, il termine del 31 marzo 2023, previsto dall'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, l'intervento riconosce due mesi in più agli enti locali al fine di assicurare l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

La proposta, inoltre, si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca" e, in particolare, nella Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università". Gli interventi previsti, infatti, riguardano lo sviluppo qualitativo e l'ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

La proroga richiesta si rende necessaria per ovviare alla difficoltà incontrate dagli enti locali che si sono trovati a dover gestire e concludere procedimenti così vasti e articolati. Trattasi, infatti, di interventi ambiziosi che mirano, tra l'altro, alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per la realizzazione di centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia e a centri polifunzionali per la famiglia. Preme evidenziare, inoltre, che la proroga richiesta consente di rispettare il termine del 30 giugno 2023 della *milestone* europea.

Art. 5, comma 3

L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo in esame è quello di prorogare, all'anno 2023, il termine dell'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025.

Alla base vi è l'esigenza di consentire al Ministero dell'istruzione e del merito, mediante un'estensione dell'autorizzazione, di bandire un concorso per l'insegnamento della religione cattolica, per la copertura dei posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici considerati, nel momento in cui sarà conclusa la necessaria procedura autorizzatoria.

Art. 5, comma 4

Con la proposta normativa in esame si proroga all'anno 2023 la previsione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", il quale stabilisce che "Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 [...]".

Nello specifico, l'intervento, rispetto al termine fissato dalla norma vigente, mira a prorogare l'attuale regime giuridico per il riparto del finanziamento ordinario relativamente alle risorse dell'esercizio finanziario 2023, al fine di rendere disponibili, nella prima metà dell'anno, come ordinariamente avviene, le risorse in favore degli ITS *Academy*.

La proroga richiesta si rende necessaria alla luce dei ritardi che si sono verificati nella ripartizione delle risorse, avvenuta nel mese di settembre 2022, causati dalle difficoltà nell'elaborazione delle

programmazioni regionali, che costituiscono atto preliminare alla successiva assegnazione delle risorse in favore degli ITS *Academy*.

I predetti ritardi sono da ricondursi in primo luogo alle lungaggini dell'iter parlamentare di approvazione della sopracitata legge n. 99 del 2022, e, in secondo luogo, ai ritardi verificatesi per l'adozione dei decreti con le conseguenti variazioni di bilancio, così come previsto dall'art. 43, comma 4, del decreto- legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Appare chiaro, quindi, come vi sia il rischio che anche quest'anno il finanziamento ordinario degli ITS Academy possa subire uno slittamento.

Ciò in virtù del complesso iter di adozione dei decreti per la programmazione triennale e i criteri di riparto dei finanziamenti, come stabilito all'art. 11, commi 5 e 6, in combinato disposto con l'art. 14, comma 6, della legge in argomento.

L'art. 14, comma 6, infatti prevede che "[...] all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...]".

Art. 5, comma 5

La norma proposta proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e al 31 dicembre 2024 quello per l'adeguamento degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

L'obiettivo primario della proroga proposta e delle disposizioni su cui la stessa interviene è rappresentato dalla garanzia della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, per il personale e per gli studenti, che potrà realizzarsi solo per il tramite dell'attuazione concreta delle misure di adeguamento previste.

Art. 5, comma 6

La norma proroga (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024) del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito (prima Ministro dell'istruzione, università e ricerca), che definisce idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Lo stesso decreto, nel termine del 31 dicembre 2024, definisce altresì scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

L'obiettivo primario della proroga proposta e delle disposizioni su cui la stessa interviene è rappresentato dalla garanzia della sicurezza nelle istituzioni scolastiche, per il personale e per gli studenti, che potrà realizzarsi solo per il tramite dell'attuazione concreta delle misure di adeguamento previste.

Art. 5, comma 7

Con la proposta normativa in esame si intende introdurre le seguenti previsioni di proroga.

Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, va precisato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, si applica anche nell'anno 2023. La previsione stabilisce che" l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto, a tempo pieno, le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie

risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

Conseguentemente, al D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'art. 22, comma 15, il quale dispone che "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzioni, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno [...]", va indicato che "limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche, le procedure selettive disciplinate dai periodi precedenti sono prorogate anche per il 2023".

La proposta è necessaria è urgente per le motivazioni di seguito specificate.

Questa Amministrazione ha intrapreso un progetto volto a perseguire due distinti obiettivi. Da un lato risolvere la carenza, costante, di personale appartenente al ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso le istituzioni scolastiche e, dall'altro, a valorizzare l'esperienza e il percorso professionale del personale ATA che, pur ricoprendo il ruolo di assistente amministrativo, ha svolto per anni le funzioni proprie del profilo di DSGA c.d. "facente funzioni".

Infatti, gli assistenti amministrativi che ricoprono l'incarico annuale di DSGA offrono un fondamentale servizio in favore dell'Amministrazione, in quanto sopperiscono a carenze di organico e consentono il regolare svolgimento delle numerose attività contabili e amministrative all'interno delle istituzioni scolastiche, anche alla luce del significativo bagaglio acquisito negli anni con l'attività di assistente amministrativo.

A tal riguardo si chiarisce che gli assistenti amministrativi, pur essendo "facenti funzioni" acquisiscono di fatto le competenze proprie dei DSGA di ruolo, così come il coordinamento del personale ATA in servizio nella scuola.

Ciò posto, la proposta normativa in argomento intende prorogare all'anno 2023, quanto previsto dalla normativa vigente per il triennio 2020-2022, ovvero la possibilità per il personale assistente amministrativo di ruolo di progredire all'area dei DSGA, purché:

- abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;
- sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Le graduatorie risultanti dalle procedure di progressione sono utilizzate in subordine a quelle del concorso e il numero di posti riservati non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Il decreto del Ministro dell'istruzione 5 agosto 2022, n. 216, adottato in forza dell'art. 2, comma 6, del sopracitato decreto-legge n. 126 del 2019, disciplina la procedura selettiva, da svolgere su base regionale, per la progressione all'area dei DSGA.

Art. 5, comma 8

Con la proposta normativa in esame si intende garantire, anche per l'anno scolastico 2023/2024, il regolare svolgimento delle attività didattiche espletate dalle scuole dell'infanzia paritarie.

La proposta, quindi, proroga all'anno scolastico 2023/2024 il termine dell'anno scolastico 2022/2023, previsto all'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La sopracitata previsione stabilisce che, in via straordinaria e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del

servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. La disposizione specifica che il servizio prestato a seguito dei predetti incarichi temporanei non è da ritersi valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Art. 5. comma 9

L'obiettivo dell'intervento consiste nella proroga all'anno scolastico 2023/2024 della facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal d.P.R. n. 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Art. 5, comma 10

La presente proposta di proroga prevede che il CSPI possa esprimersi con il termine ridotto di 7 giorni fino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare una celere ed efficace attuazione del PNRR.

Art. 5, comma 11

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato 2022/2023 conclusivo dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, la proposta intende prorogare il regime derogatorio previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.l. n. 22/2020, il quale ha stabilito che, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal d.lgs. n. 62/2017. In particolare, la disposizione in esame riguarda l'articolo 13, comma 2, lettera c) e l'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 62 del 2017 relativamente allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La pandemia da Covid-19 ha, infatti, determinato innumerevoli difficoltà nello svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – ex "alternanza scuola-lavoro") nei percorsi di istruzione secondaria, tali da aver inciso sulle attuali classi terminali,

2) Analisi del quadro normativo nazionale

chiamate ad affrontare l'esame di Stato.

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli artt. 77, 87 e 97 della Costituzione;
- la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il D.lgs 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", con particolare riguardo all'art. 3, comma 3, ter;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", con particolare riguardo all'art. 1, comma 9, lett. z).

- articoli 77, 87 e 97 della Costituzione;
- d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", con particolare riguardo all'art. 554;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", con particolare riguardo all'art. 8;
- d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con particolare riguardo all'art. 78, comma 31;
- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con particolare riguardo all'art. 1, comma 449;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pereguazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", con particolare riguardo all'art. 4;
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 agosto 2013, n. 98, con particolare riguardo all'art. 58, comma 5-sexies;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con particolare riguardo all'art. 1, comma 622;

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", con particolare riguardo all'art. 1. comma 965:
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con particolare riguardo all'art. 1, comma 960.

Art. 5, comma 2

- artt. 33, 77, 87, 97 e 117 della Costituzione;
- legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con particolare riguardo all'art. 11, commi 4-bis e seguenti;
- legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riguardo all'art. 1, comma 160;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con particolare riguardo all'art. 1. comma 59:
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con particolare riguardo all'art. 24, comma 6-bis.

Art. 5, comma 3

• art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126/2019, come modificato dall' art. 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 5, comma 4

- artt. 33, 77, 87, 97 e 117 della Costituzione;
- legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", con particolare riguardo agli artt. 14, comma 5 e 11, commi 5 e 6;

Art. 5, comma 5

• articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Art. 5, comma 6

• articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.

- artt. 4, 35, 36, 37, 77, 87 e 97 della Costituzione;
- decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con particolare riguardo all'art. 2, comma 6;

- d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con particolare riguardo all'art. 22, comma 15;
- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare riguardo all'art. 52;
- decreto del Ministro dell'istruzione 5 agosto 2022, n. 216, recante "Disposizioni concernenti la procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Art. 5, comma 8

- artt. 4, 77, 87 e 97 della Costituzione;
- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con particolare riguardo all'art. 2-ter, comma 1:
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con particolare riguardo all'art. 5, comma 3-quater;
- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Art. 5, comma 9

- articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
 - decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Art. 5, comma 10

- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 22/2020;
- decreto-legge n. 77/2021;
- decreto- legge n. 36/2022.

Art. 5, comma 11

- articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
 - articolo 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 62/2017;
 - articolo 14, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 62/2017;
 - articolo 17, comma 9, d.lgs. n. 62/2017.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Art. 7, comma 1

La proposta normativa in esame apporta modifiche all'art. 3, comma 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. In particolare, stabilisce la proroga del termine di autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali alla data del 31 dicembre 2023, così da poter indire e concludere utilmente le procedure di reclutamento previste nel piano.

La proposta normativa in esame apporta modifiche all'art. 58, comma 5-septies, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nello specifico viene prorogato il termine del 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 per l'assunzione di personale impegnato nella pulizia delle scuole e dei servizi ausiliari.

Art. 5, comma 2

La proposta normativa in esame apporta modifiche all'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

Art. 5, comma 3

La proposta normativa introduce una disposizione che proroga il termine previsto dall'art. dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126/2019.

Art. 5, comma 4

La proposta normativa in esame apporta modifiche all'art. 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

Art. 5, comma 5

La proposta normativa incide, mediante proroga dei termini ivi previsti, sull'articolo articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2017.

Art. 5, comma 6

La proposta normativa incide, mediante proroga dei termini ivi previsti, sull'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito con modificazioni dalla l. n. 81/2019).

Art. 5, comma 7

La proposta normativa in esame apporta modifiche:

- all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- all'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 5, comma 8

La proposta normativa in esame apporta modifiche all'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Nello specifico viene prorogata all'anno scolastico 2023/2024, la possibilità per le scuole dell'infanzia paritarie di attingere alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, qualora vi sia l'impossibilità per le stesse di reperire docenti abilitati.

Art. 5, comma 9

Le disposizioni in esame incidono sull'articolo 18-bis, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 5, comma 10

La proposta di proroga incide sull'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 22/2020.

Art. 5, comma 11

Le disposizioni in esame incidono sullo svolgimento dei PCTO ai fini dell'ammissione agli esami di Stato 2022/2023 conclusivi del secondo ciclo di istruzione. La proposta di proroga non modifica disposizioni vigenti, bensì proroga la disciplina derogatoria di cui all'articolo 1, comma 6, d.l. n. 22/2020.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Gli interventi normativi sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. Inoltre, appaiono in linea con i principi costituzionali di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Le proposte appaiono coerenti con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali, in quanto intervengono in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono e né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o maggiori onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Art. 5, comma 1

È sottoposto all'esame del Parlamento l'Atto Senato n. 164 recante "Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili". Tuttavia, l'esame del disegno di legge non è ancora iniziato.

Art. 1, comma 7, art. 5, commi da 2 a 11

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di leggi specifici relativi alle materie oggetto degli interventi normativi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nella proposta normativa risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le norme contenute nella proposta non violano i principi generali della giurisprudenza comunitaria. Non risulta che vi siano pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto della disposizione in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dalla proposta non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nei testi delle proposte.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Art. 1, comma 7

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'articolo 3, comma 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12.

Art. 5, comma 1

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'art. 58, comma 5-septies, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Art. 5, comma 2

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Art. 5, comma 3

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'articolo 1 bis, comma 1, decreto-legge n. 126, come modificato dall' art. 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 5, comma 4

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'art. 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

Art. 5, comma 5

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2017).

Art. 5, comma 6

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2019).

Art. 5, comma 7

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introducono modifiche:

- all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- all'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto si introduce una modifica all'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Art. 5, comma 9

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

Art. 5. comma 10

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto si introducono modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Art. 5, comma 11

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Gli interventi non producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe legislative da esercitare nella materia oggetto delle disposizioni.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le proposte non prevedono ulteriori atti attuativi rispetto alle norme oggetto di modifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA: articolo 1, comma 7, e articolo 6.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le proroghe previste dall'articolo in esame riguardano aree di intervento diverse, ma tutte di primario interesse, nell'ambito del programma di governo, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge in parola, la stessa concerne la proroga del termine, fissata a livello legislativo, per la conclusione delle procedure concorsuali previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale proroga si è resa necessaria in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid- 19 che ha rallentato, notevolmente, lo svolgimento di tali procedure.

Riguardo la disposizione di cui all'articolo 6, in mancanza della previsione della stessa, si sarebbe prodotto un vuoto normativo (è il caso del comma 1 dell'articolo 6 per gli assegni di ricerca; dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 per le procedure di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale, del comma 5 dell'articolo 6 per la disciplina dell'ordinamento della professione di osteopata, dei commi 8 e 9 dell'articolo 6 per l'abilitazione scientifica nazionale) oppure l'impossibilità di dar seguito a procedimenti amministrativi già avviati ed in uno stadio avanzato (così per il comma 2dell'articolo 6, in materia di edilizia universitaria, e i commi 6 e 7 dell'articolo 6, in materia di reclutamento del personale per le strutture di missione).

La proroga dei termini è stata, nei casi di seguito indicati, ritenuta necessaria per la realizzazione degli obiettivi che le singole norme *ab origine* si proponevano.

In particolare riguardo agli obiettivi e alle necessità che l'intervento normativo si propone di superare:

quanto all'articolo 1, comma 7, la necessità che la norma si propone di affrontare è la mancata conclusione delle procedure concorsuali, le quali sono già in uno stadio avanzato, considerato che è in corso la calendarizzazione della prova orale del profilo 02 del concorso pubblico bandito. Al fine di realizzare tale obiettivo la norma propone una proroga al 31 dicembre 2023 al fine di completare le procedure pubbliche di assunzione.

Quanto all'articolo 6, comma 1, la proroga di cui al comma 1 si rende necessaria per far fronte alle esigenze manifestate dagli stessi stakeholders finali del provvedimento, in conseguenza delle modifiche di cui al decreto legge n. 36 del 2022. Tale ultimo intervento normativo ha, infatti, introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca, previsti dall'articolo 22 della legge 240 del 2010.

A differenza di quanto previsto per gli assegni di ricerca, i contratti hanno una base economica determinata in sede di contrattazione collettiva.

Il problema si pone in quanto il comma 6-quaterdecies dell'art. 14, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, relativo agli assegni di ricerca pone il termine di centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi sino a fine dicembre 2022, per l'indizione delle procedure di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca.

A sua volta il bando di ricerca, necessario per l'avvio delle procedure di selezione, deve contenere informazioni dettagliate tra le quali quella relativa al <u>trattamento economico e previdenziale</u> che sarà attribuito al ricercatore individuato tramite selezione.

Ma poiché tali ultimi dati non sono disponibili, <u>in quanto non si è ancora addivenuti alla stipula dei relativi contratti collettivi (cui è rimessa la individuazione della base economica degli assegni di ricerca) non è possibile, allo stato, il rispetto del termine di cui sopra.</u>

In attesa di definizione del nuovo C.C.N.L., e, dunque, della piena attuabilità della nuova figura del contratto di ricerca, appare necessario e urgente prorogare il termine previsto, al fine di assicurare la possibilità di attivare, in ogni caso, posizioni all'interno del pre ruolo universitario, e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca.

Al fine di realizzare tale necessità la norma si propone, quale obiettivo, di prorogare il termine di centoottanta giorni inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2022 al fine di perseguire l'obiettivo di addivenire alla stipula del nuovo C.C.N.L.

Quanto alla proroga **di cui all'articolo 6, comma 2,** l'articolo 6 della legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relativi a vecchi mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (e trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, della L. 326/2003) a favore dell'edilizia universitaria, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole del MIUR.

L'art. 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di legge previsto dall' art. 1 comma 1145 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del 31 dicembre 2021, per l'erogazione delle somme da parte di Cassa Depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il problema che la norma si propone di affrontare è che, allo stato (novembre 2022), per le Università interessate (Cassino e Napoli "Parthenope") restano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53, tuttavia tali atenei hanno fatto presente che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi. Pertanto, al fine di consentire la conclusione degli interventi, la norma propone un differimento di 12 mesi.

Al fine di realizzare tale obiettivo la norma propone un differimento nei termini per il completamento dell'esecuzione dei lavori, in caso contrario si renderebbero vani gli interventi edilizi già, in parte, completati.

Quanto alla proroga di cui all' **articolo 6, comma 3,** è da premettersi che il 1° settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, due dei regolamenti attesi dal sistema dell'alta formazione artistica e musicale previsti dalla legge n. 508 del 1999. Uno degli interventi regolatori approvato in detta sede riguarda il reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 143 del 2019, tuttora vigente, ma mai applicato (a causa delle forti opposizioni degli *stakeholders*).

Ci si è avveduti che l'iter di approvazione di tale regolamento, che si stimava potesse essere portato a termine entro il 31 dicembre 2022, in concreto richiede tempi più lunghi; dopo la deliberazione preliminare avvenuta in Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 2022, lo schema di regolamento è stato inviato al Consiglio di Stato, quest'ultimo, tuttavia, non si è ancora espresso per il prescritto parere in sede consultiva. Posto che il testo regolatorio, acquisito il pare dell'organo consiliare, dovrà essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, per poi essere approvato nuovamente dal Consiglio dei Ministri ed approdare, passando attraverso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, alla firma del Presidente della Repubblica per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i tempi per l'emanazione del regolamento sembrerebbero ancora lunghi.

Pertanto si rende necessario salvaguardare la posizione di coloro che si trovano nella graduatoria nazionale di cui al decreto legge 104 del 2013, l'unica, tra quelle vigenti, che non è stata ancora trasformata in graduatoria "ad esaurimento".

Per il reclutamento dei docenti AFAM, infatti, negli anni sono state formate diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge.

In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite, si hanno:

- G.E.T. (Graduatorie per Esami e Titoli), previste dal d.lgs. n. 297 del 1994, all'art. 270, comma 1:
- G.N.E. (Graduatorie Nazionali ad Esaurimento), previste anch'esse dal d.lgs. n. 297 del 1994, all'art. 270 e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999;
- Graduatorie c.d. "143", previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;
- Graduatorie c.d. "128" previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017:
- Graduatorie c.d. "205" previste dall'art. 1, comma 655, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. Di fatto, per la portata della normativa o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi **a esaurimento**, ovvero rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria. Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.

L'unica eccezione è costituita dalle graduatorie c.d. "143", che il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, ha prorogato fino all'anno accademico 2020/2021 e, successivamente, l'art. 6 del decreto-legge 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha ulteriormente prorogato fino all'anno accademico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Ne consegue, pertanto, che, stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all'immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie precedenti né in quelle successive.

Con l'intervento normativo proposto, tali graduatorie vedrebbero prorogata la loro validità all'anno accademico 2023/2024, diventando così *de facto* graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM; si intende dunque evitare che, a decorrere dal prossimo anno accademico, coloro che sono ancora collocati in tali graduatorie possano perdere definitivamente il diritto alla eventuale immissione in ruolo.

Giova chiarire, inoltre, che la futura entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del comparto AFAM (d.P.R. n. 143 del 2019) non confligge con la presenta proposta, poiché il suddetto regolamento prevede che per il reclutamento si attinga almeno in parte dalle graduatorie vigenti fino a esaurimento delle stesse.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di assicurare dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, inserito nelle graduatorie cd. "143" trasformandole, de facto, così come le alte graduatorie nazionali afam, in graduatorie a esaurimento.

Riguardo alla proroga di cui **all'articolo 6, comma 4**, il problema che la norma proposta si prefigge di superare è porre in essere tutti i rinvii necessari per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento. La proroga comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2022, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo, nonché le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso. Per realizzare l'obiettivo su esposto la norma si propone di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento sul reclutamento vigente, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale,

nonché le abrogazioni disposte dallo stesso (norme, la cui vigenza, allo stato, consente di garantire le assunzioni necessarie), al fine di consentire l'entrata in vigore della nuova disciplina del reclutamento nell'ambito delle istituzioni afam.

Quanto all'articolo 6, comma 5, è da dirsi la legge 18 febbraio 2018, n. 3, "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'articolo 7, ha previsto che "Nell'ambito delle professioni sanitarie" è individuata la professione dell'osteopata e che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia [...] nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi".

Con D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131, "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020", è stata istituita la professione dell'osteopata.

Con l'articolo 4, comma 8-sexies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, (conv. con mod. dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) è stato disposto che "All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro il 31 dicembre 2022".

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 7 della L. n. 3/2018, il Ministero dell'Università e della Ricerca, tramite la competente Direzione Generale, ha provveduto (con D.D. n. 39/2022) alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro.

I lavori svolti sino ad ora dai componenti del Tavolo tecnico hanno portato alla stesura di quella che, attualmente, è solo una bozza di ordinamento.

Su tale proposta di ordinamento didattico elaborata dal tavolo di lavoro dovranno esprimersi, obbligatoriamente, con parere, il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed il Consiglio Superiore di Sanità (CSS).

Ciò detto, il termine del <u>31 dicembre 2022</u> per l'adozione dell'ordinamento didattico non potrà, nel concreto, essere rispettato , tenuto conto che gli organi sopradetti non si sono ancora pronunciati, nonché alla luce della circostanza che il tavolo di lavoro ed i Ministeri coinvolti hanno ritenuto necessario l'approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un'adeguata formazione sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e coerente rispetto alla figura professionale delineata dal D.P.R. n. 131/202.

La norma si propone di realizzare tale obiettivo tramite la proroga di un anno il termine inizialmente previsto per la predisposizione dell'ordinamento didattico della professione di osteopata.

Articolo 6, comma 6 e 7: quanto al comma 6 è da dirsi che l'19-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha istituito la struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.

In particolare, i commi 3 e 4 sanciscono: "3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, **per l'anno 2022**, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, **a decorrere dall'anno 2022**, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023."

L'art. 28, comma 2-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha invece istituito la **Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca**. Nello specifico la norma *dispone:*

"La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165."

Il problema da affrontare consiste nella circostanza che, pur se sono state adottati i provvedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni ad assumere e le corrispondenti autorizzazioni di spesa, le relative procedure per l'assunzione del personale necessario non sono riuscite a perfezionarsi nei tempi previsti.

Per la realizzazione di tali necessità la norma propone, nei due commi di cui si compone, una proroga al 31 dicembre 2023 al fine di completare le procedure pubbliche di assunzione.

Articolo 6, commi 8 e 9: come noto, con la legge n. 240 del 2010, articolo 16, è stata introdotta l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), come presupposto per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia.

Secondo la normativa vigente, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali (S.C.). Per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante <u>sorteggio di 5 commissari</u> da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi (e che possiedono elevati requisiti di produttività scientifica, calcolati rispetto a tutti gli appartenenti al settore).

La disciplina per il suo conseguimento è stata nel corso degli anni modificata, passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello", con finestre a cadenza quadrimestrale, garantendo così celerità e – soprattutto - regolarità nei termini di presentazione delle domande e di pubblicazione degli esiti.

La valutazione è distinta tra prima e seconda fascia.

L'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (indicatori bibliometrici e indicatori non bibliometrici) ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR.

In caso di esito positivo della valutazione, con il voto della maggioranza dei membri della Commissione, il titolo di abilitazione è valido – a seguito di successive modifiche normative – per dieci anni.

In caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

La tornata 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si prevede l'apertura dell'ultima finestra di operatività delle attuali commissioni, con esiti che saranno pubblicati entro il mese di maggio 2023.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che <u>non rendono possibile</u>, allo stato, l'avvio della tornata A.S.N. 2023-2025. In particolare, anche in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, è stata prevista l'introduzione, in luogo dei settori concorsuali (S.C.), <u>dei c.d. gruppi scientifico-disciplinari</u> (G.S.D.).

Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i G.S.D. e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) "secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale".

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, era originariamente fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (ossia al 27 settembre 2022). Tuttavia, si è ancora in attesa della proposta del C.U.N., che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v.

Il ritardo nella individuazione dei G.S.D. rende pertanto impossibile l'entrata a regime della tornata A.S.N. 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che tuttavia non possono essere svolti, non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei G.S.D., ma anche prima di avere la disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché prima di acquisire la disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra G.S.D. diversi.

Pertanto l'intervento, di cui ai **commi 8 e 9**, si propone di istituire, nell'ambito del bando per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023, un sesto quadrimestre di abilitazione scientifica nazionale al fine di aumentare la durata della tornata A.S.N. in corso, cui si applica la precedente normativa, così da disporre di un termine ulteriore per adeguare la normativa sull'Abilitazione Scientifica Nazionale alle recenti modifiche normative sui Gruppi Scientifico Disciplinari, non ancora noti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme proposte si inseriscono nell'ambito del quadro normativo nazionale volto alla realizzazione dell'obiettivo di consentire il completamento di iniziative legislative già avviate e in stadio avanzato.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma incide positivamente sul quadro normativo vigente consentendo di portare a termine le finalità cui gli interventi legislativi erano preordinati.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le norme sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra stato e regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le norme non contengono rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le presenti norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della presente norma di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme proposte non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le norme non contengono indicazioni di eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA: Articolo 1, comma 8, parte di competenza; Articolo 7

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della cultura.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) OBIETTIVI E NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO. COERENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO.

- a) l'articolo 1, comma 18 è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché gli istituti e gli uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, possono esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, prevista dall'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale proroga è volta a garantire la continuità dell'azione amministrativa, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale, di cui al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei (cfr. G.U. del 07-12-2021, n. 97).;
- b) <u>l'articolo 7, comma 1</u> è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 della durata delle funzioni del Commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91;
- c) <u>l'articolo 7, comma 2</u> è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge, mediante procedure selettive riservate in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, possegga requisiti previsti dalla norma;
- d) <u>l'articolo 7, comma 3</u>, è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 della durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, col compito di promuovere e diffondere, attraverso un programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. L'articolo in esame autorizza inoltre la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, finalizzati a coprire le spese di funzionamento del Comitato;
- e) <u>l'articolo 7, comma 5</u>, è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La misura si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio culturale, avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- f) <u>l'articolo 7, comma 6</u> è volto a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Direttore generale, al fine di consentire la prosecuzione dei compiti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata e delle aree

limitrofe assegnati alla struttura. A tali fini, si dispone anche la proroga al 2023 dello stanziamento necessario a garantire il funzionamento dell'Unità, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi, nonché la proroga al 2023 dello stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione della struttura con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.

Relativamente all'articolo 1, comma 18:

- articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- articolo 24, comma 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Relativamente all'articolo 7, comma 1:

- articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
- articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Relativamente all'articolo 7, comma 2:

- articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- articolo 11, comma 19, primo periodo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Relativamente all'articolo 7, comma 3:

- articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Relativamente all'articolo 7, comma 5:

- articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017.

Relativamente all'articolo 7, comma 6:

- articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
- articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E I REGOLAMENTI VIGENTI.

L'articolo 1, comma 18, apporta modifiche all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'articolo 7, comma 1, apporta modifiche all'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 7, comma 2, apporta modifiche all'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

L'articolo 7, comma 3 apporta modifiche all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 7, comma 5 apporta modifiche all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

L'articolo 7, comma 6 apporta modifiche all'articolo 2, commi 5-ter e quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

I provvedimenti non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità degli interventi con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- Gli interventi normativi sono compatibili con i suddetti principi, poiché non incidono sulle competenze degli enti territoriali.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

I provvedimenti non comportano effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

I provvedimenti non presentano profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Gli interventi normativi non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa e sul punto si rimanda al paragrafo n.3, parte I, della presente analisi tecnico normativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli interventi normativi non producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Gli interventi normativi non introducono norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dell'intervento normativo non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</u>: Articolo 1, commi 1 e 8, parte di competenza; e Articolo 8.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo di competenza dell'amministrazione della giustizia in tema di proroga di termini previsti da disposizioni legislative riguarda la proroga dei termini attinenti:

- alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna (articolo 8, comma 1);
- alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni (articolo 8, comma 2);
- alle misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari (articolo 8, comma 3);
- al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (articolo 8, comma 4);
- alla proroga dei termini di temporaneo funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) (articolo 8, commi 5 e 6);
- alla proroga di misure urgenti in materia di processo civile (articolo 8, comma 7);
- all'esercizio delle facoltà assunzionali per il Corpo di polizia penitenziaria (articolo 1, commi 1 e 8):

La necessità degli interventi normativi proposti deriva:

- dall'esigenza di prorogare sino al 31 dicembre 2023, in attesa del completamento delle procedure concorsuali dirette a ripristinare la dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria (attualmente, a fronte di n. 45 posti previsti in organico risultano in servizio solo 9 unità), il termine previsto dal d.l. n. 146 del 2013 (già oggetto di proroga ad opera del d.l. n. 244 del 2016, della l. n. 145 del 2018, del d.l. n. 162 del 2019, del d.l. n. 162 del 2020, conv., con modific., nella l. n. 8 del 2021 e da ultimo del d.l. 30 dicembre 2021, conv. con modif. nella l. 25 febbraio 2022, n. 15), per consentire ai dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna;
- dall'esigenza di prorogare sino al 31 dicembre 2023 la possibilità (attualmente prevista sino al 31 dicembre 2022 dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. con modif. nella l. 25 febbraio 2022, n. 15), per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, stante il perdurare della significativa

carenza di organico (2 unità presenti a fronte delle 7 previste) derivante dal mancato completamento delle procedure concorsuali dirette a coprire la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia con riguardo alle posizioni di livello dirigenziale non generale;

- dal perdurare delle carenze dell'organico del personale nell'amministrazione della giustizia, che rendono indispensabile prorogare sino al 31 dicembre 2023 la previsione che i comandi, i distacchi o le assegnazioni di tale personale ad altre pubbliche amministrazioni siano condizionati al nulla osta della stessa amministrazione della giustizia;
- dalla necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari,
- dall'esigenza di prorogare, sino al 31 dicembre 2023, i termini di temporaneo funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)
- Dall'esigenza di prorogare, sino al 28 febbraio 2023, le misure urgenti in materia di processo civile specificamente indicate agli articoli 221, commi 3 e 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di giuramento del consulente tecnico d'ufficio tramite dichiarazione sottoscritta digitalmente, di svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, di rilascio della in forma telematica della formula esecutiva e di pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
- dall'esigenza di prorogare sino al 31 dicembre 2023 la possibilità per il Corpo di polizia penitenziaria di esercitare le facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa vigente, stante il rallentamento che lo svolgimento delle procedure concorsuali ha continuato a subire per effetto delle cautele imposte dalla necessità di prevenire il contagio da Covid-19 fra i concorrenti ed il personale impiegato, a vario titolo, nella gestione dei concorsi

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

 $L'intervento\ normativo\ si\ innesta,\ mediante\ novella,\ sulle\ seguenti\ disposizioni:$

 sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, già modificato dal d.l. n. 244 del 2016, dalla l. n. 145 del 2018, dal d.l. n. 162 del 2019, dal d.l. n. 183 del 2020 e dal d.l. n. 228 del 2021;

- sull'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già modificato con d.l.
 n. 183 del 2020 e con d.l. n. 183 del 2021;
- sull'articolo 21-quinquies, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, già modificato dalla l. n. 208 del 2015, dalla l. n. 145 del 2018, dalla l. n. 160 del 2019, nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed infine dal d.l. 30 dicembre 2021, conv. con modif. nella l. 25 febbraio 2022, n. 15;
- sull'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, già modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, poi, dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e da ultimo dal d.l. 30 dicembre 2021, conv. Con modif. nella l. 25 febbraio 2022, n. 15;
- sull'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, come modificato dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 nonché dall'articolo 8, comma 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- sull'articolo 221, comma 3 secondo periodo e comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e sull'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e sull'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate sub 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via

indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. Anche per quanto attiene la prevista proroga dell'art. 21-quinquies, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, si tratta di disposizione che permette agli uffici giudiziari di avvalersi, per determinati settori di attività, di personale comunale solo in virtù di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale e su di esse non pendono giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da fornire attesa la settorialità e la limitatezza dell'intervento in tema di proroga dei termini.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative con il testo proposto.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; la novella implica il superamento della disciplina vigente, com'è inevitabile in un contesto di proroga-termini.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso di questa Amministrazione e non vi è stata dunque necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO: articolo 1, comma 6, articolo 9.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di prorogare e definire alcuni termini previsti dalla normativa primaria vigente, di imminente scadenza.

Per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del termine previsto per le stabilizzazioni.

L'articolo 9 al comma 1 estende ai periodi di competenza fino al 2018 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10 bis dell'articolo 3 della legge n.335/1995, alla quale sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Alla lett. b) sospende fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione dovuta dalle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati per i quali sono tenute a versare i contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Al comma 2 proroga anche per il 2023 la procedura di semplificazione delle verifiche in materia di nulla osta al lavoro di cui al DPCM 21 dicembre 2021 (programmazione flussi ingressi cittadini non comunitari anno 2021) al fine di rendere esigibili in tempi brevi e certi le quote disposte dal decreto.

Al comma 3 dispone la proroga al 30 giugno 2023 del termine di adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterali cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015. La predetta proroga consente a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e di valutare l'opportunità dello stesso con l'obiettivo di consentire una ponderata valutazione dei termini dell'adeguamento.

Il comma 4 proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille IRPEF in favore delle Onlus in attesa dell'operatività del Runts.

Il comma 5 prevede la proroga dei termini per le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1°gennaio e il 30

settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, al fine di salvaguardare il livello reddituale dei lavoratori interessati dal trattamento di cassa integrazione straordinaria. L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Articolo 1, commi 162 e 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Articolo 3, commi 10 bis e 10 ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 articolo 9, comma 6.
- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

 Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

 Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

 Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo. L'articolo 9, comma 1, sospende i termini di prescizione degli obblighi relativi alla contribuzione dovuta dalle amministrazioni pubbliche, in deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE: articolo 11.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativa. Coerenza con il programma di governo.

Il comma 1 reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche "MASE"). L'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha autorizzato tale amministrazione, per l'anno 2021, a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare ai commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico.

L'intervento normativo risulta necessario in quanto, stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, il MASE ha la necessità di un differimento del termine dal 2021 al biennio 2022-2023.

Si segnala, peraltro, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già precedentemente aggravate dall'emergenza pandemica.

La norma introdotta risulta altresì necessaria ed urgente, nonché coerente con il programma di governo, in quanto costituisce attuazione delle misure della missione 2, componente C.4 (M2C4.2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), «Investimento 2.1 - Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio» e «Riforma 2.1- Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico».

Inoltre, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato, tra l'altro, la debolezza dei soggetti attuatori e dei commissari/presidenti straordinari della regione, che non hanno strutture tecniche dedicate per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Pertanto, lo scopo della riforma prevista dal PNRR è quello di superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all'assenza di un efficace sistema di *governance* nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, anche mediante il rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari.

Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II. L'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato il MASE, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero.

A seguito della nuova articolazione del Ministero medesimo, l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, ha previsto l'incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa.

Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022. Tuttavia, considerato che, allo stato, le procedure non sono perfezionale, è necessario un ulteriore differimento del termine al 2022-2024.

Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 agosto 2019, sono state inquadrate nei ruoli del Ministero n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso.

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto il differimento al 2021-2023 del termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'Area III posizione economica F1. Con riferimento invece alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali si segnala che è stata avviata una procedura per 10 unità con corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 30 giugno 2020, di cui 7 posizioni autorizzate dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Dovendosi completare il reclutamento delle unità di personale dirigenziale previste dall'articolo, 1, comma 317, della citata legge n. 145 del 2018, risulta necessario utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e avere, pertanto, uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2022-2024 anche per le posizioni dirigenziali di livello non generale previste dalla medesima disposizione. Si aggiunga, inoltre, che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica. Ciò premesso, l'intervento normativo risulta necessario ed urgente, nonché coerente con il programma di governo.

Il comma 3 reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica. Con riferimento al comma 5, si rappresenta che l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora MASE), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50 per cento a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ovvero presso il Ministero della Transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali per le medesime ragioni che hanno motivato la proroga delle altre assunzioni presso il MASE di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha la necessità di un differimento del termine al triennio 2022-2024. Ciò premesso, l'intervento normativo risulta necessario ed urgente, nonché coerente con il programma di governo.

Il **comma 4** reca disposizioni di proroga in materia di conclusione delle attività relative al Sito di interesse nazionale "Stoppani". Quest'ultimo si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano).

In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.a. e oggi della società Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo. L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio. Malgrado gli ingenti interventi realizzati nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi nel sito si evidenziano ancora superamenti dei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali per il parametro cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione) nella falda, per cui non sono ancora venute menole gravi condizioni ambientali caratterizzanti il sito.

L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006. In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione del Ministero, con decreto 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente paria complessivi € 22.426.573,25, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal commissario delegato.

Il comma 1, nel testo vigente (in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, e, successivamente dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato il termine del 31 dicembre 2021 originariamente previsto per superare l'emergenza) prevede che «Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2022, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2022, del prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135». La disposizione prosegue elencando i poteri del prefetto. I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuazione di un soggetto attuatore (comma 2) e il sistema dell'avvalimento degli enti (comma 3) e del personale (comma 4). I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al prefetto. Il terzo ed il quarto periodo del comma 5 nel testo vigente (come modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2021, n. 21, e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), così dispongono: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2022». Con la norma in oggetto si proroga il termine di conclusione delle attività – individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27 giugno 2019 – , oggi previsto al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, si allinea anche il termine previsto dal comma 5 che dispone l'ultrattività dell'efficacia degli atti adottati sulla base della citata ordinanza di protezione civile.

La proroga delle citate disposizioni normative si rende necessaria, urgente e coerente con il programma di Governo, per le ragioni di seguito esposte che rendono impraticabile la c.d. "opzione zero":

- la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presidi ambientali che allo stato evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;
- verrebbero meno i citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale da cromo esavalente;
- si interromperebbero i lavori già appaltati finanziati con i fondi FSC, mettendo a rischio il termine di ultimazione lavori che in base al regime giuridico di tali fondi è previsti al 31 dicembre 2025;
- ➢ il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita;
- ➤ la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe ex lege il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche.

Il comma 5 è volto a prorogare di un anno il termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 152, per la ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposta proroga proposta si rende necessaria, urgente e coerente con il programma di governo, al fine di completare le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel corso del 2022 (ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN; ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN; partecipazione da parte degli Enti locali interessati - Regione, Provincia, Comuni - finalizzata ad acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN) e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio

che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

L'opzione zero non è perseguibile per le ragioni anzidette (svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN; non disperdere l'attività sinora svolta). Lo strumento del decreto-legge si rende altresì indispensabile stante l'approssimarsi del termine previsto dalla norma la cui scadenza, in assenza di proroga, comporterebbe la consumazione del potere e, in ultima analisi, la permanenza di vincoli ambientali e conformativi di aree che non presentano più i requisiti di legge in ragione, per esempio, di indagini nelle more eseguite, oppure della conclusione delle operazioni di bonifica.

Il comma 6, reca proroghe in materia di riesame e rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti relativi alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il regolamento (UE) n. 2019/1010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con l'articolo 2, comma 2 sostituisce l'articolo 8, comma 5, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipando di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati.

La necessità di razionalizzare i termini di presentazione dei piani d'azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani stessi, è emersa dalla valutazione della Commissione europea del 13 dicembre 2016 della citata direttiva 2002/49/CE che ha pertanto stabilito di posticipare di un anno, e solo per una volta, il termine per il quarto ciclo di piani di azione.

La proroga del termine finale per la consegna dei piani di azione da parte delle autorità coinvolte stabilita dal citato regolamento (UE) n. 2019/1010 rende necessario adeguare i termini intermedi riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Conseguentemente i termini previsti dall'articolo 4, commi 3, 3-bis e 4 e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 194 del 2005 sonori determinati con le nuove tempistiche individuate nella presente disposizione. In particolare, alla lettera a) si posticipano di un anno tre scadenze riportate all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come di seguito indicato:

- 1) al 18 aprile 2024 la consegna alla regione o alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse dipiù regioni;
- 2) al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;
- 3) al 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati.

Inoltre, alla lettera *b*) si posticipa di un anno la scadenza riportata all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194, prevedendo la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

In conclusione, gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo proposto sono quelli di permettere alle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e alle autorità competenti per gli agglomerati di disporre di maggior tempo per redigere i piani di azione di propria competenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico imponendo che siano rese pubbliche informazioni comprensibili, accurate e comparabili e armonizzando quest'obbligo con altri atti legislativi dell'Unione, come la direttiva 2007/2/CE, il tutto nel pieno rispetto della nuova tempistica finale stabilita dal Regolamento 2019/1010.

Ciò premesso, l'intervento normativo risulta necessario ed urgente, nonché coerente con il programma di governo e necessario per adeguare la normativa nazionale con la disciplina eurounitaria recata dal regolamento (UE) n. 2019/1010.

Il comma 7 proroga al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato, a legislazione vigente, al 30 giugno 2023) per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito anche "OGV") per gli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47. Con tale delibera, in particolare, è stata disposta l'assegnazione alla Regione Toscana dell'importo di € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'intervento consistente nella messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A.; intervento previsto nell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima. L'intervento normativo di cui al comma 7 è motivato per ragioni di sicurezza energetica nazionale.

Vale a tal fine rilevare che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 2022, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino il Presidente della regione Toscana, il quale ha rilasciato, con Ordinanza n. 140 del 25 ottobre 2022, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera. L'autorizzazione unica, al punto 4, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 24 ottobre 2022, con quale la regione Toscana ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando talune condizioni.

In particolare, al fine di controbilanciare talune esigenze di tutela del territorio con le esigenze di sicurezza energetica nazionale, la Giunta ha chiesto un intervento legislativo volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine attualmente previsto – nel quadro della disciplina di efficientamento dei processi operativi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – per il definanziamento da parte del CIPESS di alcune specifiche categorie d'interventi infrastrutturali finanziati dal Fondo (ossia degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018, nonché aventi un valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro), nel cui ambito sarebbe ricaduta la realizzazione della messa in sicurezza della falda del Sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino.

In merito agli impatti attesi, vale evidenziare che la proroga normativa è volta, in sostanza, a garantite la copertura finanziaria dell'intervento di messa in sicurezza della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi S.p.A. nel SIN di Piombino. Il progetto, in particolare, consiste nella realizzazione (per la Macro-area Nord) di una estesa linea di trincee drenanti per intercettare la falda sospesa contaminata unitamente a marginamenti fisici limitati ad alcuni tratti, e (per la Macro-area Sud) di una barriera idraulica nella falda profonda contaminata. Le acque intercettate dai due sistemi sono inviate tramite n. 4 distinte linee ad un unico impianto di trattamento delle acque di falda.

La realizzazione del progetto, dunque, nella misura in cui ha come obiettivo finale la depurazione della falda contaminata, è destinata a produrre importanti benefici ambientali per la popolazione stanziata nel SIN di Piombino che allo stato subiscono gli effetti negativi - in termini di pregiudizi per l'uso dei suoli e l'utilizzo delle acque sotterranee per i diversi usi consentiti dalla legge - derivanti dalla contaminazione della falda del SIN di Piombino.

L'intervento normativo risulta urgente, necessario e coerente con il programma di governo, in quanto si inserisce nell'ambito del contesto di straordinarietà che ha portato il legislatore ad adottare il decreto-legge n. 50 del 2022, con il quale sono state previste misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, ed in particolare sono state previste misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia.

Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l'applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La proroga appare coerente con la finalità di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale (parte debole del rapporto contrattuale rispetto alla controparte professionista), a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi dell'anno 2023).

Al tempo stesso, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei consumatori, con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, la disposizione in commento apporta modificazioni al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di chiarire che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo medesimo le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Tale chiarimento si rende necessario al fine di tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodities energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell'energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli anni ultimi e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette ex lege a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesse volte definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. Del resto, ciò che il legislatore, con l'articolo 3 in menzione, ha inteso compiere, non è un vero e proprio intervento di «congelamento» dei prezzi al cliente finale, in guisa che i prezzi stessi restino svincolati dall'andamento dei mercati, quanto piuttosto (e anzitutto) un intervento di tutela contrattuale, volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole del rapporto (resa maggiormente vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) dinnanzi a modifiche unilaterali dell'impresa fornitrice.

Ciò premesso, l'intervento normativo risulta necessario ed urgente, nonché coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il comma 1, come già anticipato nella precedente sezione, reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche "MASE"). Esso si inserisce nel solco dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, ha autorizzato tale amministrazione, per l'anno 2021, a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare ai commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico. A completamente del quadro normativo nazionale, si ricorda altresì che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già precedentemente aggravate dall'emergenza pandemica.

Il comma 2, come già anticipato nella precedente sezione, reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II. Esso si inserisce nel solco dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha autorizzato il MASE, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero. Inoltre, a seguito della nuova articolazione del Ministero medesimo, l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, ha previsto l'incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa. Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022. Tuttavia, considerato che, allo stato, le procedure non sono perfezionale, è necessario un ulteriore differimento del termine al 2022-2024.

Il comma 3, come già anticipato nella precedente sezione, reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica. Esso si inserisce nel solco dell'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora MASE), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50 per cento a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

ovvero presso il Ministero della Transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data.

Il comma 4 si inserisce nel solco dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto", che ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto. In particolare, a seguito della cessazione della gestione commissariale, il suddetto articolo 12 ha disciplinato il passaggio di funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i.. Il comma 1, nel testo vigente a seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, prevede che "Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135". La disposizione prosegue elencando i poteri del Prefetto. I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuare di un soggetto attuatore (comma 2) ed il sistema dell'avvalimento degli Enti (comma 3) e del personale (comma 4). I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto. Il terzo ed il quarto periodo del comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 3, del decretolegge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, così dispongono: "Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021". La proposta normativa intende prorogare fino al 31 dicembre 2023 il termine di conclusione delle attività - individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019 -, oggi previsto al 31 dicembre 2022. Inoltre, si propone di allineare alla data del 31 dicembre 2023 anche la data di efficacia degli atti adottati dal Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5

Il **comma 5** è volto a prorogare di un anno il termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 152. Il predetto articolo 17-bis ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), "la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il **comma 6** si inserisce nel solco del Regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019. Esso, con l'articolo 2, comma 2, sostituisce l'articolo 8, comma 5 della Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipando di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da

parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati. La necessità di razionalizzare i termini di presentazione dei piani d'azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani stessi, è emersa dalla valutazione della Commissione europea del 13 dicembre 2016 della direttiva 2002/49/CE che ha pertanto stabilito di posticipare di un anno, e solo per una volta, il termine per il quarto ciclo di piani di azione. La proroga del termine finale per la consegna dei piani di azione da parte delle autorità coinvolte stabilita dal Regolamento 2019/1010 rende necessario adeguare i termini intermedi riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Il comma 7, come anticipato, introduce una proroga al 30 giugno 2024 per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, del termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, con la citata delibera è stata disposta l'assegnazione alla Regione Toscana dell'importo di 50.000.000 di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'intervento consistente nella messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A.; intervento previsto nell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima. In sostanza, pertanto, l'intervento normativo proroga al 30 giugno 2024 il termine per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per l'intervento di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A. In ordine al contesto normativo in cui si inserisce la norma, vale rilevare che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino il Presidente della regione Toscana, il quale ha rilasciato, con l'ordinanza n. 140 del 25 ottobre 2022, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera. L'autorizzazione unica, al punto 4, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 24 ottobre 2022, con quale la regione Toscana ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando talune condizioni e raccomandazione. In particolare, al fine di controbilanciare talune esigenze di tutela del territorio con le esigenze di sicurezza energetica nazionale, la Giunta ha chiesto un intervento legislativo volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine attualmente previsto - nel quadro della disciplina di efficientamento dei processi operativi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – per il definanziamento da parte del CIPESS di alcune specifiche categorie d'interventi infrastrutturali finanziati dal Fondo (ossia degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018, nonché aventi un valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro), nel cui ambito sarebbe ricaduta la realizzazione della messa in sicurezza della falda del Sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino. L'intervento normativo, dunque, attua la condizione di cui all'intesa regionale.

Il comma 8 interviene in modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 al fine di rafforzare il quadro di tutela dei consumatori energetici. A tal fine è prevista la proroga, fino al 30 giugno 2023, del divieto in capo all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il comma 1 reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica andando ad incidere sull'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha autorizzato tale amministrazione, per l'anno 2021, a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare ai commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, andando ad incidere sull'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha autorizzato il MASE, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero.

Il comma 3 reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, andando ad incidere sull'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica, per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, n. 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale.

Il **comma 4** incide esclusivamente sui termini previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44.

Il comma 5 incide esclusivamente sul termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 152. Il comma 6 è volto a consentire alle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e alle autorità competenti per gli agglomerati di beneficiare della proroga prevista dal regolamento (EU) 2019/1010 senza oneri aggiuntivi e concedere un lasso di tempo più ampio per la consultazione pubblica dei piani d'azione. Esso incide esclusivamente sull'articolo 4 e sull'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Il **comma 7** incide esclusivamente sul termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il comma 8 incide esclusivamente, modificando, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di rafforzare il quadro di tutela dei consumatori energetici. Inoltre la disposizione proposta incide sulla disciplina regolatoria del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali adottato con deliberazione 366/2018/R/com dell'Autorità di regolazione energia reti ed ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481 del 1995 il quale prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di proroga di termini assunzionali a favore del MASE, risultano coerenti con i principi costituzionali generali che garantiscono il buon andamento della pubblica amministrazione nonché del concorso pubblico quale strumento di reclutamento del personale.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali per quanto concerne il comma 4, il comma 5, il comma 6, il comma 7 ed il comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di proroga di termini assunzionali a favore del MASE, sono compatibili con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 4** è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 5** è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 6** è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 7** è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 8** è stata predisposta nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni. Costituisce, infatti, funzione fondamentale dello Stato quello della disciplina della concorrenza nei diversi mercati in cui si articola l'ordinamento economico nazionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di proroga di termini assunzionali a favore del MASE, sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

La disposizione di cui al **comma 4** è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

La disposizione di cui al **comma 5** è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

La disposizione di cui al **comma 6** è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

La disposizione di cui al **comma 7** è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

La disposizione di cui al **comma 8** è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni di cui dal comma 1 al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non comportano rilegificazioni in materia, e sono state adottate nel rispetto degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano allo stato attuale iniziative legislative vertenti su materia analoga a quelle previste dai commi da 1 a 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto nelle tematiche previste dai commi 1 a 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 in materia di proroga di termini assunzionali a favore del MASE, nonché dai restanti commi da 4 a 8.

Non sono altresì riscontrabili linee prevalenti della giurisprudenza per quanto riguarda tutti i commi del predetto articolo 11, ad eccezione del comma 5, in materia di SIN e di loro riperimetrazione. Quest'ultima, infatti, determina un effetto conformativo della proprietà (Cfr. TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, Sentenza n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, Sentenza n. 6843). La stessa giurisprudenza ha chiarito, peraltro, che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge «inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica» (Cfr. TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, Sentenza n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, statuito peraltro che «la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione» (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, Sentenza n. 5075).

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni introdotte dai commi 1 ad 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 risultano compatibili con l'ordinamento comunitario. Ad ogni buon conto, si fa presente che le

disposizioni di cui al **comma 6** recano proroghe in materia di riesame e rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti relativi alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, andandosi ad allineare a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che, con l'articolo 2, comma 2 sostituisce l'articolo 8, comma 5, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che ha posticipato di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea per le disposizioni introdotte dai commi 1 a 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- Le disposizioni introdotte **dai commi 1 ad 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 risultano compatibili con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni introdotte **dai commi 1 ad 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non risultano indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni introdotte **dai commi 1 ad 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non risultano indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuale indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per le disposizioni introdotte dai commi 1 ad 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI OUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
- Le disposizioni introdotte **dai commi 1 ad 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non introducono nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in vigore.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nei **commi da 1 a 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 sono stati individuati in modo corretto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda i **commi da 1 a 3** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'adozione delle disposizioni di cui ai **commi 4, 5, 6** ed **8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'adozione delle disposizioni di cui al **comma 7** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022, non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo previsto **dai commi 1 a 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo previsto **dai commi 1 a 8** dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022 non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'assenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, per le disposizioni previste dai commi 1 a 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi per le disposizioni previste dai commi 1 a 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ritiene necessario commissionare elaborazioni statistiche all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche per le disposizioni previste dai commi 1 a 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 198 del 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO: articolo 1, commi 4 e 5; articolo 12.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

 Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Gli interventi normativi in esame sono necessari per l'attuazione del programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera a) e comma 5 dispongono, in tema di personale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, norme relative alla proroga al 2023 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'art. 1, comma 303 della legge 30 dicembre 2018, n. n. 145, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi; mentre, il comma 5 dello stesso articolo, dispone la proroga al 2023 della previsione recata dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15, che prevedeva, in attuazione della direttiva (UE) 2015/243 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, l'assunzione presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

Con riferimento all'articolo 12, il comma 1 reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria Alitalia: in particolare, la modifica di cui alla lettera A) è preordinata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, ed il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa e senza il vincolo temporale del 31 dicembre 2022; la modifica di cui alla lettera B) è volta a consentire, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione europea, che i proventi dell'attività liquidatoria svolta dall'amministrazione straordinaria dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

Al comma 2, l'articolo 12 dispone la proroga del contratto di servizio RAI, introducendo un breve differimento alla scadenza del contratto in essere con la Rai, al 30 settembre 2023, finalizzato a consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo dello stesso.

Il comma 3 dell'articolo 12 recano, invece, disposizioni in materia di colonnine di ricarica e ciclomotori. In particolare, la disposizione di cui al comma 3, è finalizzata ad autorizzare gli acquisti delle infrastrutture di ricarica oltre il 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse per la misura individuate dai due DPCM nel 2022.

L'articolo 12, comma 4, reca disposizioni in materia di Camere di commercio. La norma reca la proroga del termine di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio e di scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 01 gennaio 2023.

I commi 5 e 6 dell'articolo 12 riguardano l'attuazione dell'accordo tra la santa sede e lo stato italiano formalizzato con scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia e la Segreteria di Stato, rispettivamente n. 3156 del 14 giugno 2010 e n. 2971/10/RS del 15 giugno 2010. Esso prevedeva:

- 1. La concessione in uso a favore dell'Amministrazione italiana (con mantenimento della titolarità vaticana a livello internazionale) di alcune frequenze sull'area di Roma e provincia attualmente non utilizzate per le trasmissioni vaticane. Specificamente: un blocco sonoro (blocco 7B) e 4 canali televisivi (canali 6 e 11 in banda VHF III, canale 21 in banda UHF IV, canale 57 in banda UHF V).
- 2. La conservazione nell'esclusiva, piena ed effettiva disponibilità dell'Amministrazione vaticana di un canale televisivo (canale 45 in banda UHF V) e di un blocco per la trasmissione radiofonica (blocco 12D in banda VHF III) aventi come area di servizio Roma e provincia.
- 3. A fronte dell'immediata concessione in uso delle predette risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), l'Amministrazione italiana si impegnava a rendere disponibili entro il 31.12.2012 a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale.

L'Amministrazione vaticana ha dato effettivamente corso a quanto concordato.

Gli oneri della Parte Italiana per la parte televisiva sono stati soddisfatti, mentre per quanto riguarda la parte radiofonica relativa al trasporto da parte di un operatore di rete nazionale DAB lo Stato italiano è a tutt'oggi inadempiente.

Con questa norma, al fine di dare attuazione all'Accordo, si stanzia una somma da destinare all'operatore di rete radiofonico DAB che trasporterà lo Stato città del vaticano in analogia con quanto fatto per dare attuazione alla parte televisiva dell'accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma in esame incide sulla normativa nazionale, in particolare su:

- art. 1, comma 303 della legge 30 dicembre 2018, n. n. 145
- articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15
- articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73
- articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220
- dell'articolo 2, comma 1, lett. f-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022
- articolo 54-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

 Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

I commi 5 e 6 dell'art.12, danno attuazione ad un accordo internazionale tra lo stato italiano e Città del Vaticano.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

 Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

La norma in esame incide sulla normativa nazionale, in particolare su:

- art. 1, comma 303 della legge 30 dicembre 2018, n. n. 145
- articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15
- articolo 11-quater, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73
- articolo 54-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di revivescenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi.

Per i commi 5 e 6 dell'art.12 sarà necessario effettuare una procedura per individuare un operatore di rete nazionale DAB che trasporti lo stato Città del Vaticano.

I termini previsti per predisporre la procedura di gara sono congruenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche.

**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI: articolo 13

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Si fa ricorso allo strumento del decreto-legge in considerazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, che rivestono carattere di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in quanto la proroga dei termini legislativi in scadenza delle disposizioni indicate nell'articolo 13 è necessaria per garantire i servizi resi dal MAECI ai concittadini all' estero (comma 1), il sostegno alle imprese esportatrici danneggiate dalla guerra in Ucraina (commi 2 e 3) il raggiungimento di obiettivi di politica estera nel campo della ricerca (comma 4) e in aree di crisi (comma 5).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 13 prevede la proroga delle seguenti disposizioni:

- il comma 1 estende al 31 dicembre 2023 il termine per la registrazione e l'accesso ai servizi in rete della Farnesina soltanto con Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal decreto milleproroghe 2021 (DL 183/2020). Inoltre, proroga il termine per l'accesso ai portali della Farnesina per coloro che sono già registrati con credenziali proprie al 31 marzo 2024, termine attualmente fissato al 31 marzo 2023. Si consente, in tal modo, ai cittadini italiani residenti all'estero di continuare ad accedere ai servizi in rete del MAECI, con credenziali diverse da SPID, CIE o dalla CNS, in considerazione della difficoltà di ottenere l'identità digitale all'estero;
- i commi 2 e 3, a seguito dell'intervenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 2022/C 426/01), estendono fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" e "Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e dell'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- il comma 4 proroga i poteri speciali della Regione Emilia previsti dall'articolo 48, comma
 5, decreto-legge 34/2020 per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna
- il comma 5 prevede anche per l'anno 2023 la riassegnazione al bilancio del MAECI di fondi precedentemente destinati al sostegno di forze armate e di sicurezza afghane, affinché possano essere utilizzati per interventi di aiuto e di assistenza in altre aree di crisi, anche in considerazione del perdurare della guerra in Ucraina, in considerazione del fatto che il completo versamento dei fondi all'entrata non è stato ancora ultimato. La riassegnazione è stata introdotta dall'articolo 38, comma 1 del decreto-legge 17/2022-disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale e riguardava solo l'anno 2022. La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, è stato necessario richiedere quindi il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in oggetto apporta emendamenti alle seguenti disposizioni:

Il comma 1 modifica l'articolo 14, comma 2 del decreto milleproroghe 2021 (DL 183/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,

I commi 2 e 3 modificano rispettivamente l'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e l'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 4 modifica l'articolo 48, comma 5, decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

Il comma 5 modifica l'articolo 38, comma 1 del decreto-legge 17/2022- convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non ricorrono rilegificazioni, né è possibile delegificare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo del provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Sulle materie oggetto del provvedimento non sono ravvisabili linee prevalenti comuni tra gli altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non reca nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
- Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le diposizioni previste dall'articolo 13.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati e i riferimenti statistici sono stati utilizzati a pieno.

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA:</u> ARTICOLI 1, commi 2, lettera a) e commi 8, 9, 10 e 11; 2, comma 2, lettera c); 14.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della Difesa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> il quadro normativo della materia risiede nell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Essa ha previsto, per gli anni 2010 e 2011, che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco procedessero ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La stessa facoltà assunzionale è stata, poi, fissata al venti per cento per il triennio 2012-2014, al cinquanta per cento per l'anno 2015 e, infine, al cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Inoltre, l'articolo 1, comma 381, della legge n. 145 del 2018, ha previsto – per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - l'autorizzazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia (comprese 362 unità della Polizia penitenziaria), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro determinati limiti di spesa (previsti al comma 384: euro 4.938.908 per il 2019; euro 44.385.335 per il 2020; euro 99.691.180 per il 2021; euro 148.379.880 per il 2022; euro 197.050.480 il 2023; euro 240.809.990 per il 2024; euro 249.211.968 per il 2025; euro 251.673.838 per il 2026; euro 253.944.548 per il 2027; euro 256.213.218 per il 2028 e euro 257.910.130 annui a decorrere dal 2029)

Con specifico riferimento all'Arma dei carabinieri, le lettere a), b), c), d) ed e), del citato comma 381, prevedono un numero massimo di assunzioni - pari a 427 unità - rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

In tale contesto – proprio per quanto concerne l'Arma dei carabinieri - è emerso il dato fattuale dell'impossibilità di esercitare, negli anni 2020, 2021 e 2022 la facoltà assunzionale prevista.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11</u> la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, a causa di diversi fattori non ha ancora avuto espressione compiuta.

Tale proroga consente alla Difesa di non pregiudicare la possibilità di reclutare unità di personale particolarmente qualificato.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) la proroga è finalizzata a conservare in bilancio, per l'anno 2023, le somme non utilizzate nel 2022 per un importo non superiore a 600.000 euro per il Ministero dell'interno e non superiore a 500.000 euro per il Ministero della difesa destinate al contributo economico da erogarsi in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> la proroga è motivata dalla necessità di effettuare, nei tempi, tutti gli atti prodromici del procedimento elettivo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> il quadro normativo in tale materia è dato, *in primis*, dal citato articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che reca la disciplina della programmazione delle assunzioni, elaborata secondo il cd. *turn over* al cento per cento, a decorrere dall'anno 2016, nonché, poi, dai successivi provvedimenti di assunzione straordinaria garantiti dalle leggi di bilancio 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre che dai decreti legge n. 162 del 2019 (articolo 19, comma 1) e n. 146 del 2021 (articolo 13, comma 5).

Il comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) prevede che sia autorizzata (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008), l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno (nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299), per un numero massimo, in particolare – lettere *c*) e *d*) – pari a: 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera *c*).

L'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto – per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - ferma restando la disciplina generale prevista dagli articoli 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - l'autorizzazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia (comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno (entro i limiti di spesa di cui al comma 384).

Le lettere *b*) e *c*), del citato comma 381, prevedono un numero massimo di assunzioni – in particolare – lettera *b*) pari a: 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria, (lettera *c*) pari a 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*), all'articolo 19, comma 1, ha previsto l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per un numero massimo, in particolare – lettera *a*) – pari a: 78 unità per 1'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo della polizia penitenziaria. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 19 dispone che, per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma sia autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, 25 unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori 25 unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui

all'articolo 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 984 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), dispone l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo, previsto alla lettera *a*), pari a 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.

Le modalità delle descritte assunzioni sono disciplinate al comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nel dettaglio, tali assunzioni vengono autorizzate in base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, ossia adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, le stesse assunzioni devono avvenire su richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie nonché dall'individuazione delle unità da assumere e degli oneri correlati, asseverate dai relativi organi di controllo.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 il quadro normativo nazionale è regolato dall'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* e l'articolo 2259-ter Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare*; dall'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* e dall'articolo 11, comma 1, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104 recante *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'articolo 2, comma 2, lettera c), è finalizzato a garantire la concreta attuazione delle previsioni previste dai già richiamati articoli 74-bis e 74-ter, introdotti dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, che si inserisce, come noto, nel filone della decretazione d'urgenza volto a far fonte alla situazione emergenziale in atto, anche mediante l'adozione di misure assistenziali per vittime del contagio da COVID-19. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> il quadro normativo nazionale è regolato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare* nonché dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.*

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> il provvedimento reca una disposizione normativa che incide, in termini di modificazione, sull'articolo 259, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020 e sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

In particolare viene prorogata, al 31 dicembre 2023, la facoltà assunzionale prevista dal citato articolo 259, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

L'articolo 1, commi 9, 10 e 11, differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 305, della legge n. 145 del 2018 (senza novellare la norma); modifica l'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'<u>articolo 2, comma 2, lettera c)</u>, modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

L'articolo 14 differisce (senza novellare la norma) il termine recato dall'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni di interesse non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Per le disposizioni in esame è stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe a quelle oggetto delle disposizioni in parola.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento con riferimento alle norme di interesse.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario per le norme di interesse.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia, per quanto di interesse.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- Il provvedimento, per quanto di competenza, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto di competenza, non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto di competenza, non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Per quanto di competenza, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto in altri Stati membri dell'Unione Europea rilevanti ai fini dell'intervento previsto dal provvedimento.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni di interesse non introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
- E' stata verificata, per quanto di competenza, positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente intervento.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La modifica alle disposizioni vigenti di competenza prevista dal presente intervento è introdotta mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa (<u>ad esclusione dell'articolo 1, comma 9 e dell'articolo 14</u>).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni di competenza del presente intervento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il presente intervento, per la parte di competenza, non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto delle disposizioni di interesse.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 il presente intervento normativo prevede la proroga dell'adozione del successivo atto di assunzione riferito all'Arma dei carabinieri, in relazione alle facoltà assunzionali di cui articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 e ai i successivi provvedimenti di assunzione straordinaria garantiti dalle leggi succedutesi nel tempo¹; ciò in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021; data l'impossibilità di esercitarle negli anni 2020, 2021 e 2022, le stesse potranno essere esercitate entro il 31 dicembre 2023, pur mantenendo la decorrenza dall'anno 2022 e la riferibilità al piano assunzioni 2021, redatto sulla base delle cessazioni 2020.

L'articolo 1, commi 9, 10 e 11 prevede l'adozione dei successivi atti correlati all'assunzione.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c), non sono previsti atti successivi che non siano quelli procedimentali volti alla liquidazione del beneficio economico.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> non sono previsti atti successivi che non siano quelli inerenti il procedimento elettorale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto degli interventi non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella medesima materia sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione della Difesa (per l'articolo 2, comma 2. lettera c), si fa riferimento alla competenza di questo Dicastero)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT: ARTICOLO 16

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

¹ In particolare, come già evidenziato, per l'Arma dei carabinieri si tratta:

⁻ dell'art. 1, co. 287, L. 205/2017;

⁻ dell'art. 1, co. 381, L. 145/2018;

⁻ dell'art. 19, co. 1, D.L. 162/2019;

⁻ dell'art. 13, co. 5, D.L. 146/2021.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

L'intervento si pone come obiettivo quello di ritardare l'entrata in vigore dei della normativa in tema di lavoro sportivo e di abolizione del vincolo sportivo, di cui al Dlgs 36/2021 e al decreto correttivo 163/2022. La ratio di tale intervento va individuata nella necessità di allineare il termine di entrata in vigore del provvedimento (prima 1°gennaio 2023, ora 1° luglio 2023) alla stagione sportiva, che per quasi tutti gli sport non coincide con l'anno solare, ma ha termine all'inizio dell'estate. In tal modo si eviterebbero modifiche in corso di vigenza di contratti e prestazioni, consentendo una partenza ex novo per la stagione sportiva 23/24, con tutte le norme pienamente in vigore.

L'intervento si pone altresì gli obiettivi di: prorogare gli attuali organi dell'Istituto per il Credito Sportivo, al fine di non interrompere la continuità della gestione, in attesa della conclusione del processo che porti alla trasformazione della Banca in spa; disporre una proroga al 31 dicembre 2024 per le concessioni, scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali; consentire a Sport e Salute di trattenere le somme avanzate rispetto ai fondi stanziati per l'erogazione di contributi emergenziali in favore dei collaboratori sportivi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118
- articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15
- Legge 1295 del 24 dicembre 1957
- articolo 44, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
- articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Viene modificato l'art. 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel provvedimento appaiono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi comunitari e delle direttive comunitarie in materia di appalti e in materia ambientale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non prevede l'introduzione di nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si ricorre alla tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15,

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non dispone alcuna abrogazione espressa e non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

 Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stata commissionata all'Istituto nazionale di statistica apposita elaborazione statistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDITORIA: ARTICOLO 17

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. Il provvedimento si compone di cinque commi.

Il primo comma proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 237 del 1954, nell'interpretazione autentica recata dall'art. 55, c. 24, L. n° 449/1997, la Presidenza del Consiglio dei ministri svolge il ruolo di "centrale di committenza" acquisendo servizi di informazione primaria a beneficio delle Amministrazioni statali, nel rispetto del pluralismo informativo, secondo modalità che si sono evolute nel tempo. I contratti oggi in essere fra la PCM e le Agenzie di stampa sono stati stipulati in esito a procedure di gara esperite nel 2017.

La durata dei contratti fissata dai disciplinari di gara era di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 30 mesi, fino al mese di settembre 2020. Tale scadenza è stata prorogata per legge fino al 31 dicembre 2022: nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 ha infatti autorizzato la Presidenza

del Consiglio dei ministri, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti stipulati con le agenzie di stampa; successivamente, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021 dal decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, al 30 giugno 2022 dal decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 228 ed al 31 dicembre 2022 dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del citato decreto legge n. 228 del 2021.

Nell'introdurre la sopra citata proroga dei contratti al 31 dicembre 2022, l'art. 14 del decreto legge n. 228 del 2021 ha contestualmente istituito la "Commissione per l'individuazione delle modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

La Commissione è stata costituita con DPCM del 7 febbraio 2022 ed ha concluso i suoi lavori il 27 giugno 2022, in prossimità del termine della precedente legislatura, inviando alle Autorità politiche la propria "Relazione conclusiva", nella quale si riportano gli esiti dell'istruttoria e delle audizioni svolte e si delineano alcune proposte.

Il 21 luglio 2022 sono state sciolte le camere e il nuovo esecutivo, formatosi in esito alle elezioni politiche del 25 settembre, si è insediato il 22 ottobre 2022; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria è stato nominato il 31 ottobre 2022.

Di conseguenza, al fine di consentire al nuovo esecutivo tempi idonei per un adeguato approfondimento su un tema complesso di rilevanza costituzionale, il provvedimento in esame dispone una proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti in essere per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa in esito alle procedure competitive del 2017, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione.

Inoltre, le diposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale inervento si rende necessario per consentire alle amministrazioni dello Stato e alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., di acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, c. 2 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati. Infine, l'intervento consentirà alle stesse amministraizoni, di acquistare servizi di carattere carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa diverse da quelle di rilevanza nazionale, attraverso la procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la procedura aperta, di cui agli articoli 62 e 60 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disciplina italiana relativa all'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni si caratterizza per l'acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, come interpretato dall'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449. L'acquisizione è preceduta da una ricognizione generale dei

fabbisogni condotta dal Dipartimento dell'Informazione ed editoria presso tutte le amministrazioni statali interessate.

Fino al 2016, anno in cui è entrato in vigore il Dlgs n. 50 contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei servizi giornalistici e informativi alle agenzie di stampa è sempre stato disposto, dapprima a trattativa privata (art. 7, co. 2 lett. b) d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157), e, in seguito, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 57, co. 2 lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n.163).

A seguito delle gare, esperite nel 2017, sono stati stipulati i 15 contratti attualmente in essere, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi rivoli alla rete consolare del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

Come riportato I paragrafo precedente, la durata dei contratti è stata successivamente prorogata per legge, da ultimo fino al 31 dicembre 2022 dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione decreto legge n. 228 del 2021.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulla scadenza di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali in quanto è volto a garantire il pluralismo dell'informazione esplicitamente tutelato dall'articolo 21 della Costituzione stessa.

- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali
 Non rilevante.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione
 Non rilevante.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

 Non rilevante.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non ci sono progetti di leggi su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In tema di rilevanza della pluralità delle fonti di informazione, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato che il "diritto all'informazione "va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 Cost. sia qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 206 del 2019).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento consiste nel differimento della scadenza di un termine legislativo relativo alla durata dei contratti in essere con le Agenzie di stampa stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'istituzione di una procedura per l'individuazione delle Agenzie di "rilenaza nazionale". Non si rilevano contrasti con la normativa europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non rilevante.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali Non rilevante.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

 Non rilevante.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto
 Non rilevante.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea Non rilevante.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento introduce la definizione Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

L'intervento normativo in oggetto modifica il comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituendo le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023".

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non rilevante.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
- Nessun effetto abrogativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nessun effetto retroattivo o di reviviscenza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Nessuna delega aperta sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in oggetto prevede l'adozione di un decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'editoria al fine di individuare le Agenzie di "rilevanza nazionale" entro un termine congruente con il differimento della scadenza della durata dei contratti in essere con le Agenzie di stampa stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario commissionare dati statistici.

<u>DISPOSIZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA:</u> ARTICOLO 21

Referente dell'amministrazione competente: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge recepisce la ravvisata necessità di prorogare, fino al 31 gennaio 2024, la norma (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2015), volta a potenziare gli strumenti di prevenzione, contrasto e repressione della minaccia del terrorismo internazionale, in particolare di matrice jihadista – che disciplina la possibilità di:

- estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: assistenza agli associati, arruolamento, addestramento, istigazione, apologia, effettuate anche con mezzi informatici e/o telematici, nonché finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate di supporto per le esigenze degli Organismi di informazione per la sicurezza;
- utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, all'Autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza;
- deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia laddove l'appartenente agli Organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

L'articolo 21, comma 2, del decreto-legge è volto ad assicurare la ravvisata esigenza di prorogare, fino al 31 gennaio 2024, la disposizione (articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 144/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2005), che disciplina la possibilità per

il personale degli Organismi di informazione per la sicurezza di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo in cui interviene il presente decreto-legge è delineato dai seguenti provvedimenti:

- il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
- il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
- la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge è volta a prorogare, fino al 31 gennaio 2024, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7/2015. Tale disposizione è stata già prorogata:

- dall'articolo 1, comma 1120, lettera d), della legge n. 205/2017;
- dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 183/2020;
- dall'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 228/2021.

La disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge è volta a prorogare, fino al 31 gennaio 2024, il termine di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 144/2005. Tale disposizione, introdotta dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 7/2015 è stata già prorogata:

- dall'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21);
- dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19);
- dall'articolo 1, comma 1120, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- dall'articolo 1, comma 1131, lettera g), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8);
- dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 228/2021.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali poiché incide sulla materia "sicurezza dello Stato", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di intervento normativo recante novelle a disposizioni normative di rango primario, si esclude che il presente decreto-legge possa costituire una rilegificazione ovvero che possa qualificarsi quale intervento di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto, né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non impatta sull'ordinamento eurounionale. In particolare, non si ravvisano elementi di incompatibilità in quanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea, la materia della "sicurezza nazionale" resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non ci sono elementi da evidenziare rispetto alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative né richiama altre definizioni normative in contrasto con quelle già in uso.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
- Il decreto-legge fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.
- Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella in quanto le disposizioni del decreto-legge introducono modifiche testuali di atti legislativi vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non abroga disposizioni.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo, né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono presenti deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni del decreto-legge non prevedono atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

**

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministri senza portafoglio: per la pubblica amministrazione; per la protezione civile e politiche del mare; per lo sport e i giovani. Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dell'interno; della difesa; della giustizia; dell'economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale; della Salute; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della cultura.

Per le disposizioni di cui all'articolo 21 è stata dichiarata l'ESCLUSIONE dall'AIR e, inoltre, per le disposizioni di cui all'articolo 13 commi da 2 a 5, 16 commi 3 e 5, e 17 è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR".

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Ministero dell'economia e delle finanze (articoli 1, commi 2, 3, 4 lett. c), 8, 12, 13, 14; 3, commi 1 e 4 da pag. 2 a pag. 7).
- 2) Ministero dell'interno (articoli 1, comma 2, lett a), 3, 4 lett. b), 15, 21; articolo 2, commi 1, 2 lett. a) b) c), 3, 4, 5 e 6, 7 e 8, 9; articolo 3, comma 4; articolo 9, comma 1, lett. a) da pag. 7 a pag. 33).
- 3) Ministero della salute (articolo 4 da pag. 33 a pag. 49).
- 4) Ministero dell'istruzione e del merito (articoli 1, comma 7; articolo 5 da pag. 40 a pag. 49).
- 5) Ministero dell'università e della ricerca (articoli 1, comma 7; articolo 6 da pag. 49 a pag. 63).
- 6) Ministero della cultura (articolo 1, comma 18; articolo 7 da pag. 63 a pag. 74).
- 7) Ministero della giustizia (articoli 1, commi 1 e 8; ed articolo 8 da pag. 74 a pag. 84).
- 8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articoli 11 da pag. 84 a pag. 101).
- 9) Ministero delle imprese e del made in Italy (articoli 4, commi 4 e 5; articolo 12 da pag. 101 a pag. 105).
- 10) Ministero della difesa (articolo 14 da pag. 105 a pag. 111).
- 11) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 15 da pag. 111 a pag. 116).
- 12) Ministro per lo sport e i giovani (articolo 16 da pag. 116 a pag. 118).

Relazione AIR Articoli: 1, commi 2, 3, 4 lett. c), 8, 12, 13, 14; 3, commi 1 e 4.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articoli 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

La norma proposta – attraverso la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini attualmente fissati al 31 dicembre 2022 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche e per la concessione ove prevista delle relative autorizzazioni ad assumere – è volta a favorire le capacità di reclutamento delle Amministrazioni pubbliche, anche in considerazione della particolare fase di rafforzamento delle stesse, specie sotto il versante delle risorse umane, per rispondere efficacemente ai compiti istituzionali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in conseguenza dall'emergenza epidemiologica.

La stessa emergenza epidemiologica ha, fra l'altro, avuto difatti un significativo impatto sulla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di utilizzare le proprie facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie nei termini previsti dall'ordinamento vigente, rendendosi pertanto opportuna la possibilità di consentire loro l'utilizzazione, anche per l'anno 2023 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate, avvalendosi della disponibilità dei *budget* già accantonati o accordati da disposizioni normative precedenti.

La norma proposta è volta altresì a prorogare all'anno 2023 la scadenza del termine autorizzatorio a bandire procedure concorsuali e/o ad assumere personale a tempo indeterminato per il Ministero dell'economia e delle finanze da specifiche disposizioni normative. Tale proroga si rende necessaria sia in considerazione degli effetti della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'Amministrazione di avviare tempestivamente le relative procedure concorsuali, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, sia in considerazione delle tempistiche procedurali delle selezioni concorsuali in alcuni casi non allineate con i termini temporali fissati dal Legislatore per l'efficacia dell'autorizzazione ad assumere.

Tale proposta di norma è pertanto finalizzata a favorire le capacità di reclutamento del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in considerazione della particolare fase di rafforzamento dello stesso, specie sotto il versante delle risorse umane, anche per rispondere efficacemente ai compiti istituzionali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare si propone la proroga all'anno 2023:

- del termine per l'assunzione di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia per il quale è stato regolarmente bandito il concorso nell'anno 2021 ed è attualmente in via di conclusione, i cui vincitori saranno assunti presumibilmente nei primi mesi del 2023;
- del termine, attualmente fissato per l'anno 2022 dall'articolo 7-bis, comma 1, del convertito decretolegge 9 giugno 2021 n. 80, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere un contingente di personale non dirigenziale allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR. Anche in questo caso le procedure sono in via di completamento e le assunzioni sono previste per l'anno 2023;
- del termine, attualmente fissato per il biennio 2021-2022, previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233 entro il quale il Ministero è autorizzato a reclutare un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La proroga si estende al primo periodo dell'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dei termini, attualmente fissati per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 11, lett.a) e b) per l'assunzione di 20 unità di personale dirigenziale e 50 unità di personale non dirigenziale nel quadro della riforma della giustizia tributaria.
- Articolo 3, comma 1

Il provvedimento è diretto a prorogare i termini di prossima scadenza tra cui rientra anche quello relativo alla dichiarazione IMU enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019.

Articolo 3, comma 4

L'analisi dell'intervento normativo previsto dalla proposta normativa tiene conto della fatto che trattasi di una mera estensione di una previsione normativa già vigente da quasi dieci anni (art. 3 comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per quanto riguarda i canoni dovuti dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articoli 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

Si rinvia al paragrafo sopra rappresentato in materia di sintesi dell'AIR.

Articolo 1, comma 8

Il quadro normativo di riferimento, in tema di facoltà assunzionali della Guardia di finanza, è attualmente rappresentato:

- dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), il quale, all'articolo 66, comma 9-bis, prevede, tra l'altro, che le Forze di polizia possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
- dalle leggi 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145, 30 dicembre 2020, n. 178, e 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dai decreti-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e 21 ottobre 2021, n. 146, che autorizzano, tra l'altro, l'assunzione straordinaria di personale della Guardia di finanza, per l'anno 2022, per un contingente massimo, rispettivamente, di:
- · 325 unità [art. 1, comma 287, lettera e), della legge n. 205/2017];
- · 227 unità [art. 1, comma 381, lett. d), della legge n. 145/2018];
- 300 unità [art. 1, comma 984, lett. b), della legge n. 178/2020];
- 20 unità [art. 19, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 162/2019];
- 45 unità [art. 16-septies, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 146/2021].

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad autorizzare le anzidette facoltà assunzionali per l'anno 2022 risulta a oggi in fase di predisposizione.

In tale contesto, al fine di garantire un regolare flusso di alimentazione del personale, con benefici sia in termini di tempistica della selezione che di ottimale utilizzo degli Istituti di istruzione del Corpo, si propone che le assunzioni di personale della Guardia di finanza autorizzate per l'anno 2022 possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 3, comma 1

La norma si inserisce in un contesto di necessità di prorogare il termine di presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019 sul presupposto che è in via di definizione il nuovo modello dichiarativo in questione il quale deve essere utilizzato anche dai contribuenti che per l'anno 2021 hanno eventualmente beneficiato delle esenzioni in virtù del degli Aiuti di Stato concessi attraverso il cosiddetto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19" e successive modifiche.

Dette esenzioni, come è avvenuto per l'altro modello dichiarativo IMU, approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze 29 luglio 2022, che riguarda gli enti commerciali e le persone fisiche, necessitano di un apposito campo che si distingue da quello generale che racchiude tutte le esenzioni relative all'IMU.

Articolo 3, comma 4

L'intervento normativo in questione non presenta particolari criticità essendo finalizzato ad estendere anche per il 2023 la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per quanto riguarda i canoni dovuti dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Articoli 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

L'obiettivo primario della proposta è quello di favorire le capacità di reclutamento delle Amministrazioni pubbliche / Ministero dell'economia e delle finanze, quale componente fondamentale per assicurare la piena funzionalità delle stesse, anche in ottica di riforme istituzionali e possibilità di rispondere efficacemente ai diversi compiti e funzioni derivanti dal PNRR.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento. Sotto un versante quantitativo la norma proposta non amplierebbe, rispetto all'ordinamento vigente, le capacità assunzionali delle Amministrazioni pubbliche / Ministero dell'economia e delle finanze, ma consentirebbe alle stesse di poter fruire delle relative attuali capacità, sia in termini autorizzatori che di disponibilità finanziarie, in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello attualmente previsto.

Articolo 1, comma 8

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente disegno di legge sono indicati al paragrafo 1.

2.2Indicatori

Gli indicatori e i valori di riferimento sono rappresentati dalle assunzioni, entro il 31 dicembre 2023, di personale della Guardia di finanza, con riferimento alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie afferenti all'anno 2022.

Articolo 3, comma 1

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intento è quello di permettere ai contribuenti di presentare per l'anno 2021 un modello dichiarativo che consenta un più agevole controllo da parte del comune delle specifiche esenzioni di cui hanno eventualmente goduto nell'anno 2021.

2.2. Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore è rappresentato dal parallelo che si può effettuare con il Modello dichiarativo approvato con D.M. 29 luglio 2022, che garantisce ai comuni maggiori e più chiare informazioni in merito ai dati dichiarati. L'importanza della proroga è stata anche rappresentata dalle software house che collaborano per l'elaborazione del modello dichiarativo.

Articolo 3, comma 4

2.1 Obiettivi generali e specifici

Garantire il mantenimento delle misure volte al perseguimento delle esigenze prioritarie di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

I risparmi di spesa conseguiti a partire dal 2012 (anno di entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95), originariamente stimati in circa 20 milioni di euro annui, sono a disposizione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto attiene l'anno in corso, gli stessi sono di difficile quantificazione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO.

Articoli 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

Per le motivazioni rappresentate, non si configurano soluzioni alternative alla proposta in oggetto, considerata la necessità di intervenire in chiave modificativa su disposizioni di rango primario.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Comportando il rafforzamento quantitativo e qualitativo del capitale umano in servizio presso le Amministrazioni pubbliche una maggiore capacità delle stesse di rispondere con efficacia ai compiti istituzionali loro assegnati dall'ordinamento, ne conseguono evidenti esternalità positive per l'intera collettività.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): dal rafforzamento della capacità in termini di capitale umano delle Amministrazioni pubbliche, derivano evidenti vantaggi per l'intera collettività, fra cui anche le PMI;
- B. Effetti sulla concorrenza: non si rilevano esternalità dirette sulla concorrenza. Altresì, il rafforzamento di Amministrazioni pubbliche istituzionalmente operanti nel settore della concorrenza, che possono avvalersi della norma proposta, configura potenziali benefici anche per tale ambito di intervento pubblico.
- C. Oneri informativi: la norma proposta non necessita di oneri informativi nei confronti di particolari categorie.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: la proposta normativa non presenta profili di contrasto con il diritto euro-unitario e si pone in linea con il principio di autonomia istituzionale dei singoli Paesimembri.

Articolo 1, comma 8

Tenuto conto di quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo che risulta invece necessaria per procedere alle assunzioni previste per il 2022 per il Corpo della guardia di finanza, oltre che risulta comportare vantaggi valutabili sia in termini di tempistica della selezione che di ottimale utilizzo degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza.

Nell'ambito del processo di valutazione non sono stati riscontrati svantaggi dall'opzione prescelta e non sono stati ravvisati fattori di criticità che possano incidere sui prevedibili effetti positivi del provvedimento.

Per le ragioni sopra esposte, non risulta praticabile la cd. "opzione zero".

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari: nessuno.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno.
- B. Effetti sulla concorrenza: nessuno.
- C. Oneri informativi: nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento non recepisce direttive europee.

Articolo 3, comma 1

L'opzione normativa prescelta è quella più idonea ad assicurare i vantaggi immediati per i soggetti interessati, poiché consente di disporre da parte degli enti locali di un più valido strumento di verifica e accertamento del corretto adempimento tributario da parte dei contribuenti.

Si deve altresì segnalare che i contribuenti attraverso la disponibilità del nuovo modello da presentare entro il 30 giugno sarebbero sollevati da eventuali richieste specifiche da parte degli enti locali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

L'intervento normativo non ha effetti su soggetti che possono rientrare tra le PMI.

B. Effetti sulla concorrenza.

Le misure lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi:

non vengono introdotti e/o eliminati oneri informativi a carico di cittadini ed imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

l'intervento non recepisce direttive europee.

Articolo 3, comma 4

La mancata estensione al 2023 della previsione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, avrebbe comportato la rinuncia ai risparmi di spesa dalla stessa derivanti a fronte dell'assenza di controindicazioni in merito.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per gli anni 2012-2015, era stato stimato un risparmio di circa 20 milioni di euro/annui derivanti dal mancato adeguamento ISTAT dei contratti in essere, nonché quelli di nuova sottoscrizione, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

- **3.2** Impatti specifici: la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 95/2012 di cui si estende l'efficacia si applica:
- in favore di tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- nei confronti di tutti i proprietari, persone fisiche o giuridiche, di immobili condotti in locazione passiva dalle suddette amministrazioni;
- in relazione a tutti i contratti, sia in essere che di prossima stipulazione.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

• Articoli 1, co. 2, 3, 4, lett. c), 12, 13, 14

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio in esame sono le varie Amministrazioni pubbliche, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento rientra nei compiti istituzionali già affidati in materia alle singole Amministrazioni pubbliche, in termini di programmazione del fabbisogno del relativo personale, nonché al

Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.

Articolo 1, comma 8

4.1Attuazione

Alle disposizioni contenute nell'intervento normativo in rassegna darà attuazione il Comando generale della Guardia di finanza, che ne è, quindi, responsabile.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Guardia di finanza, nelle forme e con gli strumenti in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 1

4.1 Attuazione

La misura risulta immediatamente applicabile e non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

4.2 Monitoraggio

La norma non comporta la necessità di un successivo monitoraggio, dal momento che si tratta di una disposizione che introduce un termine di scadenza più vantaggioso per i contribuenti.

Articolo 3, comma 4

4.1 Attuazione

L'intervento estende l'applicazione di una norma in vigore dal 2012 che ha già trovato, pertanto, attuazione senza particolari problematicità.

4.2 Monitoraggio

Continuerà il monitoraggio eventualmente in essere relativamente all'art. 3 c. 1 del D.L 95/2012.

Relazione AIR: Art. 1, comma 2, lett a); Art. 1, comma 3; Art. 1, comma 4, lett. b); Art. 1, comma 15; Art. 1, comma 21; Art. 2 comma 1; Art. 2, comma 2, lett. a); Art. 2, comma 2, lett. b), Art. 2, comma 2, lett. c) e comma 9; Art. 2, comma 3; Art. 2, comma 4; Art. 2, commi 5 e 6; Art. 2, commi 7 e 8; Art. 3, comma 4; Art. 9, comma 1, lett. a).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

- Articolo 1, comma 2, lett. a)

(Proroga di termini relativi a procedure non ancora concluse per l'assunzione di personale dei vari ruoli del Ministero dell'interno)

L'intervento si rende necessario per consentire all'Amministrazione di continuare ad utilizzare sino al **31/12/2023** le risorse assunzionali correlate alla cessazione dal servizio di unità di personale dell'Amministrazione civile, verificatesi nel periodo compreso tra il **2016** ed il **2021**, al fine di realizzare le previste procedure concorsuali.

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. L'unico destinatario diretto è il Ministero dell'interno.

Il citato intervento è finalizzato a consentire all'Amministrazione di arginare le criticità derivanti dalla cessazione dal servizio di unità di personale dell'Amministrazione civile, attingendo alle risorse finanziarie in parte già autorizzate, per l'assunzione di nuovo personale, garantendo, in rapporto al numero delle cessazioni intervenute, un opportuno ricambio generazionale.

- Articolo 1, comma 3

(Proroga al 31 dicembre 2023 dell'utilizzo delle risorse aggiuntive ex art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 assegnate al Ministero dell'interno con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 aprile 2018).

L'intervento si rende necessario per garantire all'Amministrazione la disponibilità delle risorse aggiuntive previste nell'ex art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non ancora utilizzate, in riferimento alle quali il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno autorizzato l'assunzione di n. 162 unità di personale non dirigenziale dell'Area III, posizione economica F1 (per scorrimento graduatoria di concorso già espletato) e n. 4 unità nell'Area II, posizione F2 (per scorrimento graduatoria di concorsi di altre amministrazioni) nonché a indire procedure concorsuali per l'assunzione di n. 150 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, F1, e di n. 50 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale seconda, F2.

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. L'unico destinatario diretto è il Ministero dell'interno.

Il citato intervento è finalizzato a consentire all'Amministrazione di arginare le criticità derivanti dalla cessazione dal servizio di unità di personale dell'Amministrazione civile, attingendo alle risorse finanziarie in parte già autorizzate, per l'assunzione di nuovo personale, garantendo, in rapporto al numero delle cessazioni intervenute, un opportuno ricambio generazionale.

- Articolo 1, comma 4, lett. b)

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere concessa al Ministero dell'interno fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'intervento si rende necessario per consentire all'Amministrazione di procedere all'assunzione di unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. L'unico destinatario diretto è il Ministero dell'interno.

Il citato intervento è finalizzato a consentire all'Amministrazione di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, unità di personale dell'Amministrazione civile, al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, e a favorire un indilazionabile ricambio generazionale sia per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali che per quello appartenente alle qualifiche non dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno, a fronte di un consistente fenomeno di cessazioni dal servizio.

Articolo 1, comma 15

(Proroga al 31 dicembre 2023 delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022)

L'intervento si rende necessario per consentire all'Amministrazione di procedere all'assunzione di: n. 16 unità di personale dirigente, appartenente alla qualifica iniziale della carriera prefettizia; 36 unità di personale dirigenziale contrattualizzato di seconda fascia; n. 1151 unità di personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionale terza, posizione economica F1; n. 295 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionale seconda, posizione economica F2, per le quali questa Amministrazione è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinques, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. L'unico destinatario diretto è il Ministero dell'interno.

Il citato intervento è finalizzato a consentire all'Amministrazione di arginare le criticità derivanti dalla cessazione dal servizio di unità di personale dell'Amministrazione civile, attingendo alle risorse finanziarie in parte già autorizzate, per l'assunzione di nuovo personale, garantendo, in rapporto al numero delle cessazioni intervenute, un opportuno ricambio generazionale.

- Articolo 1, comma 21

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

La proposta normativa prevede la proroga dell'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato presso il Ministero dell'interno per garantire le attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali, agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. Destinatario diretto è il Ministero dell'interno a seguito delle disposizioni di cui all'art. 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha disposto ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilisce all'art. 16 "il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR".

La proroga viene richiesta al fine di consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando RIPAM del 9 agosto 2021 per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica, profili vari.

- Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per il completamento del collegamento inter-Amministrazioni, volto al rinnovo del permesso di soggiorno)

La disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

La legge 29 giugno 2022, n. 79 – recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" -, ha disposto, all'articolo 19-bis, la modifica dell'articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del "31 dicembre 2022" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17.

Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.

Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

- Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019)

La proposta normativa è finalizzata a prorogare la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto ministeriale dell'11 giugno 2019, n. 310, è stata, infatti, pubblicata e approvata la graduatoria della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd. stabilizzazione).

Da tale graduatoria, negli anni dal 2022 al 2025, si attingerà, a legislazione vigente, per procedere a un numero complessivo di assunzioni straordinarie di 235 unità, pari alla quota parte del 30% di quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La graduatoria di cui trattasi, approvata nell'anno 2019, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in scadenza il 10 giugno 2022, prorogata con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al 31.12.2022.

A seguito della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui graduatoria è stata approvata con decreto ministeriale dell'11 giugno 2019, n. 310, si intende procedere nel corso del 2023 all'assunzione di 145 unità di personale con la qualifica di vigile del fuoco.

Articolo 2, comma 2, lett. b)

(Proroga della scadenza del periodo massimo di residenza in Italia, previsto dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 limitatamente ai titolari di patente di guida rilasciate nel Regno Unito)

La disposizione interviene nuovamente sul periodo massimo di un anno, previsto dall'art. 135, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada, da qui in poi anche "Codice" o "CdS"), per prorogarne la scadenza fino al 31 dicembre 2023, limitatamente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito ai

residenti in Italia alla data di entrata in vigore – 31 dicembre 2021 – del decreto decreto-legge n. 228/2021 (cd. "mille proroghe" o "proroga termini"), che ne ha già prorogato, con l'art. 2, comma 3, la validità fino al 31 dicembre 2022.

Secondo la disposizione del Codice sopra citata, infatti, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi "extra-UE" (qual è, dopo la "Brexit", il Regno Unito) possono, sulla base dei predetti titoli abilitativi, condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana.

Al riguardo, giova rammentare che l'Accordo sul recesso del Regno Unito (U.K.) dall'Unione europea (U.E.) è stato "accompagnato" da un regime transitorio, durante il quale i rapporti tra U.E. e U.K. si consideravano ancora regolati dalla normativa unionale.

Tale regime transitorio è terminato il 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale (fatta eccezione per le particolari condizioni stabilite, in diversi ambiti e settori, dal suddetto Accordo sul recesso), è quella di extra-unionali, cui si applica, tra altre, la disposizione di cui al sopra citato art. 135, CdS, con correlato obbligo di munirsi, decorso un anno dall'acquisizione della residenza, di una patente di guida italiana.

Tuttavia, in quel frangente, con specifico riguardo ai titoli abilitativi alla guida, venne condivisa l'interpretazione secondo cui il cennato termine di un anno decorreva dalla fine del periodo di transizione della "Brexit", cioè dal 31 dicembre 2020. Conseguentemente, si è ammesso che i titoli abilitativi concessi dalle Autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici – non più appartenenti all'Unione - conservassero efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Ciò nelle more della conclusione e dell'entrata in vigore di un Accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e la conversione dei titoli di guida, ai sensi dell'art. 136, CdS.

A quest'ultimo riguardo, tuttavia, pur risultando detto Accordo in una fase negoziale avanzata, è plausibile che entro il 31 dicembre 2022 (termine di scadenza dell'attuale proroga stabilita dal D.L. n. 228/2021) non sia ancora perfezionato il complesso *iter* per la sua conclusione, ratifica ed entrata in vigore, né completato il processo di conversione delle licenze di guida.

Inoltre, la stipula di tale Accordo, seppur stimata come probabile, deve sempre considerarsi, in linea teorica e fino alla sua finalizzazione, *incertus an* e non solo *incertus quando*.

Alla luce di ciò, in considerazione dell'immutata esigenza di procedere all'esecuzione del menzionato Accordo di recesso, la soluzione individuata, in via precauzionale e transitoria, è quella di estendere fino al 31 dicembre 2023 la scadenza del periodo previsto dall'art. 135, comma 1, CdS, già derogato dall'art. 2, comma 3, del sopra citato decreto "mille proroghe", fino al prossimo 31 dicembre.

Con il nuovo intervento di proroga proposto, pertanto, si consente pertanto ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, di poter circolare sul territorio italiano, fino al 31 dicembre 2023, con i suddetti titoli di guida britannici, secondo le regole stabilite dal ripetuto art. 135 del Codice per le patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

- Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Il provvedimento che si illustra reca l'autorizzazione all'impiego nel 2023 delle risorse, non utilizzate nel 2022, destinate al contributo economico da erogarsi in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto, per contagio da COVID-19 nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

L'intervento si rende necessario per consentire all'Amministrazione di completare l'erogazione del contributo in favore degli aventi diritto, in considerazione della complessità istruttoria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con specifico riferimento alla patologia in questione.

L'intervento ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno. L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 74-bis, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo volto ad erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e gestione della nota emergenza pandemica, deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19, per patologia contratta durante lo stato d'emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (pari a 1,5 milioni di euro).

Al fine di consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo, nelle more del completamento dell'*iter* di adozione del menzionato decreto, l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha autorizzato l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico in favore degli stessi soggetti sopra indicati.

Il decreto ministeriale 19 gennaio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40) ha disciplinato il procedimento di erogazione del sopra detto contributo, fissando un importo pari a 25.000 euro per ogni evento infausto, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le istanze complessivamente pervenute sono 36, di cui 12 già definite, con emissione dei relativi ordini di pagamento. Le restanti istanze sono in corso di istruttoria, da parte dei rispettivi Dipartimenti del Ministero dell'interno e delle Amministrazioni interessate, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

- Articolo 2, comma 3

(Proroga di validità dell'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018)

La proposta normativa è finalizzata a prorogare al 30 giugno 2023 la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018 (prorogata già al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1 ter del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120).

Tale intervento normativo è fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico e le relative capacità assunzionali, anche in considerazione del fatto che la procedura del successivo concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, in avanzato stato di espletamento, non è ancora conclusa. A seguito di tale intervento normativo, entro l'anno 2023 verranno assunte 1089 unità a scorrimento graduatoria concorso pubblico a 250 posti in attesa di DPCM autorizzativo.

- Articolo 2, comma 4

(Proroga del termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica per le infrastrutture e per gli edifici di interesse strategico e di rilievo per le finalità di protezione civile)

L'intervento normativo risponde all'esigenza di differire, al 31 dicembre 2023, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Più nel dettaglio, la misura, mediante la proroga del termine per la verifica del rischio della vulnerabilità sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, consente il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico per gli immobili in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri ritenuti di interesse strategico di protezione civile, permettendo di concludere gli accordi pattizi esistenti in un più congruo periodo di tempo, peraltro convergente con il favorevole e attuale indirizzo governativo di proroga dei bonus fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie.

La proroga in argomento, inoltre, lasciando più tempo ai proprietari per l'esecuzione dei necessari lavori di consolidamento strutturale, consentirebbe all'Amministrazione usuaria di acquisire in locazione immobili per l'uso di caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri idonei rispetto alla normativa sulla prevenzione del rischio sismico.

- Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga del termine in materia di requisito abilitativo previsto per le guardie giurate imbarcate concompiti antipirateria)

L'intervento normativo risponde all'esigenza di prorogare, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.

Trattasi di disposizione già prorogata, al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Più nel dettaglio, in virtù delle disposizioni attualmente vigenti, fino alla data del 31 dicembre 2022, potranno essere impiegate guardie particolari giurate non ancora in possesso della relativa abilitazione, purché in possesso del previsto requisito di partecipazione, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, a missioni internazionali, attestato dal ministero della Difesa.

L'ulteriore periodo di applicazione del regime transitorio è stato utilizzato per aggiornare il quadro normativo della materia, in modo da garantirne la più agevole applicazione, anche da parte degli armatori e degli istituti di vigilanza, una volta entrato a regime.

In questo periodo, infatti, ha visto la luce la modifica in chiave di semplificazione, del Disciplinare tecnico, adottato dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore del 24 febbraio 2015, concernente la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria previsti dal D.M. 154/2009, che ha ridefinito le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratici che le guardie giurate devono frequentare e sostenere per essere adibite ai servizi anti-pirateria.

A questo intervento normativo si è aggiunto quello recato con il regolamento di cui al D.M. 7 giugno 2022, n. 98, che ha apportato una parziale revisione del D.M. 139/2019, recante disposizioni in materia di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

Detto intervento, adeguandosi a quanto introdotto nel Disciplinare tecnico, ha aggiornato il regime della formazione delle guardie giurate da destinare ai servizi antipirateria, sopprimendo il modulo didattico organizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e conservando il modulo formativo teorico-pratico organizzato dalla Marina Militare. A tal riguardo, si rappresenta, che lo Stato Maggiore della Marina - considerato l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio ed al fine di assicurare all'industria marittima nazionale un'adeguata aliquota di guardie giurate private abilitate ai servizi di protezione antipirateria a bordo delle navi battenti bandiera italiana in navigazione nelle acque internazionali individuate come "a rischio" dal Ministero della Difesa - ha reso noto di aver organizzato per l'anno in corso due corsi specialistici che si terranno nel prossimo mese di dicembre.

Ciò posto, un duplice ordine di ragioni impone di rinviare ancora l'avvio del regime ordinario, differendo al 30 giugno 2023 l'applicazione del regime transitorio – di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 – che prevede che potranno essere impiegate guardie particolari giurate che non abbiano ancora ottenuto la relativa abilitazione purché in possesso del previsto requisito di partecipazione a missioni internazionali, attestato dal Ministero della Difesa, per un periodo di sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate.

Da un lato, non è affatto scontata la fruizione dei corsi organizzati dalla Marina Militare, dall'altro lato, in particolare, si è appreso, attraverso un sondaggio informale, che molte delle guardie giurate abilitate ai cennati servizi sono impegnate all'estero, cosicché non potrebbero, di fatto, partecipare ai corsi organizzati dalla Marina Militare e si troverebbero, da gennaio 2023, nell'impossibilità di prestare i servizi antipirateria, con inevitabili ripercussioni sulla industria nazionale.

- Articolo 2, commi 7 e 8

(Proroga fino al 3 marzo 2023 delle attività svolte dal Commissario delegato in favore di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

Dopo settimane di progressivo deterioramento dei rapporti tra Russia e Ucraina, in particolare per effetto del riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 hanno avuto inizio operazioni belliche sul territorio ucraino, con conseguente massiccio afflusso di sfollati in fuga da quel Paese, che è andato intensificandosi progressivamente nel periodo successivo all'inizio del conflitto.

In ragione di tale afflusso e nell'ampio quadro di interventi – anche normativi – finalizzati ad assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è stato nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati provenienti da quel Paese.

L'articolo 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, inserito dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto che, nell'ambito delle cennate misure assistenziali destinate ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Commissario delegato riconosce ai Comuni che accolgono tali minori nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare, un rimborso dei costi sostenuti, fino ad un massimo di 100 euro al giorno pro-capite.

A tal fine, la medesima disposizione prevede che il Commissario delegato si avvale di una struttura di supporto, disciplinata dalla successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 898 del

23 giugno 2022, costituita dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con provvedimento del 24 giugno 2022.

La disposizione in commento, per l'esercizio delle funzioni assegnate, ha destinato al Commissario delegato, per l'anno 2022, una dotazione finanziaria pari a € 58.568.190,00.

Il proseguimento del conflitto bellico, col conseguente continuo afflusso di sfollati provenienti dall'Ucraina, ivi compresi minori non accompagnati, rende necessario assicurare al Commissario delegato, anche per l'anno 2023, la disponibilità di risorse finanziarie per continuare ad avvalersi della Struttura di supporto appositamente costituita e corrispondere ai Comuni i rimborsi richiesti.

Per corrispondere a tale esigenza, attraverso l'intervento novellatore effettuato con la disposizione in commento, è messa a disposizione del Commissario delegato, anche per l'anno 2023, una dotazione finanziaria pari a quella già stanziata per l'anno 2022.

- Articolo 3, comma 4

(Proroga del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione)

Nell'ambito del provvedimento legislativo in materia di proroga di termini, si è reso necessario inserire la proposta normativa afferente alla proroga, anche per l'anno 2023, del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione, già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Con tale norma s'intende prorogare il blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione anche per l'anno 2023, al fine di conseguire l'obiettivo di evitare l'incremento della già rilevante spesa per locazioni passive di immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La proroga sarebbe pienamente coerente con gli obiettivi di riduzione della già rilevante spesa per locazioni passive di immobili in uso al medesimo Corpo ed inciderebbe, in modo significativo, anche per il prossimo esercizio finanziario sul contenimento della stessa.

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo, le esigenze da soddisfare e le criticità che si determinerebbero in mancanza dell'intervento normativo si rimanda alla voce precedente.

La formulazione della proposta normativa è stata preceduta da un'analisi degli effetti economico-finanziari, mediante l'acquisizione, dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, dei seguenti elementi quantitativi:

- importo totale dei canoni, al 31/12/2022, pari a € 14.931.618;
- variazioni annuali ISTAT dal 2014 al 2022 con rilevamento nel mese di ottobre (da ridurre, per ciascuna voce, del 75% prima di effettuare la rivalutazione)

ANNI	VARIAZ	75%
2014 2011	- 00/	00/
2014-201		0%
2015-2010	5 = 0,1%	0,075%
2016-201	7 = 0,8 %	0,6%
2017-2018	3 = 1,4 %	1,05%
2018-2019	9 = 0,1 %	0,075%
2019-2020	0 = -0,2%	0
2020-202	1= 3%	2,25%

2021	-2022=	11	E 0/	ጸ 625

ANNI	RIVALUTAZIONE	MONTANTE	DIFFERENZA
2014-2015	0	14.931.618	0
2015-2016	11.198	14.942.816	11.198
2016-2017	89.656	15.032.472	100.854
2017-2018	157.840	15.190.312	258.694
2018-2019	11.392	15.201.704	270.086
2019-2020	0	15.201.704	270.086
2020-2021	342.038	15.543.742	612.124
2021-2022	1.340.648	16.884.390	1.952.772

⁻ Risparmio ipotetico stimato, al 31 dicembre 2022, pari ad € 1.952.772,00.

- Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 10 bis dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'art. 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in materia di previdenza e assistenza obbligatoria).

La proposta normativa è finalizzata all'estensione temporale, fino al 31 dicembre 2023, della disapplicazione del termine di prescrizione della contribuzione per consentire alle pubbliche amministrazioni di ultimare le attività di verifica e sanatoria della posizione contributiva dei propri dipendenti e per non dovere applicare, dal 1° gennaio 2023, il metodo della rendita vitalizia per il calcolo dei contributi prescritti.

L'intervento è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. Destinatari diretti sono, oltre al Ministero dell'interno, le amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335/1995.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha disposto la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, stabilisce, fra l'altro, all'art 3, comma 10 bis, che "Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore".

Con lo spirare del termine di differimento della prescrizione al 31 dicembre 2022, le amministrazioni pubbliche interessate non potranno procedere alla correzione di eventuali mancanze di contributi sulla posizione INPS del singolo dipendente, attraverso il recupero delle denunce mensili analitiche (DMA) non inviate, anche in caso di contribuzione già versate ma che, per problemi di trasmissione dei flussi telematici, non sono state trasposte a cura del MEF sul sistema INPS.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

- Articolo 1, comma 2, lett. a)

(Proroga di termini relativi a procedure non ancora concluse per l'assunzione di personale dei vari ruoli del Ministero dell'interno)

2.1 La proroga dei termini per l'utilizzo delle risorse assunzionali consentirà di mitigare le ripercussioni negative correlate alla carenza di personale che affligge in modo endemico gli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, consentendo altresì un necessario ricambio generazionale a seguito del collocamento a riposo del personale che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi, così da rendere ancora più efficienti le attività istituzionali dell'Amministrazione.

In particolare, la proposta consente di procedere all'assunzione delle seguenti unità di personale riferite ai sottoelencati DPCM:

DPCM 10/10/2017 (budget 2017): n. 1 unità di personale Area terza, F1, per scorrimento graduatoria di concorso:

DPCM 24/04/2018 (budget 2018): n. 41 unità per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (concorso a 200 posti), n. 14 unità di personale Area terza, F1, per scorrimento graduatoria di concorso altre Amministrazioni;

DPCM 20/08/2019 (budget 2019): n. 10 unità dirigenziali contrattualizzate, n. 697 unità di personale Area terza, F1 (450 concorso RIPAM 2.736 FA; 39 e 199 per concorso RIPAM da bandire 1.043 profili vari); DPCM 29/03/2022 (budget 2021 e 2022):

budget 2021 n. 159 unità per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (concorso a 200 posti), n. 10 unità dirigenziali contrattualizzate (VIII Corso concorso SNA); 735 di personale Area seconda, F2 (concorso RIMAP 1.229 profili vari);

budget 2022 n. 15 unità per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (concorso da bandire), n. 16 unità dirigenziali contrattualizzate (7 VIII Corso concorso SNA e 9 da bandire IX Corso concorso SNA); n. 913 unità di personale Area terza, F1 (per concorso RIPAM da bandire 1.043 profili vari); n. 65 di personale Area seconda, F2 (65+ 735 = 800: concorso RIMAP 1.229 profili vari) e n. 280 di personale Area seconda, F2; (da bandire + 377 solo autorizzazione a bandire).

2.2 Entità delle risorse assunzionali utilizzate in rapporto alle unità di nuovo personale immesso in servizio.

- Articolo 1, comma 3

(Proroga al 31 dicembre 2023 dell'utilizzo delle risorse aggiuntive ex art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 assegnate al Ministero dell'interno con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 aprile 2018).

- **2.1** La proposta di proroga risponde alle esigenze di prorogare al 31 dicembre 2023 l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione:
 - di n. 162 unità di personale non dirigenziale dell'Area III, posizione economica F1 (per scorrimento graduatoria di concorso già espletato) e n. 4 unità nell'Area II, posizione F2 (per scorrimento graduatoria di concorsi di altre amministrazioni);
 - di n. 150 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, posizione economica F1;
 - di n. 50 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale seconda posizione economica F2.

- 2.2 Entità delle risorse assunzionali utilizzate in rapporto alle unità di nuovo personale immesso in servizio.
 - Articolo 1, comma 4, lett. b)

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere concessa al Ministero dell'interno fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

2.1 La proposta di proroga risponde alle esigenze di prorogare al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione ad assumere, già concessa fino al 31 dicembre 2022, al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attingendo alle risorse finanziarie di cui medesima disposizione, non ancora utilizzate.

In particolare, la proroga dei termini ha il fine specifico di consentire l'assunzione delle seguenti unità di personale dell'amministrazione civile:

- 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali;
- 250 unità nell'Area III, posizione economica F1;
- 450 unità nell'Area II, posizione economica F2.
- 2.2 Entità delle risorse assunzionali utilizzate in rapporto alle unità di nuovo personale immesso in servizio.
 - Articolo 1, comma 15

(Proroga al 31 dicembre 2023 delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022)

2.1 La proposta di proroga risponde alle esigenze di prorogare al 31 dicembre 2023 l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 5 del DPCM 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018; l'espletamento delle procedure autorizzate, per il triennio 2019-2021, dall'articolo 13 del DPCM 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 234 del 5 ottobre 2019; l'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate, per il triennio 2020-2022 dall'articolo 4 del DPCM 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022.

In particolare, la proposta di proroga garantisce la possibilità di procedere all'assunzione di:

- n. 16 unità appartenenti alla qualifica iniziale della carriera prefettizia (DPCM 2022);
- n. 36 unità dirigenziali di seconda fascia (di cui n. 10 DPCM 2018, n. 26 DPCM 2022);
- n. 1151 unità dell'Area funzionale terza, F1 (di cui n. 199 DPCM 2018, n. 39 DPCM 2019, n. 913 DPCM 2022):
 - n. 295 unità dell'Area funzionale seconda, F2 (di cui n. 280 DPCM 2022, n. 15 DPCM 2018).
- 2.2 Entità delle risorse assunzionali utilizzate in rapporto alle unità di nuovo personale immesso in servizio.
 - Articolo 1, comma 21

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

2.1 La proposta di modifica dell'art. 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR), ha l'obiettivo generale di garantire le attività connesse per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Infatti viene prevista l'assunzione, nel corso del biennio 2022-2023, per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, di 30 unità di personale, che dovrà essere inquadrato nell'Area III, F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

Il differimento di tale termine prescrizionale si rende necessario per consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con bando RIPAM del 9 agosto 2021 per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica, profili vari.

2.2 L'indicatore, in termini numerici, riferito all'assunzione di n. 30 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che al comma 2 della disposizione vigente la copertura finanziaria è già assicurata, a regime, a decorrere dall'anno 2023, e che le procedure assunzionali verranno definite nel gennaio 2023.

- Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per il completamento del collegamento inter-Amministrazioni, volto al rinnovo del permesso di soggiorno)

- **2.1** L'intervento normativo si propone l'obiettivo di consentire, alle Amministrazioni coinvolte, di portare a termine il complesso percorso volto alla creazione di un canale informatico finalizzato all'acquisizione dei certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. Trattasi di previsione necessaria, atteso che l'acquisizione di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 è subordinata alla realizzazione di tale canale informatico.
- **2.2** Indicatori e destinatari dell'intervento normativo sono gli stranieri in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nonché le diverse Amministrazioni dello Stato (*ex plurimis*, Giustizia, Lavoro, Istruzione etc.) coinvolte nel percorso di implementazione informatica.
 - Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019)

- **2.1** L'intervento normativo è imprescindibile per consentire l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già vincitore di procedura speciale di reclutamento.
- 2.2 Per la proposta normativa di cui trattasi sono stati utilizzati i seguenti indicatori di tipo quantitativo:

- 145 unità da assumere nel 2022, a seguito della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo.
- Articolo 2, comma 2, lett. b)

(Proroga della scadenza del periodo massimo di residenza in Italia, previsto dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 limitatamente ai titolari di patente di guida rilasciate nel Regno Unito)

- 2.1 L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di prorogare per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, la scadenza del periodo massimo di un anno previsto dall'art. 135, comma 1, CdS, nelle more della conclusione di un Accordo tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento reciproco dei titoli abilitativi alla guida nei rispettivi Paesi.
- **2.2** I potenziali destinatari della norma, da considerarsi anche come relativi indicatori, sono i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 - Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

- 2.1 In considerazione della chiusura del corrente esercizio finanziario e della complessità delle istruttorie vertenti in materia medico-legale in relazione alle 24 istanze rimanenti, l'intervento normativo mira a conservare, per l'anno 2023, le somme necessarie alla conclusione del procedimento di erogazione dei contributi agli aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia e dei Vigli del fuoco.
- 2.2 Dal mese di giugno 2022 sono stati adottati 12 provvedimenti di attribuzione del contributo economico in favore dei soggetti beneficiari, per un totale di 300.000 euro. Nello specifico, trattasi di: 6 decreti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4 per il personale della Polizia penitenziaria; 2 per il personale della Guardia di finanza. Le 24 istanze pendenti sono state presentate agli Enti di appartenenza come segue: 13 per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 7 per il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; 3 per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 1 per la Guardia di Finanza. La proposta di conservazione in esame è riferita all'importo di 600.000 euro, pari all'importo riconosciuto di 25.000 euro per ogni evento mortale, moltiplicato per le 24 istanze sopra indicate.

La proroga mira a consentire la conclusione delle procedure per l'erogazione del contributo in esame relative alle 24 istanze ancora pendenti presentate dai soggetti legittimati agli Enti di appartenenza.

In particolare, le predette istanza sono così suddivise:

- 13 per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- 7 per il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- 3 per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- 1 per la Guardia di Finanza.
- Articolo 2, comma 3

(Proroga di validità dell'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018)

- **2.1** L'intervento normativo è imprescindibile per consentire l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già inserito nella graduatoria del concorso, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 201, che presenta 1622 idonei.
- 2.2 Per la proposta normativa di cui trattasi sono stati utilizzati i seguenti indicatori di tipo quantitativo:
 - 589 assunzioni straordinarie di vigili del fuoco da assumere entro dicembre 2022 + 500 da turn over, in attesa di DPCM in corso di autorizzazione.
 - Articolo 2, comma 4

(Proroga del termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica per le infrastrutture e per gli edifici di interesse strategico e di rilievo per le finalità di protezione civile)

- **2.1** L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di assicurare il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico per gli immobili in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri ritenuti di interesse strategico di protezione civile, permettendo di concludere gli accordi pattizi esistenti in un più congruo periodo di tempo, peraltro convergente con il favorevole e attuale indirizzo governativo di proroga dei *bonus* fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie.
- **2.2** Indicatori della norma sono da considerarsi tutti gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, oltre a tutti gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
 - Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga del termine in materia di requisito abilitativo previsto per le guardie giurate imbarcate con compiti antipirateria)

- 2.1 La misura proposta intende rinviare ulteriormente l'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria fino al 30 giugno 2023.
- **2.2** Come indicatori per la norma in esame si fa riferimento alle guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria fino al 30 giugno 2023, destinatarie dell'intervento in quanto ancora prive della relativa abilitazione, purché in possesso del previsto requisito di partecipazione a missioni internazionali, attestato dal Ministero della Difesa, per un periodo di sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate.
 - Articolo 2, commi 7 e 8

(Proroga fino al 3 marzo 2023 delle attività svolte dal Commissario delegato in favore di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

- **2.1** Gli obiettivi delle disposizioni in esame, in coerenza con quanto rappresentato nell'analisi dei problemi, sono:
 - assicurare la funzionalità della Struttura di supporto al Commissario delegato di cui all'articolo 31-bis del D.L. n. 21/2022 anche per l'anno 2023;
 - garantire, per l'anno 2023, la corresponsione dei rimborsi dovuti ai Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori.
- **2.2** Alla data del 20 dicembre 2022 risultano in affido n. 4271 msna e accolti in strutture autorizzate o accreditate n. 782 msna, con un *trend* decrescente rispetto ai tre mesi precedenti.

Alla data del 20 dicembre 2022 sono pervenute n. 31 istanze di rimborso per un totale di 294 minori, per un importo complessivo delle cifre richieste pari a EUR 631.208,89. Va tenuto conto che per i cennati minori è previsto, nell'anno 2023, un numero consistente di domande da parte dei Comuni aventi titolo, riferite ai rimborsi in questione, ancora non valutabile, atteso che la disposizione dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21/2022 non prevede per la presentazione di tali domande un termine di decadenza. La dotazione finanziaria prevista dalla disposizione emendata da quella in commento appare adeguata.

Articolo 3, comma 4

(Proroga del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione)

- 2.1 L'intervento normativo proposto mira a prorogare l'applicabilità dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per il prossimo anno, atteso il perdurare dell'eccezionalità della situazione economica, nonché in considerazione delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, che potrebbero essere soddisfatte anche attraverso il risparmio di spesa derivante dal "blocco" degli adeguamenti ISTAT. La sospensione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT operata, ai sensi della normativa in esame, a partire dall'anno 2012, ha comportato benefici economici sotto il duplice aspetto del contenimento e del controllo della spesa in materia di locazioni passive delle amministrazioni pubbliche.
- **2.2** Per la proposta normativa, recante la proroga, anche per l'anno 2022, del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione, sono stati utilizzati i seguenti indicatori di tipo quantitativo:
- importo totale dei canoni, al 31/12/2022;
- variazioni annuali ISTAT dal 2014 al 2022 (prospetto di cui al punto 1.)
- risparmio ipotetico stimato, al 31 dicembre 2022.

- Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dal comma 10 bis dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'art. 19 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in materia di previdenza e assistenza obbligatoria).

2.1 La proposta modifica dell'art 3, comma 10 bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (C.d. Riforma Dini) ha l'obiettivo generale di rinviare il termine di prescrizione della contribuzione per le casse afferenti ai fondi cui sono iscritti tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non erogano direttamente il trattamento

di fine servizio ai propri dipendenti, ma versano la contribuzione all'INPS che provvede a liquidare le prestazioni. Il termine originario era stato già prorogato al 31 dicembre 2022. dall'art. 11 comma 5 del dl 30.12.2019 n. 162. Il differimento di tale termine prescrizionale al 31 dicembre 2023 si rende necessario per consentire alle pubbliche amministrazioni di ultimare le attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti prevenendo un contenzioso tra INPS e le pubbliche amministrazioni derivante da omesso versamento dei contributi. Più specificamente, l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utile non assistiti dal corrispondente versamento di contributi, poi prescrittisi, come esplicitato dall'INPS nella circolare n. 169 del 15 novembre 2017, è posto a carico del datore di lavoro pubblico con obbligo di versamento della relativa provvista calcolata sulla base dei più onerosi criteri di computo della rendita vitalizia prevista dall'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Quale obiettivo specifico, con riferimento al Ministero dell'interno, la proroga del termine si rende necessaria ai fini di perfezionare il procedimento di regolarizzazione contributiva relativa alle posizioni assicurative del personale della carriera prefettizia e del personale dirigente contrattualizzato destinatario di sei aumenti periodici (c.d. sei scatti) secondo le previsioni dell'articolo 43, comma 19 della legge n. 121/1981 e dall'art. 4 del d.lgs 30 aprile 1997, n. 165.

In particolare dall'anno 2019 è iniziata, da parte del MEF-NOIPA, l'attività di invio all'INPS dei flussi a variazione per consentire l'aggiornamento delle posizioni contributive relative al periodo 1998-2017 del personale appartenente alla carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati relativamente alla contribuzione dei sei scatti, allo stato tuttavia tali attività non risultano ancora concluse. Tale attività, peraltro, richiede un'analisi accurata di individuazione per ogni casistica di anomalia emersa e per la corretta gestione delle relative informazioni, rispetto alle quale non sono prevedibili tempi di conclusione che, comunque, travalicheranno il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2022.

2.2 L'indicatore, in termini numerici, riferito alle posizioni contributive interessate dall'intervento di proroga, non è stimabile *ex ante* in assenza della trasmissione delle DMA relative ai cosiddetti sei scatti, nonostante la contribuzione a sanatoria, relativa alla totalità delle posizioni dei dipendenti sia stata interamente versata dal Ministero dell'interno.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

- 3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI 3.2 IMPATTI SPECIFICI
- Articolo 1, comma 2, lett. a)

(Proroga di termini relativi a procedure non ancora concluse per l'assunzione di personale dei vari ruoli del Ministero dell'interno)

3. L'intervento è stato valutato come indispensabile in quanto strettamente connesso con la necessità di permettere di coprire, almeno in parte, le vacanze verificatesi a seguito delle cessazioni dal servizio ed evitare le gravi criticità dovute ad una pianta organica che, specialmente negli uffici periferici, evidenzia gravi carenze sul piano delle risorse umane.

L'intervento, quindi, è apparso l'unico percorribile, non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative.

3.1 La proroga ha ad oggetto risorse finanziarie in parte già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno.

3.2 Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi.

Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto come già detto, contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero dell'interno.

- Articolo 1, comma 3

(Proroga al 31 dicembre 2023 dell'utilizzo delle risorse aggiuntive ex art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 assegnate al Ministero dell'interno con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 aprile 2018).

- **3.** L'opzione di non intervento non è stata valutata percorribile. L' indispensabilità dell'intervento in esame, infatti, è strettamente connessa con la necessità di sperare i tempi tecnici per il rilascio di una nuova autorizzazione a bandire concorsi, considerata anche l'attuale situazione emergenziale. L'intervento è apparso l'unico percorribile non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni
- L'intervento è apparso l'unico percorribile non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative.
- **3.1** La proroga ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi. Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e

sulla competitività, in quanto come già detto, contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero dell'interno.

- Articolo 1, comma 4, lett. b)

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere concessa al Ministero dell'interno fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

- **3.** L'opzione di non intervento è stata valutata come non percorribile. Infatti, l'indispensabilità dell'intervento in esame è strettamente connessa con la necessità di espletare le procedure concorsuali autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali, per immettere in servizio le unità di personale di seguito specificate, in tempi contenuti, considerate le funzioni cui l'Amministrazione dell'interno deve far fronte anche in relazione all'attuale perdurante situazione emergenziale
- L'intervento è apparso l'unico percorribile non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative.
- 3.1 La norma ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi.

Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto come già detto, contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero dell'interno.

- Articolo 1, comma 15

(Proroga al 31 dicembre 2023 delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022)

- 3. L'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile. Infatti, l'indispensabilità dell'intervento in esame è strettamente connessa con la necessità di superare i tempi tecnici per il rilascio di una nuova autorizzazione a bandire concorsi, considerata anche l'attuale situazione emergenziale.
- L'intervento è apparso l'unico percorribile non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative.
- 3.1 La norma ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate ed è diretto soltanto al Ministero dell'interno.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi.

Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto come già detto, contiene disposizioni rivolte unicamente al Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 21

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

- **3.** La valutazione condotta ha messo in luce che non erano percorribili altre opzioni d'intervento, né l'opzione di non intervento, attesa la tipologia della proposta in esame consistente nella proroga di un termine normativo.
- **3.1** Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi. Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

- Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per il completamento del collegamento inter-Amministrazioni, volto al rinnovo del permesso di soggiorno)

3. L'intervento riveste carattere emendativo attesa la proroga, al 31 dicembre 2023, del termine fissato dall'articolo 17, comma 4-*quater*, decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dello stesso articolo 17. Trattasi di termine già precedentemente prorogato – al 31 dicembre 2022 – ad opera dell'articolo 19-*bis*, della legge 29 giugno 2022, n. 79.

- 3.1 Non è possibile quantificare i principali impatti della norma sul piano economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019)

- **3.** Il provvedimento in esame specificatamente finalizzato alla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative è apparso lo strumento normativo più idoneo al raggiungimento dello scopo.
- L'opzione di non intervento è stata, inoltre, valutata e considerata non perseguibile, atteso che la mancata adozione del presente provvedimento di proroga inciderebbe negativamente sulla piena funzionalità del sistema del soccorso pubblico che fa capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il mancato apporto del cospicuo numero di unità di personale da assumere.
- 3.1 Impatti quantificabili nella misura delle entità assunzionali considerate dalla norma in esame.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 2, comma 2, lett. b)

(Proroga della scadenza del periodo massimo di residenza in Italia, previsto dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 limitatamente ai titolari di patente di guida rilasciate nel Regno Unito)

- **3.** L'intervento consente ai titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia all'entrata in vigore del decreto-legge n. 228/2021 con particolare riferimento ai residenti che hanno superato o supereranno l'anno di residenza nel 2022 o lo supererebbero nel corso del 2023 -, di poter circolare sul territorio italiano con i suddetti titoli di guida britannici.
- In assenza dell'intervento, i soggetti in questione, qualora residenti da oltre un anno in Italia, non potrebbero più circolarvi con la patente di guida britannica ma dovrebbero ottenere, previo superamento degli esami teorico-pratici, la patente di guida italiana.
- **3.1** Indirettamente l'intervento può generare riflessi, dal punto di vista della reciprocità giuridica, sulla condizione transitoria dei titolari di patenti di guida rilasciate dalla Repubblica italiana residenti in Gran Bretagna, nelle more della conclusione del ripetuto Accordo sul mutuo riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Gran Bretagna.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

- **3.** L'opzione di non intervento non è risultata percorribile. Infatti, l'indispensabilità dell'intervento in esame è strettamente connessa con la necessità di avere la disponibilità delle risorse finanziarie onde permettere la materiale elargizione delle somme in favore dei soggetti istanti, ad esito dell'attività istruttoria.
- **3.1** Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale, eccettuato il contributo a favore della limitata categoria degli aventi diritto all'elargizione, come sopra individuata.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi. Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

- Articolo 2, comma 3

(Proroga di validità dell'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018)

- 3. Il provvedimento in esame è apparso l'unico strumento normativo più idoneo al raggiungimento dello scopo. L'opzione di non intervento è stata valutata e considerata non perseguibile, atteso che la mancata adozione del presente provvedimento di proroga inciderebbe negativamente sulla piena funzionalità del sistema del soccorso pubblico che fa capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il mancato apporto del cospicuo numero di unità di personale da assumere.
- 3.1 Impatti quantificabili nella misura delle entità assunzionali considerate dalla norma in esame.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

- Articolo 2, comma 4

(Proroga del termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica per le infrastrutture e per gli edifici di interesse strategico e di rilievo per le finalità di protezione civile)

- 3. La misura, mediante la proroga del termine per la verifica del rischio della vulnerabilità sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, consente il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico per gli immobili in uso alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri ritenuti di interesse strategico di protezione civile, permettendo di concludere gli accordi pattizi esistenti in un più congruo periodo di tempo, peraltro convergente con il favorevole e attuale indirizzo governativo di proroga dei bonus fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie.
- La proroga in argomento, inoltre, lasciando più tempo ai proprietari per l'esecuzione dei necessari lavori di consolidamento strutturale, consentirebbe all'Amministrazione usuaria di acquisire in locazione immobili per l'uso di caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri idonei rispetto alla normativa sulla prevenzione del rischio sismico.
- 3.1 Non è possibile quantificare i principali impatti della norma sul piano economico, sociale ed ambientale.

- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga del termine in materia di requisito abilitativo previsto per le guardie giurate imbarcate concompiti antipirateria)

- **3.** L'intervento riveste carattere emendativo attesa la proroga, al 30 giugno 2023, dei termini indicati dagli articoli 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e dall'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, relativi alla sospensione dell'applicazione del requisito abilitativo, consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dal citato articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 107/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, previsto per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria.
- 3.1 Non è possibile quantificare i principali impatti della norma sul piano economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 2, commi 7 e 8

(Proroga fino al 3 marzo 2023 delle attività svolte dal Commissario delegato in favore di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

- **3.** I benefici attesi sono quelli di assicurare la funzionalità della Struttura di supporto al Commissario delegato, ai fini della corretta e tempestiva trattazione delle istanze di rimborso presentate dai Comuni, nonché per garantire la copertura finanziaria sufficiente per corrispondere ai Comuni i rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21/2022 citato.
- 3.1 Non è possibile quantificare i principali impatti della norma sul piano economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 3, comma 4

(Proroga del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione)

- **3.** Considerato l'obiettivo da perseguire mediante la presente proposta normativa, ovvero la proroga dei termini recati dalle vigenti disposizioni legislative in materia di aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione, lo stesso è apparso lo strumento normativo più idoneo al raggiungimento dello scopo.
- L'opzione di non intervento è stata, inoltre, valutata e considerata non perseguibile, atteso che la mancata adozione del presente provvedimento di proroga comporterebbe un grave pregiudizio di natura economica.

- 3.1 Non è possibile quantificare i principali impatti della norma sul piano economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Non si ravvisano impatti specifici derivanti dalla norma in esame. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea
 - Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dal comma 10 bis dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'art. 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in materia di previdenza e assistenza obbligatoria).

- **3.** L'intervento è apparso l'unico percorribile non risultando attuabili né l'opzione di non intervento, né opzioni alternative. Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale
 - **3.1** Il provvedimento non comporta alcun impatto economico, sociale ed ambientale.
- **3.2** Il provvedimento non contiene disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi, a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi. Inoltre non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.
 - 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO
 - **4.1 ATTUAZIONE**
 - 4.2 MONITORAGGIO
 - Articolo 1, comma 2, lett. a)

(Proroga di termini relativi a procedure non ancora concluse per l'assunzione di personale dei vari ruoli del Ministero dell'interno)

- **4.1** Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il Ministero dell'interno si occuperà dell'esecuzione e dell'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio alla luce degli indicatori previsti per l'intervento in parola.
 - Articolo 1, comma 3

(Proroga al 31 dicembre 2023 dell'utilizzo delle risorse aggiuntive ex art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 assegnate al Ministero dell'interno con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 aprile 2018).

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il Ministero dell'interno si occuperà dell'esecuzione e dell'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio alla luce degli indicatori previsti per l'intervento in parola.

- Articolo 1, comma 4, lett. b)

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere concessa al Ministero dell'interno fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il Ministero dell'interno si occuperà dell'esecuzione e dell'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio alla luce degli indicatori previsti per l'intervento in parola. Verrà verificato il raggiungimento dell'obiettivo di utilizzazione delle citate risorse utilizzando gli indicatori di cui al punto 2.2
 - Articolo 1, comma 15

(Proroga al 31 dicembre 2023 delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022)

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il Ministero dell'interno si occuperà dell'esecuzione e dell'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio alla luce degli indicatori previsti per l'intervento in parola. Verrà verificato il raggiungimento dell'obiettivo di utilizzazione delle citate risorse utilizzando gli indicatori di cui al punto 2.2

- Articolo 1, comma 21

(Proroga dell'autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

- **4.1** Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** I competenti uffici facenti a capo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali provvederanno a verificare il completamento delle operazioni nel termine concesso anche per tutte le sedi periferiche.
 - Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per il completamento del collegamento inter-Amministrazioni, volto al rinnovo del permesso di soggiorno)

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori stabiliti, sono curati, con cadenza periodica, dal competente Ufficio dipartimentale. Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

- Articolo 2, comma 2, lett. a)

(Proroga della validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019)

- **4.1** Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- **4.2** Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori stabiliti, sono curati, con cadenza periodica, dal competente Ufficio dipartimentale, vale a dire la Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

Articolo 2, comma 2, lett. b)

(Proroga della scadenza del periodo massimo di residenza in Italia, previsto dall'art. 135, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 limitatamente ai titolari di patente di guida rilasciate nel Regno Unito)

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** L'applicazione della disposizione consegue automaticamente alla proroga della scadenza del periodo di cui all'art. 135, comma 1, CdS, e sarà oggetto di monitoraggio e di valutazione alla luce dell'*iter* di conclusione dell'accordo bilaterale Italia-Regno Unito in materia di riconoscimento e di conversione, a condizioni di reciprocità, delle rispettive patenti di guida, ai sensi dell'art. 136, CdS.
 - Articolo 2, comma 2, lett. c) e comma 9

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

- **4.1** Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
- **4.2** L'intervento si esaurisce con l'erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto e conseguentemente non sussiste un'esigenza specifica di monitoraggio dei dati e delle informazioni.
 - Articolo 2, comma 3

(Proroga di validità dell'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018)

- **4.1** Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- **4.2** Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati nella Sezione 1, sono curati, con cadenza periodica, dal competente Ufficio dipartimentale, vale a dire la Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

- Articolo 2, comma 4

(Proroga del termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica per le infrastrutture e per gli edifici di interesse strategico e di rilievo per le finalità di protezione civile)

- 4.1 Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno.
- **4.2** Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori stabiliti, sono curati, con cadenza periodica, dal competente Ufficio dipartimentale.
 - Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga del termine in materia di requisito abilitativo previsto per le guardie giurate imbarcate concompiti antipirateria)

- **4.1** Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno.
- **4.2** Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori stabiliti, sono curati, con cadenza periodica, dal competente Ufficio dipartimentale.
 - Articolo 2, commi 7 e 8

(Proroga fino al 3 marzo 2023 delle attività svolte dal Commissario delegato in favore di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

- **4.1** L'attuazione dell'intervento normativo è assicurata dalla Struttura di supporto del Commissario delegato, che si avvale sia di dirigenti della carriera prefettizia, per i profili di carattere giuridico/amministrativo, sia di dirigenti competenti in materia contabile.
- Integrano tale organismo n. 7 prestatori di lavoro con contratti a termine, per l'istruttoria delle istanze, nonché n. 2 magistrati per le eventuali consulenze su problematiche caratterizzate da particolare complessità.
- **4.2** La cennata Struttura provvede anche al monitoraggio nazionale dei minori accolti o in affidamento, delle istanze pervenute, dei tempi procedimentali necessari alla trattazione delle stesse, anche al fine di ottimizzare le prassi operative connesse agli adempimenti previsti.
 - Articolo 3, comma 4

(Proroga del blocco dell'aggiornamento ISTAT dei canoni di locazione di immobili concessi in locazione alla Pubblica Amministrazione)

- **4.1** Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero dell'interno.
- **4.2** Il monitoraggio degli interventi normativi, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati nella Sezione 1, sono curati, con cadenza periodica, dai competenti Uffici centrali. Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dal comma 10 bis dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'art. 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in materia di previdenza e assistenza obbligatoria).

- 4.1 Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Governo.
- **4.2** Il competente ufficio facente a capo alla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie provvederà a verificare il completamento delle operazioni nel termine concesso anche per tutte le sedi periferiche.

Relazione AIR Articoli: 4.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero della salute.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI:

L'intervento normativo in esame, per quanto di competenza del Ministero della salute, reca disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il comma 1 interviene sull'articolo 2,comma 67-bis, della legge 23 dicembre2009, n.191, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La mancata emanazione di tale decreto ha reso necessario individuare diverse modalità di ripartizione, atteso che trattasi di risorse già incluse nel finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale e quindi preordinate alla erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. A tal fine, la disposizione, già prorogata dal 2012 al 2021, rinnova anche per il 2023 la suddetta modalità di ripartizione.

Il comma 2 proroga, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, la durata in carica degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana (commissario liquidatore e comitato di sorveglianza della procedura) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178. L'ente è stato posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (legge fallimentare), e gli organi, nominati con decreto ministeriale del 28

dicembre 2017, sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022 con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020. Poiché il commissario liquidatore dell'Ente strumentale alla CRI (ESACRI) ha comunicato che non vi sono le condizioni per la chiusura della stessa nei termini previsti dal predetto articolo 8, comma 2, del decreto legislativo28 settembre 2012, n.78, si è resa necessaria la proroga della durata in carica degli organi della procedura.

Il comma 3 è volto a prorogare fino al 31dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, che ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Le predette disposizioni, previste per consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di fronteggiare l'emergenza pandemica ricorrendo, ove necessario, a rapporti di lavoro flessibile in deroga agli ordinari istituti di reclutamento dei medici, sono state in seguito più volte prorogate, da ultimo fino al 31 dicembre2022, dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e tabella A allegata. Al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali-che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti – nonché dall'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da COVID-19,si prevede una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni previste dal citato articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge17 marzo 2020, n.18.

Il comma 4 dell'articolo 4, apportando una modifica testuale all'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 7332, stabilisce che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022 e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data, sottoscritti dall'AIFA, possano essere rinnovati o prorogati dalla stessa Agenzia fino al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 31 dicembre 2022, come stabilito dalla previgente disposizione). La ratio della misura è quella, da una parte, di consentire all'AIFA, nelle more della sua prevista riorganizzazione, di continuare a contare sull'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita dal personale precario che da tempo ne supporta gli Uffici; dall'altra, di porre la base normativa per superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dalle risorse umane in questione. La disposizione che prevede la proroga dei contratti di lavoro flessibile già in essere è in linea con l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Pertanto, la proroga in esame costituisce la base normativa per consentire la possibilità, anche per coloro che hanno maturato il requisito dei trentasei mesi, di partecipare alla stabilizzazione di cui al richiamato decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di considerare già maturati in ragione di un terzo i crediti formativi acquisiti attraverso l'attività di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, da parte dei professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. La disposizione estende l'arco temporale entro il quale i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica possono considerare maturati, in ragione di un terzo, i crediti formativi. La disposizione introduce un regime di favore per i

professionisti sanitari che hanno prestato la loro attività durante l'emergenza sanitario- ciò anche in ragione della previsione normativa di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 che condiziona l'efficacia della polizza assicurativa all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative ad alcune modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie, di cui all'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia di ricetta elettronica, necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell'emergenza pandemica.

In relazione ai commi 7 e 8, l'articolo 18 del decreto-legge n. 148 del 2017 dispone l'accantonamento di fondi a favore di soggetti che svolgono l'attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni. Tale accantonamento fu disposto nelle more dell'adeguamento del sistema di remunerazione di tali prestazioni, attualmente del tutto insufficiente.

Le disposizioni mirano sia a dare una prospettiva pluriennale a tali fondi per offrire continuità alle cure e all'aspettativa di vita dei pazienti, sia ad aumentare la quota di impegno essendo aumentate in Italia le strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione delle prestazioni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Comma 1 L'obiettivo della proposta è quello di prorogare anche per l'anno 2023 le disposizioni previste in tema di forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che prevedono un meccanismo di riparto per l'anno 2023 che tenga conto dei criteri riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine anche di meglio allocare le risorse in relazione ai fabbisogni delle singole regioni.

Comma 2. La finalità della proposta normativa è la continuità della gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale attraverso la proroga del Commissario liquidatore e del Comitato di Sorveglianza fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Comma 3. L'obiettivo della proposta è quello di assicurare ancora per l'anno 2023 alle aziende ed enti del SSN uno strumento che consenta il reclutamento di medici, non specialisti, con rapporti di lavoro flessibile, per far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale al fine di supportare i medici specialisti operanti nelle strutture e garantire i LEA.

Comma 4. Con la disposizione in esame si intende avanzare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA di rafforzare le proprie risorse umane, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali con riguardo al settore della sperimentazione dei nuovi medicinali, anche impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, e dei vaccini, nonché per fronteggiare le esigenze di servizio necessarie per garantire l'indefettibile azione di monitoraggio, sul territorio nazionale, volto a prevenire stati di carenza di medicinali e la governance della spesa sanitaria. La proposta in esame è motivata dalla necessità, da un lato, di garantire la continuità dell'azione amministrativa e, dall'altro, di salvaguardare l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad ora dal personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché contratti di prestazione di lavoro flessibile previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono rappresentati dall'esigenza di mantenere l'assetto organizzativo dell'AIFA al fine di rispondere sia alla esigenza di salute della popolazione, sia alle esigenze delle aziende di settore.

Comma 5 Estende al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione automatica dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina in ragione di un terzo. Si tratta di un regime di favore per i professionisti sanitari, impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria, che consente loro di considerare assolto l'obbligo formativo in ragione di un terzo.

Comma 6. L'obiettivo della proposta è quello di assicurare, ancora per l'anno 2023, la possibilità di scambiare tra medico e assistito il promemoria digitale tramite applicazioni di telefonia mobile che consentono lo scambio di documenti e immagini.

Commi 7 e 8 L'obiettivo della proposta è quello di prorogare anche per gli anni 2023 e 2024 le disposizioni previste in tema di accantonamento di fondi a favore dei soggetti che svolgono attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, aumentando le somme a disposizione da 32,5 milioni di euro a 38,5 milioni di euro e la possibilità di erogare anche terapie a base di protoni.

Le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale.

2.2 Indicatori

Comma 1 Trattandosi di somme che sono comunque preordinate alla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, la verifica della garanzia degli stessi è demandata agli ordinari strumenti di verifica all'uopo predisposti.

Comma 2. Gli indicatori che possono permettere di verificare il raggiungimento della suddetta finalità sono il numero di alienazioni del patrimonio immobiliare effettuate a seguito di asta pubblica, il numero dei creditori dell'Ente ammessi al passivo della liquidazione soddisfatti ed inoltre l'andamento del contenzioso determinato dalle opposizioni allo stato passivo.

Comma 3. Per la natura dell'intervento non è possibile individuare specifici indicatori e valori riferimento per misurare l'efficacia della misura.

Comma 4. Gli indicatori che consentiranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- la valutazione delle richieste dei privati e delle Aziende produttrici di farmaci;
- tempi effettivi delle procedure regolatorie;
- salvaguardia dell'elevata qualificazione specialistica e tecnica del personale;

Comma 5 l'obbligo formativo relativo al quadriennio 2020-2023, previsto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera acquisito automaticamente in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari. I collegi, cosi come gli ordini, le Associazioni professionali e le Federazioni rivestono un ruolo centrale nel sistema ECM. Sono i certificatori della formazione dei professionisti sanitari, rilasciando al termine del triennio un certificato o dei crediti formativi conseguiti o del pieno soddisfacimento del bisogno formativo.

Comma 6. Per la natura dell'intervento non è possibile individuare specifici indicatori e valori riferimento per misurare l'efficacia della misura.

Commi 7 e 8. Trattandosi di somme che sono comunque preordinate alla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza, la verifica della garanzia degli stessi è demandata agli ordinari strumenti di verifica all'uopo predisposti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Comma 1 Gli impatti sono limitati al vantaggio per le regioni e province autonome di poter disporre di una forma più flessibile di finanziamento per affrontare esigenze assistenziali non correttamente intercettate dalla ordinaria procedura di definizione del fabbisogno standard.

Comma 2. La proroga degli organi è finalizzata alla soddisfazione delle posizioni creditorie coinvolte nella procedura liquidatoria mediante i provvedimenti del Commissario e dei pareri resi dal Comitato di Sorveglianza.

Comma 3. Il presente intervento normativo apporta un vantaggio per le aziende e gli enti del SSN al fine di far fronte alle carenze di personale registrate su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla difficoltà di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali - che spesso non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti - nonché dell'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti, i cui effetti sono stati resi ancor più evidenti dalla pandemia da Covid-19. Ciò consentirà di migliorare le prestazioni a beneficio degli assistiti.

Comma 4. Nel breve, medio e lungo termine si manterranno inalterati i rapporti con l'utenza. Sussistono invece notevoli vantaggi in tema di rafforzamento delle risorse umane, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia con riguardo al settore della sperimentazione dei nuovi medicinali, anche impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, e dei vaccini, nonché per fronteggiare le esigenze di servizio necessarie per garantire l'indefettibile azione di monitoraggio, sul territorio nazionale, volto a prevenire stati di carenza di medicinali e la governance della spesa sanitaria. Infatti, scopo dell'intervento è mantenere inalterate l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che sarebbe gravemente compromessa a seguito della mancata proroga.

Comma 5 L'intervento normativo ha un impatto economico di notevole rilievo, atteso che consente al professionista sanitario che ha continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 di considerare automaticamente maturati i crediti formativi nella misura di un terzo. Se si considera che l'ordinamento condiziona la copertura assicurativa all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile, in assenza di tale norma di favore, la categoria dei professionisti sanitari rimarrebbe priva di copertura ove non riuscisse ad assolvere all' obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. Sotto altro profilo, l'impatto della norma è quello di favorire la categoria de

Comma 6. Il presente intervento normativo apporta un vantaggio per i cittadini e i medici per consentire di utilizzare anche applicazioni per telefonia mobile per lo scambio del promemoria della ricetta elettronica. Si sottolinea che gli altri canali digitali, quali la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché lo scambio del solo numero di ricetta elettronica tramite SMS, sono già disciplinati da vigenti decreti interministeriali.

Commi 7 e 8 Il presente provvedimento consente di erogare ai cittadini prestazioni di cura estremamente sofisticare e all'avanguardia nella lotta alle neoplasie, anche pediatriche.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Comma 1 Non sono previsti effetti diretti sulle PMI.

Comma 2. La norma, in relazione al suo contenuto, non avrà impatti sulle PMI.

Comma 3: La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

Comma 4: L'intervento regolatorio ha un impatto positivo in quanto attraverso l'intervento regolatorio si consente alle stesse di ottenere, nei termini previsti per legge, una risposta alle istanze dalle stesse presentate.

Comma 5 Non sono previsti effetti diretti sulle PMI.

Comma 6: La disposizione non avrà effetti sulle PMI.

Commi 7 e 8. Non sono previsti effetti diretti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Comma 1 La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

Comma 2. La norma non avrà impatto sulla concorrenza.

Comma 3. La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

Comma 4. Con l'intervento regolatorio proposto in via indiretta si realizza per le imprese un corretto funzionamento della concorrenza e quindi un miglior funzionamento concorrenziale nel Paese.

Comma 5 La disposizione non avrà impatto sulla concorrenza

Comma 6. La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

Commi 7 e 8 La disposizione non avrà effetti distorsivi del mercato.

C. Oneri informativi

Comma 1. Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

Comma 2. La norma non prevede che siano introdotti nuovi oneri informativi a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

Comma 3. Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

Comma 4. Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

Comma 5 La disposizione non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

Comma 6. Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

Commi 7 e 8 Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Comma 1 I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

- Comma 2. I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati
- Comma 3. I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.
- Comma 4. I livelli minimi di regolazione europea appaiono rispettati.
- Comma 5 I livelli minimi di regolazione europea appaiono rispettati
- Comma 6. I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.
- Commi 7 e 8 I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

- **Comma 1** Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome.
- **Comma 2.** L'attuazione dei provvedimenti relativi alla liquidazione sono in capo al Commissario liquidatore ed al Comitato di Sorveglianza che vengono prorogati con la norma in esame.
- Comma 3. Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono le Regioni e le aziende del SSN
- Comma 4. Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è l'Agenzia italiana del Farmaco.
- **Comma 5** I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono l'Agenzia nazionale per i sevizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, il Ministero della Salute nonché le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.
- **Comma 6.** Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
- **Commi 7 e 8** Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono il Ministero della salute e i soggetti individuati quali beneficiari dal provvedimento adottato.

4.2 Monitoraggio

- **Commi 1** Non è previsto uno specifico monitoraggio della misura, pertanto al monitoraggio si provvede nell'ambito degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente per il controllo della spesa sanitaria.
- Comma 2. Non è stabilito lo specifico monitoraggio della misura, bensì una vigilanza di questo Ministero sulle attività poste in essere dagli organi preposti alla liquidazione della Croce Rossa mediante l'esame delle relazioni che, ai sensi dell'art. 205 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore deve presentare in relazione all'andamento della gestione

Detta vigilanza viene altresì attuata mediante provvedimenti autorizzatori sugli atti del Commissario.

- **Comma 3.** Non è previsto uno specifico monitoraggio della misura, pertanto al monitoraggio si provvede nell'ambito degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente per il controllo della spesa.
- Comma 4. Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto verranno attuati dall'AIFA.
- **Comma 5** Gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei

crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. L'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, in occasione della verifica della posizione dell'operatore, deve controllare il corretto adempimento dell'obbligo, anche in riferimento alle intervenute deroghe previste per soddisfare l'obbligo formativo e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio.

Comma 6. Trattandosi di modalità operativa di disciplina già vigente non si prevede monitoraggio.

Commi 7 e 8 Non è previsto uno specifico monitoraggio della misura, pertanto al monitoraggio si provvede nell'ambito degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente per il controllo della spesa sanitaria.

1. Relazione AIR Articoli: articolo 1, comma 7.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero dell'istruzione e del merito.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con l'intervento normativo in esame si proroga, di un anno, la disposizione di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'interva", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2020 n. 6.

La sopracitata previsione stabilisce che "Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2022, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi".

La proroga richiesta, quindi, consente ad entrambe le amministrazioni, destinatarie dell'intervento, di indire e concludere, entro il termine del 31 dicembre 2023 e non più entro il 31 dicembre 2022, apposite procedure concorsuali per il reclutamento del personale relativo al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale.

La proroga è necessaria per poter bandire le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2023, data l'impossibilità di avviare le selezioni stante l'imminente scadenza prevista dalla norma vigente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma vigente prevede la data del 31 dicembre 2022 quale termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali. Di qui la necessità di prorogarlo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo in esame è quello prorogare l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, a bandire e concludere, entro il 31 dicembre 2023, anziché entro il 31 dicembre 2022, le procedure di reclutamento del personale dirigenziale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Bandire ed espletare la procedura concorsuale entro il 31 dicembre 2023.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero non è risultata percorribile in quanto non consentirebbe di risolvere le criticità sopra evidenziate. La norma, oggetto di modifica, infatti, fissa il termine del 31 dicembre 2022, per l'autorizzazione a bandire e a concludere le procedure concorsuali ma al momento nessuna procedura è stata avviata.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non si ravvisano svantaggi, ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione della proposta normativa in esame, rappresentata dal differimento del termine al 31 dicembre 2023. L'intervento, inoltre, non prevede nuovi oneri per la collettività rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetto attivo dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'intervento sarà effettuato dai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La materia oggetto dell'intervento proposto non necessita di consultazioni.

2. Relazione AIR Articoli: articolo 5.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è finalizzata alla valutazione *ex ante* delle proposte normative di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito che si intende inserire nello schema di decreto-legge in oggetto.

Tutte le disposizioni (commi da 1 a 11) dell'articolo 5 ("Proroga di termini in materia di istruzione e merito") constano di proroghe resesi necessarie al fine di garantire il regolare e corretto funzionamento del sistema nazionale di istruzione e formazione anche per l'anno 2023.

Le sezioni relative al contesto, ai problemi e agli obiettivi contengono il dettaglio inerente ai singoli commi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Art. 5, comma 1

Con l'intervento normativo in esame si proroga al 1° settembre 2023 il termine del 1° settembre 2022, previsto dall'art. 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 agosto 2013, n. 98. La sopracitata disposizione autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare una procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi e che non abbia potuto partecipare alle procedure previste dall'art. 58, comma 5-sexies del medesimo decretolegge n. 69 del 2013 per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Tale proroga si rende necessaria alla luce dell'avvenuta impossibilità per questa Amministrazione di completare la procedura, come illustrata dalla predetta previsione, in tempo utile al fine di procedere con le assunzioni a decorrere dal 1° settembre 2022. Ciò, è da ricondursi alle molteplici problematiche a cui il Ministero dell'istruzione ha dovuto far fronte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si sono dispiegate sia a livello centrale che a livello periferico, coinvolgendo in prima linea gli Uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche e tutta la comunità scolastica.

La proroga proposta consentirà, pertanto, a questa Amministrazione, che ha già avviato la complessa procedura declinata dalla previsione in argomento e che è in fase avanzata, di completare l'iter di assunzione alle dipendenze dello Stato del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche, a far data dal 1° settembre 2023.

Art. 5. comma 2

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca" e, in particolare, nella Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università". Gli interventi previsti attengono allo sviluppo qualitativo e all'ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia nonché all'ammodernamento delle infrastrutture scolastiche e alla realizzazione di aule di nuova concezione. Orbene, gli enti locali che hanno presentato la propria candidatura per essere ammessi al beneficio economico, ai sensi del decreto del Direttore generale del Ministero dell'interno, di concerto con il Direttore generale del Ministero dell'istruzione 22 marzo 2021, si trovano a tutt'oggi in una situazione di difficoltà atteso che le procedure di aggiudicazione dei lavori si sono rivelate molto complesse. Infatti, la tipologia di interventi ammessi al finanziamento è ampia e variegata. Trattasi, per l'appunto di:

- progetti volti alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole
 dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate
 nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri
 economici e sociali ivi esistenti;
- progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

La proroga di due mesi richiesta, quindi, consentirebbe agli enti locali di completare le procedure di aggiudicazione nel rispetto degli obiettivi del PNRR rispettando il termine del 30 giugno 2023.

<u>Art. 5, comma 3</u>

La proposta in esame si inserisce nel contesto normativo delineato dal decreto-legge n. 126/2019 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato dall' art. 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

La disposizione oggetto della proposta di modifica è, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. n. 126/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica", che autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione e del merito) a bandire, entro l'anno 2022 (con proposta di proroga al 2023), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025 (invece che dal 2021/2022 al 2023/2024).

La principale esigenza sottesa all'intervento si sostanzia nel consentire al Ministero dell'istruzione e del merito, mediante un'estensione dell'autorizzazione, di bandire un concorso per l'insegnamento della religione cattolica, per la copertura dei posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici considerati, nel momento in cui sarà conclusa la necessaria procedura autorizzatoria.

Non si ravvisano, in tal senso, criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale.

Destinatari dell'intervento sono tutti i potenziali aspiranti alla procedura concorsuale, oltre che le istituzioni scolastiche nella quali gli stessi saranno impiegati.

Art. 5, comma 4

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del processo di valorizzazione degli Istituti tecnici superiori, operato mediante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui alla legge n. 99 del 2020.

In particolare, gli ITS, che assumono il nome di ITS Academy, mirano a:

- ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, al fine di colmare progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie;
- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali nonché sostenere la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Considerato che si rende necessario poter rendere disponibili, nella prima metà dell'anno, le risorse finanziarie, con la proposta si intende prorogare il regime giuridico per il riparto del finanziamento ordinario delle risorse per l'esercizio finanziario 2023, di cui all'art. 14, comma 5, della sopracitata legge n. 99 del 2022.

<u>Art. 5, comma 5</u>

La proposta in esame si inserisce nel contesto della normativa antincendio negli edifici scolastici di cui, in particolare, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Non si ravvisano criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale. Sono destinatari dell'intervento normativo il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno, le istituzioni scolastiche, gli enti locali e, in via indiretta, il personale scolastico e gli alunni/studenti delle scuole coinvolte.

Art. 5. comma 6

La proposta in esame si inserisce nel contesto della normativa antincendio negli edifici scolastici di cui, in particolare, all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59.

In particolare, il D.L. n. 59/2019, all'articolo 4-bis, assegna al Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, indicando le risorse a tale scopo assegnate.

L'articolo 4-bis del D.L. 59/2019 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione e del merito) siano definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Non si ravvisano, in tal senso, criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale.

Sono destinatari dell'intervento normativo il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno, le istituzioni scolastiche, gli enti locali e, in via indiretta, il personale scolastico e gli alunni/studenti delle scuole coinvolte.

Art. 5, comma 7

Il decreto del Ministro dell'istruzione 5 agosto 2022, n. 216, adottato in forza dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 126 del 2019, applica anche alla progressione all'area dei DSGA da parte del personale ATA di ruolo, la previsione di cui all'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. Il predetto decreto disciplina la procedura selettiva, da svolgere su base regionale, per la progressione all'area dei DSGA, secondo le modalità di cui alle disposizioni sopracitate. Si rende necessario, al fine di dare prosecuzione a tale iter, prevedere la proroga all'anno 2023, del termine fissato dall'art. comma 15, del sopracitato d.lgs. n. 75 del 2017, per l'espletamento della procedura.

Ciò per garantire continuità all'intensa attività amministrativa e contabile espletata dalle istituzioni scolastiche, per sopperire alla carenza di DSGA di ruolo e al fine di proseguire il percorso volto a valorizzare il bagaglio professionale acquisito, negli anni, dal personale ATA che, svolgendo le funzioni di DSGA, ha fronteggiato le carenze di organico.

Art. 5, comma 8

La proposta intende assicurare, anche per l'anno scolastico 2023/24, il regolare svolgimento delle lezioni delle scuole dell'infanzia paritarie, pur in presenza di una carenza di organico del personale docente e qualora non sia possibile reperire insegnanti in possesso della prescritta abilitazione.

Pertanto, è riconosciuta in via straordinaria la possibilità per le scuole dell'infanzia paritarie di conferire incarichi di insegnamento temporanei a educatori dei servizi educativi per l'infanzia, inseriti nelle apposite graduatorie, che siano in possesso del titolo idoneo.

Art. 5, comma 9

Il contesto di riferimento è dato dalla situazione critica in cui versano le istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche site nelle aree colpite dai citati eventi sismici, che ospitano alunni sfollati, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, pare necessario consentire agli Uffici Scolastici Regionali, anche per l'anno scolastico 2023/2024 di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

L'intervento introduce un'ulteriore modifica all'art. 18-bis, strettamente connessa a quella sopra illustrata: al comma 1, lettera a), si estende anche all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di

personale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107/2015 (relativo al contingente aggiuntivo per il caso di rilevazione di inderogabili necessità), nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

Art. 5, comma 10

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, era stato introdotto per consentire di soddisfare l'esigenza, legata alla dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, che ogni provvedimento adottato dall'allora Ministro dell'istruzione avesse immediata efficacia e pronta esecuzione. Infatti, lo stato di emergenza non era compatibile con i tempi per ottenere dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) il prescritto parere obbligatorio (45 giorni, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 233 del 1999, ridotto a 15 giorni in caso di urgenza) su una serie di atti del Ministro dell'istruzione. Nel perdurare dello stato di emergenza, pertanto, il termine era stato ridotto a sette giorni.

Art. 5, comma 11

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato 2022/2023 conclusivo dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, la proposta intende prorogare il regime derogatorio previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.l. n. 22/2020, il quale ha stabilito che, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si prescinda dal possesso di specifici requisiti previsti dal d.lgs. n. 62/2017. In particolare, la disposizione in esame riguarda l'articolo 13, comma 2, lettera c) e l'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 62 del 2017 relativamente allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ciò in ragione del fatto che la pandemia da Covid-19 ha determinato innumerevoli difficoltà nello svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – ex "alternanza scuola-lavoro") nei percorsi di istruzione secondaria, tali da aver inciso sulle attuali classi terminali, chiamate ad affrontare l'esame di Stato.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Art. 5, comma 1

L'obiettivo è quello di prorogare di circa nove mesi il termine fissato per l'avvio delle assunzioni del personale incaricato allo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche, che abbia preso parte alla procedura selettiva disciplinata dall'art. 58, comma 5-septies del decreto-legge n. 69 del 2013.

Art. 5, comma 2

L'obiettivo perseguito dalla proposta normativa in argomento è quello consentire agli enti locali, beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea – Next Generation EU, di concludere le procedure di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, non più entro il termine del 31 marzo 2023, così come stabilito dalla norma vigente, ma entro il termine del 31 maggio 2023.

Art. 5, comma 3

L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo in esame è quello di prorogare, all'anno 2023, il termine dell'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. Alla base, vi è l'esigenza di assicurare la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica rimasti vacanti.

Art. 5, comma 4

L'obiettivo perseguito dalla proposta normativa in argomento e quello di prorogare, per gli ITS Academy l'attuale regime giuridico per il riparto del finanziamento ordinario relativamente alle risorse e.f. 2023. La proroga si rende necessaria al fine di rendere disponibili nella prima metà dell'anno, come ordinariamente avviene, le risorse in favore degli ITS Academy.

Art. 5, comma 5

L'obiettivo immediato perseguito dall'intervento normativo in esame è quello di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e al 31 dicembre 2024 quello per l'adeguamento degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

La suddetta proroga è funzionale ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo primario della sicurezza nelle scuole, attraverso la concretizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia.

Art. 5, comma 6

L'obiettivo immediato perseguito dall'intervento normativo in esame è quello di prorogare il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, che definisce idonee misure gestionali di mitigazione del rischio.

Le suddette proroghe sono funzionali ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo primario della sicurezza nelle scuole, attraverso la concretizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente in materia.

Art. 5, comma 7

L'obiettivo generale perseguito con l'intervento normativo in esame è quello di prorogare al 2023 la possibilità, attualmente autorizzata per il triennio 2020-2022, in materia di progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo. In questo modo può concludersi il procedimento avviato con il decreto del Ministro dell'istruzione n. 216 del 2022.

Art. 5, comma 8

L'obiettivo generale perseguito con l'intervento normativo in esame è quello assicurare, per l'anno scolastico 2023/2024, la continuità didattica nelle scuole dell'infanzia paritarie anche nel caso in cui le stesse non riescano a conferire incarico a docenti in possesso della prescritta abilitazione.

Art. 5, comma 9

L'obiettivo dell'intervento consiste nella proroga all'anno scolastico 2023/2024 della facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Art. 5, comma 10

Al fine di assicurare una celere ed efficace attuazione del PNRR, mediante l'adozione di numerosi decreti attuativi delle disposizioni connesse alla missione di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, la presente proposta di proroga prevede che il CSPI si esprima con il termine ridotto di 7 giorni fino al 31 dicembre 2023.

Art. 5, comma 11

L'obiettivo principale è garantire che gli studenti chiamati ad affrontare l'esame di Stato nell'anno scolastico 2022/2023 sostengano una prova che tenga in considerazione i gravi effetti negativi determinati dalla pandemia sullo svolgimento delle attività didattiche. Per questo motivo, si prevede, anche per questo anno scolastico, che lo svolgimento dei PCTO non sia compreso tra i requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. In ogni caso, si precisa che le esperienze comunque maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possano essere valorizzate in fase di colloquio.

2.2 Indicatori

Art. 5, comma 1

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati dall'effettiva assunzione degli aventi diritto e, conseguentemente, il regolare svolgimento della procedura.

Art. 5, comma 2

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati dalla efficace ed esatta conclusione delle procedure di aggiudicazione dei lavori.

Art. 5, comma 3

L'indicatore di riferimento sarà rappresentato dall'effettiva indizione, nell'anno 2023, di un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025.

Art. 5, comma 4

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati dalla efficace ed esatta ripartizione dei finanziamenti.

Art. 5, comma 5

L'indicatore principale che consentirà ex post la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dall'effettivo adeguamento nei termini stabiliti, come prorogati, degli edifici scolastici e dei locali adibiti ad asili alla normativa antincendio.

Art. 5, comma 6

L'indicatore principale che consentirà ex post la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dall''effettiva adozione, nel termine prorogato al 31 dicembre 2024, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, che definisce misure gestionali idonee a mitigare il rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, oltre che scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Art. 5. comma 7

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati dall'effettiva progressione all'area del DSGA da parte del personale amministrativo di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 5, comma 8

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati dal regolare svolgimento delle attività didattiche espletate dalle scuole dell'infanzia paritarie anche per l'anno scolastico 2023/2024.

Art. 5, comma 9

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato attraverso indicatori di natura booleana (Sì/No), nonché con l'ausilio di indicatori che misureranno la numerosità dei dirigenti scolastici che hanno fruito della deroga.

Art. 5, comma 10

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato attraverso indicatori di natura booleana (Sì/No), nonché con l'ausilio di indicatori che misureranno la numerosità dei pareri resi dal CSPI entro il termine ridotto di 7 giorni.

Art. 5, comma 11

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato attraverso indicatori di natura booleana (Sì/No), nonché con l'ausilio di indicatori che, tenendo conto della peculiarità del regime derogatorio, misureranno l'impatto della deroga sugli esiti degli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria per l'anno scolastico 2022/2023.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Art. 5, commi da 1 a 11

Non si ravvisano svantaggi, ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione delle proposte normative in esame. Gli interventi, inoltre, non prevedono nuovi oneri per la collettività rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le proroghe proposte.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Art. 5, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Gli interventi non coinvolgono le PMI.

Art. 5, commi 2 e 4

L'intervento coinvolge le PMI, potendo produrre un impatto concorrenziale positivo nel mercato dei servizi e delle prestazioni.

- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Art. 5, commi da 1 a 11

Gli interventi non prevedono nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Gli interventi non fissano obblighi/oneri ulteriori rispetto ai livelli minimi di regolazione europea (gold plating).

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11

Soggetti attivi dell'attuazione sono le articolazioni centrali (direzioni generali in seno ai dipartimenti) e periferiche (Uffici scolastici regionali) del Ministero dell'istruzione e del merito, competenti nelle specifiche materie oggetto degli interventi.

Art. 5, comma 5

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono gli enti locali, in relazione alle concrete attività preordinate alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici, in ottemperanza alla normativa richiamata.

Art. 5, comma 6

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono gli enti locali, in relazione alle concrete attività preordinate alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici, in ottemperanza alla normativa richiamata.

Sono anche soggetti attivi il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione e del merito, per ciò che concerne l'adozione del decreto che definisca le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento e le scadenze differenziate per il completamento dei lavori.

4.2 Monitoraggio

<u>Art. 5, commi da 1 a 11</u>

Il monitoraggio sull'intervento sarà effettuato dalle competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero da ulteriori soggetti da esse individuati.

**

Relazione AIR Articoli: artt. 1, comma 7, e 6.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero dell'università e della ricerca.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione A.I.R. è stata predisposta ai sensi dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017 ed ha ad oggetto le norme di cui all'articolo 1, comma 7 ed articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca aventi carattere di straordinaria necessità ed urgenza.

Le proroghe previste dall'articolo in esame riguardano aree di intervento diverse, ma tutte di primario interesse, nell'ambito delle aree di competenza di questo Dicastero.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto legge in parola, la stessa concerne la proroga del termine, fissata a livello legislativo, per la conclusione delle procedure concorsuali previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale proroga si è resa necessaria in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid- 19 che ha significativamente rallentato l'avanzamento delle procedure di selezione.

Riguardo la disposizione di cui all'articolo 6, in mancanza della previsione della stessa, si sarebbe prodotto, in taluni settori, un vuoto normativo (è il caso del comma 1 dell'articolo 6 per gli assegni di ricerca; dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 per le procedure di reclutamento nel settore dell'alta formazione artistica e musicale; del comma 5 dell'articolo 6 per la disciplina dell'ordinamento della professione di osteopata; dei commi 8 e 9 dell'articolo 6 per l'abilitazione scientifica nazionale) oppure l'arrestarsi, per scadenza del termine naturale previsto, di procedimenti amministrativi già avviati ed in uno stadio avanzato (così per il comma 2 dell'articolo 6, in materia di edilizia universitaria, ed i commi 6 e 7 dell'articolo 6, in materia di reclutamento del personale per le strutture di missione).

L'analisi è stata condotta in base al monitoraggio dello stato di attuazione dei vari provvedimenti in costante raccordo con tutte le Direzioni tecniche interessate.

La proroga dei termini è stata, nei casi di seguito indicati, ritenuta necessaria per la realizzazione degli obiettivi che le singole norme *ab origine* si proponevano. La possibilità di mantenere una *base line* di non intervento, con conseguente mancata richiesta di proroga di tali perentori termini avrebbe comportato impatti negativi nei confronti dei destinatari, cui tali norme sono rivolte.

La valutazione e il monitoraggio saranno affidati alle competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca (e del Ministero dell'istruzione e del merito).

1.Contesto e problemi da affrontare

Fatta una necessaria premessa: vale a dire che una decretazione di urgenza avente ad oggetto la mera proroga di disposizioni legislative, che per motivi di varia natura, non hanno realizzato nei tempi gli obiettivi previsti, conduce ad una naturale riflessione circa la necessità che sia effettuata, a priori, un analisi di impatto della legislazione che tenga il più possibile conto di tutte le molteplici varianti che possono intervenire per addivenire ad una scelta pubblica che sia la preferibile tra quelle opzionabili, occorre dire che l'intervento normativo prescelto, si è reso necessario, per consentire "rebus sic stantibus" la realizzazione degli obiettivi che le norme prorogate, prioritariamente si proponevano, obbedendo alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interventi ritenuti rilevanti dal governo e coerenti con il programma dello stesso.

Quanto all'articolo 1, comma 7, il problema che la norma si propone di affrontare è la mancata conclusione delle procedure concorsuali, le quali sono già in uno stadio avanzato, considerato che è in corso la calendarizzazione della prova orale del profilo 02 del concorso pubblico bandito.

Destinatari diretti della norma sono n. 85 unità di exIIIAF1 per il profilo 02 del concorso pubblico bandito con Decreto Direttoriale prot. n. 1886 dell'8.10.2021 (fonte informativa: direzione tecnica del personale, del bilancio e dei servizi strumentali).

Quanto all'articolo 6, comma 1, la proroga di cui al comma 1 si rende necessaria per far fronte alle esigenze manifestate dagli stessi *stakeholders* finali del provvedimento, in conseguenza delle modifiche di cui al decreto legge n. 36 del 2022. Tale ultimo intervento normativo ha, infatti, introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca, previsti dall'articolo 22 della legge 240 del 2010.

A differenza di quanto previsto per gli assegni di ricerca, i contratti hanno una base economica determinata in sede di contrattazione collettiva.

Il problema si pone in quanto il comma 6-quaterdecies dell'art. 14, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, relativo agli assegni di ricerca pone il termine di centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi sino a fine dicembre 2022, per l'indizione delle procedure di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca.

A sua volta il bando di ricerca. necessario per l'avvio delle procedure di selezione, deve contenere informazioni dettagliate tra le quali quella relativa al <u>trattamento economico e previdenziale</u> che sarà attribuito al ricercatore individuato tramite selezione.

Ma poiché tali ultimi dati non sono disponibili, <u>in quanto non si è ancora addivenuti alla stipula dei relativi contratti collettivi</u> (cui è rimessa la individuazione della base economica degli assegni di ricerca) non è possibile, allo stato, il rispetto del termine di cui sopra.

In attesa di definizione del nuovo C.C.N.L., e, dunque, della piena attuabilità della nuova figura del contratto di ricerca, appare necessario e urgente prorogare il termine previsto, al fine di assicurare la possibilità di attivare, in ogni caso, posizioni all'interno del pre ruolo universitario, e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca.

Possono essere destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dio attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e istituzioni.

Una stima dei possibili destinatari degli assegni di ricerca da parte delle Università si attesta intorno alle 15.701 unità (fonte informativa: USTAT/MIUR).

Quanto ai destinatari della norma gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, che possono indire le procedure di conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alla data odierna gli stessi possono individuarsi in numero 13 (compreso INDIRE e INVALSI), i possibili titolari di assegni di ricerca stimati in circa 2800 (fonte informativa: direzione generale della ricerca del MUR).

Quanto alla proroga di cui all'articolo 6, comma 2, l'articolo 6 della legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relativi a vecchi mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (e trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, della L. 326/2003) a favore dell'edilizia universitaria, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole del MIUR.

L'art. 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato <u>al 31 dicembre 2022</u> il termine di legge previsto dall' art. 1 comma 1145 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del 31 dicembre 2021, per l'erogazione delle somme da parte di Cassa Depositi e prestiti previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il problema che la norma si propone di affrontare è che, allo stato (novembre 2022), per le Università interessate (Cassino e Napoli "Parthenope"); restano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53, tuttavia tali atenei hanno fatto presente che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi. Pertanto, al fine di consentire la conclusione degli interventi, la norma propone un differimento di 12 mesi.

Destinatari diretti delle norme sono i due Atenei, così come sopra individuati, il cui numero degli studenti iscritti è pari a 7.100 unità per Cassino e a 11.200 unità per "Parthenope" (fonte informativa: direzione generale delle istituzioni della formazione superiore).

Quanto alla proroga di cui all' articolo 6, comma 3, è da premettersi che il 1° settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, due dei regolamenti attesi dal sistema dell'alta formazione artistica e musicale previsti dalla legge n. 508 del 1999. Uno degli interventi regolatori approvato in detta sede riguarda il reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in riforma del decreto del Presidente della Repubblica 143 del 2019, tuttora vigente, ma mai applicato (a causa delle forti opposizioni degli stakeholders).

Ci si è avveduti che l'iter di approvazione di tale regolamento, che si stimava potesse essere portato a termine entro il 31 dicembre 2022, in concreto richiede tempi più lunghi; dopo la deliberazione preliminare avvenuta in Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 2022, lo schema di regolamento è stato inviato al Consiglio di Stato, quest'ultimo, tuttavia, non si è ancora espresso per il prescritto parere in sede consultiva. Posto che il testo regolatorio, acquisito il pare dell'organo consiliare, dovrà essere sottoposto al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, per poi essere approvato nuovamente dal Consiglio dei Ministri ed approdare, passando attraverso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, alla firma del Presidente della Repubblica per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i tempi per l'emanazione del regolamento sembrerebbero ancora lunghi.

Pertanto si rende necessario salvaguardare la posizione di coloro che si trovano nella graduatoria nazionale di cui al decreto legge 104 del 2013, l'unica, tra quelle vigenti, che non è stata ancora trasformata in graduatoria "ad esaurimento".

Per il reclutamento dei docenti AFAM, infatti, negli anni sono state formate diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge.

In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite, si hanno:

- G.E.T. (Graduatorie per Esami e Titoli), previste dal d.lgs. n. 297 del 1994, all'art. 270, comma 1;
- G.N.E. (Graduatorie Nazionali ad Esaurimento), previste anch'esse dal d.lgs. n. 297 del 1994, all'art.
 270 e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art.
 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999;
- Graduatorie c.d. "143", previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;
- Graduatorie c.d. "128" previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017;
- Graduatorie c.d. "205" previste dall'art. 1, comma 655, della l. 27 dicembre 2017, n. 205.

Di fatto, per la portata della normativa o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ovvero rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria. Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.

L'unica eccezione è costituita dalle graduatorie c.d. "143", che il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, ha prorogato fino all'anno accademico 2020/2021 e, successivamente, l'art. 6 del decreto-legge 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha ulteriormente prorogato fino all'anno accademico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Ne consegue, pertanto, che, stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all'immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie precedenti né in quelle successive.

Con l'intervento normativo proposto, tali graduatorie vedrebbero prorogata la loro validità **all'anno accademico 2023/2024**, diventando così *de facto* graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto AFAM; si intende dunque evitare che, a decorrere dal prossimo anno accademico, coloro che sono ancora collocati in tali graduatorie possano perdere definitivamente il diritto alla eventuale immissione in ruolo.

Giova chiarire, inoltre, che la futura entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del comparto AFAM (d.P.R. n. 143 del 2019) non confligge con la presenta proposta, poiché il suddetto regolamento prevede che per il reclutamento si attinga almeno in parte dalle graduatorie vigenti fino a esaurimento delle stesse.

Destinatari diretti della norma sono in numero di 7 unità (fonte informativa: direzione generale delle istituzioni della formazione superiore).

Riguardo alla proroga di cui all'articolo 6, comma 4, il problema che la norma proposta si prefigge di superare è porre in essere tutti i rinvii necessari per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento. La proroga comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2022, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo,

nonché le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Destinatari diretti della norma sono le 103 istituzioni afam statali, nonché i 10.255 dipendenti di tali istituzioni; destinatari indiretti – trattandosi di norma che incide su un regolamento di portata generale, sono tutti i potenziali candidati ad essere assunti in una istituzione afam nel ruolo del personale docente e tecnico – amministrativo (fonte informativa: direzione generale delle istituzioni della formazione superiore).

Quanto all'articolo 6, comma 5, è da dirsi la legge 18 febbraio 2018, n. 3, "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'articolo 7, ha previsto che "Nell'ambito delle professioni sanitarie" è individuata la professione dell'osteopata e che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia [...] nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi".

Con D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131, "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020", è stata istituita la professione dell'osteopata.

Con l'articolo 4, comma 8-sexies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, (conv. con mod. dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) è stato disposto che "All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro il <u>31 dicembre 2022".</u>

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 7 della L. n. 3/2018, il Ministero dell'Università e della Ricerca, tramite la competente Direzione Generale, ha provveduto (con D.D. n. 39/2022) alla costituzione di un apposito tavolo tecnico di lavoro.

I lavori svolti sino ad ora dai componenti del tavolo tecnico hanno portato alla stesura di quella che, attualmente, è solo una bozza di ordinamento.

Su tale proposta di ordinamento didattico elaborata dal tavolo di lavoro dovranno esprimersi, obbligatoriamente, con parere, il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed il Consiglio Superiore di Sanità (CSS).

Ciò detto, il termine del 31 dicembre 2022 per l'adozione dell'ordinamento didattico non potrà, nel concreto, essere rispettato, tenuto conto che gli organi sopradetti non si sono ancora pronunciati, nonché alla luce della circostanza che il tavolo di lavoro ed i Ministeri coinvolti hanno ritenuto necessario l'approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un'adeguata formazione sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e coerente rispetto alla figura professionale delineata dal D.P.R. n. 131/202.

Destinatari diretti della norma sono gli Atenei che, una volta che sarà adottato il relativo ordinamento, attiveranno i relativi corsi, nonché le "Scuole di osteopatia" (non riconosciute) e i soggetti che attualmente

posseggono i "titoli" rilasciati da tali Scuole per le quali la conferenza Stato – regioni dovrà individuare "i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia" (fonte informativa: direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR).

Trattandosi di una individuazione dei destinatari da effettuarsi necessariamente "open mind" destinatari diretti sono da considerarsi anche tutti i futuri, potenziali studenti che si iscriveranno a tali corsi, laddove destinatari indiretti saranno da considerarsi anche tutti i potenziali, futuri pazienti che usufruiranno delle nuove professionalità.

Articolo 6, comma 6 e 7: quanto al comma 6 è da dirsi che l'19-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha istituito la <u>struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.</u>

In particolare, i commi 3 e 4 sanciscono: "3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, **per l'anno 2022**, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, **a decorrere dall'anno 2022**, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023."

L'art. 28, comma 2-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha invece istituito la **Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca**. Nello specifico la norma *dispone:*

"La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno

2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165."

Il problema da affrontare consiste nella circostanza che, pur se sono state adottati i provvedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni ad assumere e le corrispondenti autorizzazioni di spesa, le relative procedure per il reclutamento del personale necessario non sono riuscite a perfezionarsi nei tempi previsti.

Destinatari diretti della norma sono, quanto alla struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, complessive 40 unità di personale, di cui 36 unità di ex IIIAF1, n. 3 dirigenti di II fascia, n. 1 dirigente di I fascia, quanto alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, anche in tal caso, si tratta di complessive 40 unità di personale, di cui 36 unità di ex IIIAF1, n. 3 dirigenti di II fascia, n. 1 dirigente di I fascia (fonte informativa: direzione tecnica del personale, del bilancio e dei servizi strumentali).

Articolo 6, commi 8 e 9: come noto, con la legge n. 240 del 2010, articolo 16, è stata introdotta l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), come presupposto per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia.

Secondo la normativa vigente, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per settori concorsuali (S.C.). Per ciascun settore concorsuale, è istituita un'unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi (e che possiedono elevati requisiti di produttività scientifica, calcolati rispetto a tutti gli appartenenti al settore).

La disciplina per il suo conseguimento è stata nel corso degli anni modificata, passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello", con finestre a cadenza quadrimestrale, garantendo così celerità e – soprattutto - regolarità nei termini di presentazione delle domande e di pubblicazione degli esiti.

La valutazione è distinta tra prima e seconda fascia.

L'abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (indicatori bibliometrici e indicatori non bibliometrici) ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR.

In caso di esito positivo della valutazione, con il voto della maggioranza dei membri della Commissione, il titolo di abilitazione è valido – a seguito di successive modifiche normative – per dieci anni.

In caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

La tornata 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si prevede l'apertura dell'ultima finestra di operatività delle attuali commissioni, con esiti che saranno pubblicati entro il mese di maggio 2023.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l'avvio della tornata A.S.N. 2023-2025.

In particolare, anche in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, è stata prevista l'introduzione, in luogo dei settori concorsuali (S.C.), dei c.d. gruppi scientifico-disciplinari (G.S.D.).

Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i G.S.D. e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) "secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale".

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, era originariamente fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (ossia al 27 settembre 2022). <u>Tuttavia, si è ancora in attesa della proposta del C.U.N., che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v.</u>

Il ritardo nella individuazione dei G.S.D. rende pertanto impossibile l'entrata a regime della tornata A.S.N. 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che tuttavia non possono essere svolti, non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei G.S.D., ma anche prima di avere la disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché prima di acquisire la disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra G.S.D. diversi.

Destinatari diretti, stimabili, per la tornata attuale sono circa 10.000 aspiranti all'abilitazione scientifica nazionale (fonte informativa: direzione generale delle istituzioni della formazione superiore).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Al fine di superare le problematiche di cui alla sezione precedente, **l'articolo 1, comma 7**, propone una proroga al 31 dicembre 2023 al fine di completare le procedure pubbliche di assunzione.

Il **primo comma dell'articolo 6** si propone di prorogare il termine di centoottanta giorni inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2022 al fine di perseguire l'obiettivo di addivenire alla stipula del nuovo C.C.N.L.

Quanto al **secondo comma** la norma propone un differimento nei termini per il completamento dell'esecuzione dei lavori, in caso contrario si renderebbero vani gli interventi edilizi già, in parte, completati.

Il **terzo comma** dell'intervento normativo si propone di assicurare dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, inserito nelle graduatorie cd. "143" trasformandole, *de facto*, così come le alte graduatorie nazionali afam, in graduatorie a esaurimento.

Il comma 4 si propone di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento sul reclutamento vigente, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale, nonché le abrogazioni disposte dallo stesso (norme, la cui vigenza, allo stato, consente di garantire le assunzioni necessarie), al fine di consentire l'entrata in vigore della nuova disciplina del reclutamento nell'ambito delle istituzioni afam.

Quanto al **comma 5** la norma proroga di un anno il termine inizialmente previsto per la predisposizione dell'ordinamento didattico della professione di osteopata.

Quanto ai **commi 6 e 7**, la norma propone, nei due commi di cui si compone, una proroga al 31 dicembre 2023 al fine di completare le procedure pubbliche di assunzione.

Anche l'intervento, di cui ai **commi 8 e 9**, si propone di istituire, nell'ambito del bando per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023, un sesto quadrimestre di abilitazione scientifica nazionale al fine di aumentare la durata della tornata A.S.N. in corso, cui si applica la precedente normativa, così da disporre di un termine ulteriore per adeguare la normativa sull'Abilitazione Scientifica Nazionale alle recenti modifiche normative sui Gruppi Scientifico Disciplinari, non ancora noti.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che permetteranno di misurare la bontà dell'intervento normativo previsto avranno natura prevalentemente quantitativa.

Quanto alla disposizione di cui **all'articolo 1, comma 7**, l'indicatore sarà rappresentato dal numero di personale assunto entro il termine così prorogato.

Quanto al **comma 1 dell'articolo 6**, dal numero degli assegni di ricerca che verranno stipulati entro i termini così prorogati

Quanto al **secondo comma dell'articolo 6** l'indicatore per la realizzazione dell'obiettivo sarà rappresentato dal grado di ultimazione dei lavori nei tempi previsti dalla proroga.

Quanto alla proroga di cui al **terzo comma** quale indicativo quantitativo, data la finalizzazione della norma proposta, occorrerà verificare quanti docenti inseriti in tali graduatorie nazionali andranno a ricoprire posti vacanti presso le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale a tempo indeterminato.

Quale indicatore da utilizzarsi per verificare la bontà del **quarto comma** della norma proposta occorrerà verificare se effettivamente i rinvii proposti consentiranno di assicurare la salvaguardia del diritto allo studio e la continuità didattica per gli studenti delle istituzioni AFAM. L'indicatore avrà quindi natura temporale e numerica e consisterà nel verificare il numero di cattedre vacanti che, verranno ricoperte in base alla normativa vigente, entro l'anno, nell'attesa della emanazione del riscritto regolamento sul reclutamento.

Quanto al **comma 5** l'indicatore sarà rappresentato dall'emanazione dell'ordinamento didattico per la professione di osteopata nel termine previsto.

Quanto ai **commi 6 e 7** l'indicatore sarà rappresentato dal numero di personale assunto entro il termine così prorogato.

Quanto ai commi **8 e 9**, l'indicatore sarà rappresentato dal numero di coloro che conseguiranno l'Abilitazione Scientifica Nazionale entro la finestra indicata, grazie a tale proroga.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Per tutti gli interventi descritti, tra le opzioni valutate vi è stata, preliminarmente, **l'opzione zero**, vale a dire quella di non intervento che, tuttavia, risultava impraticabile dati gli effetti negativi della mancata realizzazione dei disposti normativi nei tempi previsti.

Quanto al **comma 7 dell'articolo 1**, oltre all'impossibilità di portare a termine le procedure concorsuali per le quali sono già state autorizzate le facoltà assunzionali anche la lesione delle legittime aspettative di coloro che hanno già esperito le altre prove previste dalla procedura concorsuale.

Riguardo al comma 1 dell'articolo 6, la mancata proposizione della norma avrebbe l'effetto di vanificare (data la mancata stipula dei contratti collettivi entro i termini preventivamente indicati di centoottanta giorni) la riforma legislativa, salutata invece favorevolmente dagli stakeholders, anche per le potenziali sinergie con il mondo delle imprese.

Quanto al **secondo comma**, il non intervento determinerebbe non solo il mancato completamento dei lavori già iniziati che pertanto non potrebbero essere utilizzati per lo scopo prefissato ma anche un paventabile danno erariale, in quanto si perderebbero del tutto i fondi che il Ministero dell'università e della ricerca ha già provveduto ad erogare del tutto.

Quanto al terzo comma è da dirsi che l'intervento normativo, in esame, risulta necessario e indispensabile per la salvaguardia dei diritti di tali docenti, al pari di quelli inseriti nelle altre graduatorie nazionali, in caso contrario si darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanti sono inseriti in analoghe graduatorie nazionali.

Quanto al quarto comma, anche qui è stata dapprima valutata l'opzione zero, tuttavia la mancata proposizione della norma che avrebbe avuto come effetto l'entrata in vigore del d.P.R. 143 del 2019, quest'ultimo, tuttora vigente, si è rivelato non applicabile in ragione delle seguenti considerazioni: i) la previsione di decentramento delle procedure concorsuali, in assenza di un previo ampliamento dell'organico amministrativo e di un'abilitazione nazionale che fungesse da scrematura dei partecipanti, avrebbe provocato la paralisi delle istituzioni Afam, impossibilitate a gestire decine di concorsi e di prove pratiche a fronte di una notevole platea di aspiranti docenti; ii) le procedure previste nel d.P.R. n. 143 del 2019 configurerebbero un ciclo del reclutamento dalla durata superiore ai dodici mesi, presupponendo quindi un inevitabile e costante ritardo del reclutamento rispetto all'avvio dell'a.a. e alle esigenze dell'offerta formativa; iii) la programmazione triennale dei fabbisogni di personale non è compatibile con il mantenimento delle attuali procedure di mobilità del personale, mutuate dal sistema scolastico e che comportano movimenti annuali di personale sulla base dell'anzianità di servizio, rendendo vano qualsiasi tentativo di programmazione del reclutamento.

Posta l'inapplicabilità del d.P.R. 143/2019, occorre però evidenziare come l'attuale sistema sul reclutamento AFAM sia, ad oggi inefficiente, e risenta in maniera quasi patologica del fenomeno del precariato storico –

motivo per il quale è anche stata aperta una procedura di infrazione comunitaria – sia dei docenti che del personale tecnico-amministrativo. Allo stato, infatti, il sistema del reclutamento si poggia sulle graduatorie d'istituto, che danno origine alla stipula di continui contratti a tempo determinato in grado di trasformarsi, dopo tre anni di servizio, in contratti a tempo indeterminato. Ciò, dunque, non consente alle singole istituzioni AFAM una programmazione a lungo termine in base alle loro effettive necessità, rappresentando un limite alla loro stessa autonomia.

Alla luce di quanto sopra, l'intervento legislativo in analisi si propone ha stabilito di affrontare tali criticità <u>per l'ultima volta</u> con lo strumento della proroga della disapplicazione del DPR 143/2019 e con la conseguente sopravvivenza delle graduatorie nazionali, in vista della finalizzazione del nuovo regolamento sul reclutamento che rinnoverà completamente il sistema.

Inoltre la mancata approvazione della norma proposta darebbe luogo ad ulteriori effetti nocivi per le istituzioni del sistema AFAM dato che i cicli della programmazione del reclutamento (sia secondo il DPR 143 che secondo il nuovo schema) impongono una serie di atti prodromici che hanno inizio almeno nell'anno accademico che precede.

Quanto al **comma 5**, il mancato intervento determinerebbe il paventabile effetto, non essendo ancora stati emanati i previsti atti endoprocedimentali (parere del C.U.N. e del C.S.S.), di non giungere all'adozione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 18 febbraio 2018, n. 3 (modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15.

Quanto ai **commi 6 e 7,** il mancato intervento, determinerebbe la mancata attivazione, per mancanza di personale, di tali tecnostrutture istituite con degli scopi ben specifici volti al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, nonché alla valutazione della ricerca, settori particolarmente sensibili e oggetto di particolare attenzione anche da parte dell'opinione pubblica, date le situazioni emergenziali che ci siamo trovati ad affrontare negli ultimi anni.

Quanto ai commi **8 e 9**, la mancata proposizione della norma avrebbe l'effetto di non consentire, allo stato, l'avvio della tornata di procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il 2023-2025.

Si è presa anche in considerazione, in tal caso, anche l'opzione alternativa di prorogare la normativa previgente alla legge n. 79/2022, con la possibilità, quindi di fare ricorso ai settori concorsuali (S.C.) anche per la tornata 2023-2025, confermando i parametri e gli indicatori di cui al D.M. n. 120 del 2016, assicurando così la pubblicazione del nuovo bando per la tornata A.S.N. nel breve periodo. Tuttavia tale opzione è stata scartata in quanto una proroga siffatta concretizzerebbe, di fatto, la paventata ipotesi di una significativa dilazione temporale ai fini dell'istituzione dei G.S.D., tanto da rimandare l'entrata a regime delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, basata sui Gruppi Scientifici Disciplinari, di oltre due anni.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'intervento ha sicuri impatti in termini di benefici per i destinatari dello stesso. L'articolo 1, comma 7, ha il sicuro beneficio di tutelare le legittime aspettative di coloro che hanno già partecipato al concorso, attendendo di esperire la sola prova orale; senza contare il beneficio che i due Dicasteri riceverebbero dall'implementazione degli organici.

Quanto all'articolo 6, comma 1, la norma ha impatti positivi per tutti coloro che, destinatari diretti, ambiscono alla stipula di un contratto di ricerca (comma 1), il quale oltre a consentire l'esercizio di un'attività di ricerca, finanziabile con fondi anche esterni tramite l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro (anche se a tempo determinato). L'essere destinatario di un contratto di ricerca costituisce anche un requisito specifico che le pubbliche amministrazioni possono richiedere nell'ambito delle procedure di reclutamento specifici profili di inquadramento o di alta specializzazione.

Ulteriore beneficio è quello da un lato di dare compiuta e organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento del sistema universitario, dall'altro quello di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli Atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

Quanto al **secondo comma**, il completamento degli interventi di edilizia scolastica consentirà oltre a non perdere soldi statali già spesi (gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati entro il 31.12.2020) benefici ambientali - in quanto i nuovi edifici saranno sicuramente "a norma" anche sotto il profilo ambientale, per cui gli studenti potranno godere di un ambiente più salubre - e sociali, in quanto gli stessi avranno a disposizione luoghi più fruibili per l'aggregazione.

La norma di cui al **terzo comma**, ha sicuri impatti in termini di benefici sociali per coloro che trovandosi da tempo in tali graduatorie nazionali possono ancora essere ancora destinatari di contratti a tempo indeterminato presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Anche il **quarto comma** avrà impatti in termini di benefici sociali per gli studenti, i quali potranno continuare a fruire della continuità didattica e vedere salvaguardato il proprio diritto allo studio.

Ugualmente il **quinto comma** ha sicuri impatti in termini di benefici sociali per tutti coloro che ambiscono al conseguimento della qualifica di osteopata dopo avere intrapreso il relativo corso di studi.

I commi **6 e 7** ha sicuri benefici per la collettività nel suo complesso, data l'implementazione che il completamento di tali strutture tecniche potrà dare in tali delicati settori della formazione universitaria e della ricerca; consentirà inoltre il rafforzamento della struttura amministrativa dei due Dicasteri.

Quanto ai commi **8 e 9**, la norma, per sua natura, non ha impatti economici, né ambientali ma ha sicuri impatti in termini di benefici sociali per tutti coloro che ambiscono al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che rappresenta il presupposto per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia.

4.2. Impatti specifici

- A. La norma in questione non ha impatti per il sistema imprese.
- B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
- C. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
- D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Esclusa, come detto nella sezione 3, l'opzione zero, la motivazione dell'opzione preferita di cui all'articolo 1, comma 7, consentirà di completare le procedure concorsuali e di assicurare i benefici di cui alla sezione 4.

Quanto all'articolo 6, comma 1, la proroga dei termini, assicura la piena operatività della riforma.

L'opzione preferita, di cui al **comma 2 dell'articolo 6**, consentirà di ultimare gli interventi di edilizia, in mancanza, essi rimarrebbero incompleti, in fruibili o parzialmente fruibili, con gravi danni, considerati gli impatti di cui si è detto nella sezione 4.1.

Quanto ai **commi 3 e 4**, esclusa, come detto nella sezione 3, l'opzione zero, la motivazione dell'opzione prescelta consiste nella necessaria salvaguardia dei diritti di coloro che si trovano in tali graduatorie nazionali, nonché nelle ragioni di **urgenza e necessità** volte a salvaguardare il diritto allo studio di una moltitudine di studenti. In mancanza si verificherebbe un "vuoto normativo" o, ancor peggio, l'applicazione delle norme del d.P.R. 143 del 2019 non voluto dagli *stakeholders* e non in linea con la riforma organica che parallelamente si sta portando avanti (ampliamento degli organici per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, introduzione della figura del ricercatore ecc.).

Quanto al comma 5 l'opzione preferita consentirà di acquisire i necessari pareri non ancora resi e, al contempo, di superare le criticità che sono emerse nell'ambito del Tavolo di Lavoro, relativamente alle quali entrambi i Ministeri (MUR e Salute) si sono riservati di effettuare più opportuni approfondimenti e le necessarie valutazioni. La proroga del termine è necessaria, altresì, in quanto a seguito della completa definizione dell'ordinamento didattico, gli Uffici competenti dei due Dicasteri dovranno procedere ad un attento esame dell'articolato del Decreto 19 febbraio 2009 e valutare l'eventuale sussistenza della necessità di modificare le disposizioni (ovvero alcune disposizioni) in esso contenute, secondo quanto è emerso durante le riunioni del Tavolo di Lavoro.

L'opzione preferita consentirà, quanto ai commi 6 e 7, di completare l'organico di tali strutture tecniche, consentendone l'operatività, evitando quindi che l'operazione, per la quale, si rimarca, sono già state avviate le relative autorizzazioni di spesa, rimanga inattuata.

Quanto ai **commi 8 e 9,** esclusa, come detto nella sezione 3, l'opzione zero, nonché quella relativa alla proroga della normativa previgente alla legge n. 79/2022, la proposta individuata è stata valutata come l'opzione migliore e necessaria da porre in essere in quanto consentirebbe ai candidati di accedere alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei Gruppi Scientifico Disciplinari, basandosi, tra l'altro, sull'esperienza già acquisita (rivelatasi vincente) del 2020, quando in piena emergenza pandemica l'articolo 7 -bis del decreto legge n. 22/2020 (c.d. decreto scuola) istituì un quarto quadrimestre nell'ambito della tornata 2018-2020, prorogando le funzioni della Commissione per l'Abilitazione Scientifica nazionale del tempo.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

L'attuazione ed il monitoraggio dell'intervento verrà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca (e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per quanto riguarda L'articolo 1, comma 7), tramite le direzioni e gli uffici competenti, entro un orizzonte temporale di breve periodo, si presume annuale, dati i tempi della proroga.

Consultazioni

Trattandosi di un intervento legislativo di mera proroga di termini previsti da altre disposizioni legislative non è stato svolto, quanto all'articolo 1, comma 7, un percorso di consultazione specifico, considerato anche lo stadio avanzato della procedura.

Quanto al **primo comma dell'articolo 6** trattandosi di norma di mera proroga dei termini di altra disposizione già in vigore, le consultazioni sono avvenute soprattutto con gli *stakeholders* che hanno richiesto, a gran voce, la proroga dei termini trovandosi, in caso contrario, nell'impossibilità, attuale, di indire tali selezioni.

Quanto al **secondo comma,** data la natura della norma, non sono state svolte consultazioni specifiche, ma al riguardo sono stati sentiti i destinatari diretti (vale a dire i due Atenei indicati) di cui si è detto nella sezione 1

Quanto alla proroga di cui al **terzo e al quarto comma** occorre dire che, nel corso delle consultazioni svolte per la redazione dell' emanando regolamento sul reclutamento, per il quale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile, è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 29 del 15 aprile 2020 (come poi modificato dal Decreto Ministeriale 851 dell'11 novembre 2020) un Tavolo di Lavoro permanente, con il compito di favorire il costante raccordo dialettico tra il Ministero e tutti gli *stakeholders* del settore AFAM. Proprio dal lavoro degli esperti, è emersa la volontà di salvaguardare in ogni caso i diritti di coloro che erano inseriti nelle graduatorie nazionali, infatti il testo del nuovo regolamento, che prevede un nuovo sistema di reclutamento basato sulla neo introdotta abilitazione artistica nazionale, in sede di disciplina transitoria, prevede che "Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali".

È emerso che tutti sono concordi nella impraticabilità, per i motivi anzidetti, di un'applicazione del d.P.R. 143 del 2019.

Al riguardo sono state, altresì sentite le organizzazioni sindacali, favorevoli su entrambi i punti.

Riguardo alle consultazioni svolte per la disposizione di cui al **quinto comma**, come già detto, nella sezione introduttiva, ii fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 7 della L. n. 3/2018, il Ministero dell'Università e della Ricerca, tramite la competente Direzione Generale, ha provveduto (con D.D. n. 39/2022) alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro. Nel corso delle riunioni del predetto Tavolo sono state sentite Associazioni e Federazione rappresentative degli Osteopati che ne hanno fatto richiesta.

Grazie alle consultazioni avviate in via ristretta, sono stati evidenziati molteplici aspetti ritenuti fondamentali per il corretto e proficuo prosieguo dei lavori, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la delimitazione dell'attività dell'osteopata (che non si occupa del trattamento di patologie) nell'ambito della prevenzione, l'attenzione al rischio di sovrapponibilità con altre figure professionali, la necessità di individuare idonei contenuti didattico-formativi del Corso di Laurea e di garantire la coerenza tra insegnamenti e profilo professionale, la sostenibilità del Corso in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale (considerato che si tratta di una professione sanitaria e che deve essere inquadrata, come tale, nel Servizio Sanitario Nazionale) e la regolamentazione delle attività di tirocinio (poiché, allo stato attuale, non esistono servizi di osteopatia nel Servizio Sanitario Nazionale), per questi motivi si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento prima di addivenire alla redazione del nuovo ordinamento relativo all'ormai riconosciuta professione di osteopata.

Quanto ai **commi 6 e 7,** data la natura della norma e le sue finalità non sono state svolte consultazioni specifiche.

Quanto ai commi 8 e 9 le consultazioni sono state svolte soprattutto con gli stakeholders e con il C.U.N.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione, quanto all'articolo 1, comma 7, è stato compiuto ponderando i diversi interessi: quelli di coloro che hanno già svolto parte delle prove, titolari al riguardo di una legittima aspettativa e quello avente ad oggetto una maggiore funzionalità dei due Dicasteri, grazie all'implementazione degli organici.

Quanto al **comma 1 articolo 6**, la valutazione in merito alla proposizione della norma è stata compiuta, in ragione della circostanza di scongiurare il pericolo che la decorrenza del termine inizialmente previsto potesse non dar luogo alla non applicazione della normativa in vigore, impedendo così la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca.

Quanto al **secondo comma** il percorso di valutazione è stato compiuto, ponderando i diversi interessi, ritenendo preminente quello pubblico al completamento degli interventi edilizi in parola.

Quanto ai **commi 3 e 4** può dirsi che già la valutazione, che era stata fatta ai fini della predisposizione del regolamento avente ad oggetto le nuove modalità di reclutamento nel settore AFAM, ha aveva tenuto conto e valutato positivamente, come precisato nella precedente sezione, la salvaguardia dei diritti di coloro che sono inseriti in tali graduatorie, nonché l'impraticabilità dell'entrata in vigore del d.P.R. 143 del 2019.

Quanto al **comma 5**, il percorso di valutazione è stato condotto dai due Ministeri (MUR e Salute) in perfetta sincronia, coinvolgendo tutti i soggetti rappresentativi della categoria.

Il percorso di valutazione, per i **commi 7 e 8**, è stato compiuto, ponderando i diversi interessi, ritenendo preminente quello pubblico al completamento degli organici, volto a consentire il funzionamento delle Strutture tecniche in parola.

Quanto ai **commi 8 e 9**, il percorso di valutazione è stato condotto, oltre che con le Direzioni competenti, altresì con gli *stakeholders*. La proroga, nel corso della valutazione, si è appalesata come necessaria ai fini della attuazione della riforma nel più breve termine possibile, anche se, necessariamente, diverso da quello inizialmente indicato dal legislatore.

**

Relazione AIR Articoli: 1, comma 18, articolo 7.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero della cultura.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

I provvedimenti normativi di competenza di questa Amministrazione introducono, in primo luogo, (articolo 1, comma 18) disposizioni di proroga del termine entro il quale le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché gli istituti e gli uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, possono esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, prevista dall'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale proroga è volta a garantire la continuità dell'azione amministrativa, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale, di cui al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei (cfr. G.U. del 07-12-2021, n. 97).

Si introducono, altresì, disposizioni (articolo 7, comma 1) volte a prorogare al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del Commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. La misura è volta a consentire la prosecuzione, da parte del Commissario straordinario, dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Sempre in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, si prevede (articolo 7, comma 2) la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, per ciascuna fondazione, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge, mediante procedure selettive riservate - in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili - al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, possegga requisiti previsti dalla norma. La misura è volta a consentire la stabilizzazione del personale che già presta servizio presso le fondazioni, garantendo la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle relative attività.

Si prevede, inoltre, (articolo 7, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2023 della durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino». Tale Comitato è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata fino al 31 dicembre 2022 e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. Si autorizza inoltre la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 destinati a consentire il funzionamento del Comitato.

Si prevede inoltre (articolo 7, comma 5) la proroga al 31 dicembre 2023, del termine di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La misura si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio culturale, avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede, altresì, (articolo 7, comma 6) la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Direttore generale, al fine di consentire la prosecuzione dei compiti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata e delle aree limitrofe assegnati alla struttura. A tali fini, si dispone anche la proroga al 2023 dello stanziamento necessario a garantire il funzionamento dell'Unità, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi, nonché la proroga al 2023 dello stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione della struttura con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dall'analisi del contesto e delle problematiche sottese agli interventi normativi in esame è emerso che gli stessi sono conformi al raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché alla strategia del Governo.

L'elaborazione delle stesse ha beneficiato delle informazioni interne all'Amministrazione coinvolta, nonché delle precedenti analoghe esperienze.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, rubricato "Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni", al comma 18 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale disposizione stabilisce che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5 del medesimo articolo 24, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Tale facoltà può essere esercitata nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, di cui al comma 5 del citato articolo 24. Tenuto conto, tuttavia, che l'iter della procedura concorsuale per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle aree archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi del 7 dicembre 2021, n. 97, si trova tutt'ora in corso di svolgimento, si è ritenuta necessaria una proroga degli incarichi dirigenziali non generali già assegnati, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa presso gli uffici interessati. Allo stato attuale, è pari a 9 il numero degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che verrebbero a scadere il 31 dicembre 2022; tali incarichi risultano così distribuiti: 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Novara; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Genova; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Siena; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ancona; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di L'Aquila; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Foggia; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Cosenza; 1 incarico presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto. In assenza della proroga *de qua*, i predetti incarichi non potrebbero essere rinnovati, con la conseguenza che i relativi uffici resterebbero sguarniti di dirigente.

L'articolo 7 del decreto-legge in oggetto, recante "Proroga di termini in materia di cultura" è dedicato alle misure di proroga dei termini di competenza del Ministero della cultura.

In particolare, il **comma 1** introduce disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del Commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge. Il predetto articolo 11 introduce disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. In particolare, al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle relative attività, prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di grave crisi economico-patrimoniale presentano un piano di risanamento al Commissario straordinario, cui sono attribuiti i seguenti compiti: egli riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni e ne valuta, d'intesa con le medesime, eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito; propone i piani di risanamento all'approvazione del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità; sovrintende all'attuazione dei piani ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un'apposita relazione da trasmettere al MiC, al MEF e alla

competente sezione della Corte dei conti; tenuto conto dello stato di avanzamento degli stessi, richiede l'aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati; assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati.

Il medesimo articolo 11, al successivo comma 6 prevede, altresì, l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione in favore delle fondazioni di finanziamenti volti a consentirne il rilancio. La dotazione originaria del fondo è stata successivamente rideterminata dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito in legge; dall'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La predetta legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 589 ha inoltre previsto che, per le fondazioni che alla data di entrata in vigore della legge abbiano presentato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Il successivo comma 592 ha previsto, poi, che le funzioni del Commissario sono consentite fino al 31 dicembre 2022, per il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tenuto conto, tuttavia, che con successiva legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 359, si è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un ulteriore fondo per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si è resa necessaria la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Commissario relative all'attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni liricosinfoniche, affinché questi possa proseguire con tale attività.

Il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 22, comma 2-octies, del d.lgs. n. 367 del 1996, che prevede la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi presti servizio o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Tali assunzioni sono consentite in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, che stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del d.lgs. n. 367 del 1996. Tuttavia, ritenuto necessario evitare la dispersione delle professionalità acquisite in un settore altamente specialistico quale è quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà consentita all'articolo 22, comma 2-octies del d.lgs. n. 367 del 1996, nei limiti della dotazione organica, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili.

Il **comma 3** prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino». L'articolo 1, comma 804 della legge n. 234 del 2021 dispone infatti che "La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il

Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte". A tal fine, il successivo comma 806 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, col compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Vannucci. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che al termine delle celebrazioni il Comitato - che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022 - predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, per la successiva trasmissione alle Camere. Al riguardo, giova evidenziare che la ricorrenza del quinto centenario dalla morte del celebre pittore cade nell'anno 2023. Conseguentemente, tutte le relative celebrazioni sono previste per l'anno 2023. In mancanza della proroga della durata del Comitato, pertanto, lo stesso si troverebbe nell'impossibilità di dare seguito alle iniziative celebrative già avviate mediante appositi avvisi pubblici, nonché di completare le attività di erogazione dei fondi già impegnati nell'anno 2022, con conseguente dispendio di risorse pubbliche. Al fine di consentire, altresì, il funzionamento del Comitato stesso, la disposizione in esame (lettera b) prevede un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Il comma 806, prevede infatti che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma che hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato.

Il comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Tale disposizione prevede il mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2022 (termine da ultimo prorogato con l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito in legge) delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate ai predetti interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare gli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio culturale, realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Considerata, tuttavia, la necessità di dover completare i predetti interventi, assicurando il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2023 il mantenimento delle predette contabilità speciali.

Il comma 6 (lettera *a*) dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 2, comma 5-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La disposizione in questione prevede che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. A tale riguardo, si rappresenta preliminarmente che tale Unità è stata istituita ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 91 del 2013, col compito di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012. In aggiunta al Grande Progetto Pompei, il decreto-legge n. 91 del 2013 ha posto in capo all'Unità e alla relativa struttura di supporto ulteriori obiettivi strategici, riguardanti il recupero ambientale e la valorizzazione della c.d. *buffer zone*, comprendente le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, anche mediante la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali volte a migliorare l'attrattività di tutta la zona. Inoltre, in data

17 maggio 2022 il Contratto Istituzionale di Sviluppo "Vesuvio-Pompei-Napoli" ha individuato il Direttore generale di progetto quale referente unico del Ministero della cultura, responsabile del monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi afferenti al Piano Strategico finanziati dal CIS nonché dell'attuazione di altri 14 progetti ad alta priorità. A partire dal 2021, l'Unità ha inoltre assunto il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento denominato "Realizzazione di interventi sul patrimonio culturale individuati nell'ambito del Piano Strategico". Pertanto, la proroga al 31 dicembre 2023 delle funzioni del Direttore generale di progetto, nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle richiamate attività e il pieno ed efficace svolgimento dei compiti a essa assegnati. Conseguentemente, si rende altresì necessaria la proroga al 31 dicembre 2023 dello stanziamento, nella misura massima di 900.000 euro lordi, destinato a garantire il funzionamento dell'Unità e della relativa struttura di supporto al Direttore generale.

Al medesimo comma (lettera b) si dispone, altresì, la proroga per l'anno 2023 dello stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con ulteriori due esperti, di cui un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con riferimento all'articolo 1, comma 18, che dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché gli istituti e gli uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, possono esercitare la facoltà di aumento della percentuale di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di cui all'articolo 24, comma 3 del d.l. n. 104 del 2020, essa si pone l'obiettivo di garantire la continuità dell'azione amministrativa degli uffici ministeriali, nelle more della definizione della procedura di reclutamento di personale dirigenziale non generale. Difatti, la recente procedura avviata per il reclutamento di n.50 dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura (G.U. 7.12.2021, n.97) non risulta a tutt'oggi conclusa, con la conseguenza che, in assenza della proroga in questione, molti degli incarichi dirigenziali non generali assegnati nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 24, comma 3 non potrebbero vedersi rinnovati, lasciando gli uffici in questione sguarniti di una figura dirigenziale dirigente.

L'articolo 7, comma 1 mira a consentire la prosecuzione, ad opera del Commissario straordinario del Governo, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche, tenuto conto che con legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 359, è stata prevista l'istituzione di un ulteriore fondo per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023. La proroga in questione si pone dunque l'obiettivo di consentire la prosecuzione da parte del Commissario dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni nell'anno 2023.

L'articolo 7, comma 2 mira a consentire la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità per ciascuna fondazione lirico-sinfonica di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, mediante procedure selettive riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data

di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19 del decretolegge n.91 del 2013. Tale disposizione stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Tuttavia, considerato il rallentamento subito dalle procedure di reclutamento a causa dell'emergenza pandemica, la disposizione in esame si pone come obiettivo quello di non disperdere le professionalità acquisite in un settore altamente specialistico quale è quello delle fondazioni e, in quest'ottica, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base di procedure riservate (in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili) al personale che già presti servizio presso le stesse a tempo determinato. Attualmente, secondo informazioni apprese dalla Direzione generale vigilante, il numero di dipendenti a tempo determinato che potrebbe potenzialmente usufruire della proroga in questione è pari a circa 200 unità. Tale facoltà, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2-octies del d.lgs. n. 367 del 1996, può essere esercitata nei limiti della dotazione organica, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili. Al riguardo si segnala che, delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche esistenti sul territorio nazionale, sono 12 quelle per le quali l'iter di approvazione delle dotazioni organiche si è già concluso (tra il 2021 e il 2022), ovvero: la Fondazione Teatro alla Scala di Milano; la Fondazione e Teatro La Fenice di Venezia; Fondazione Teatro Comunale di Bologna; la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; la Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli; la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale; la Fondazione Teatro Regio di Torino; la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste; la Fondazione Arena di Verona; la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia; la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Risulta invece ancora in corso di approvazione la dotazione organica relativamente a 2 fondazioni, quali, nello specifico: la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (rispetto alla quale il decreto di approvazione risulta approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze); la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (rispetto alla quale risulta in corso di svolgimento la relativa istruttoria).

L'articolo 7, comma 3 è volto a prorogare al 31 dicembre 2023 la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino», istituito dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021. Tale disposizione, infatti, nell'istituire il Comitato de quo, ne ha previsto una durata fino al 31 dicembre 2022, nonostante il quinto centenario dalla morte del pittore cada nell'anno 2023 e, di conseguenza, tutte le relative iniziative e manifestazioni celebrative si terranno nell'anno 2023. La proroga in questione è dunque finalizzata a consentire lo svolgimento delle iniziative già programmate dal Comitato, e a tali fini autorizza altresì la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, per il funzionamento del Comitato.

L'articolo 7 comma 5 è volto a consentire, anche per l'anno 2023, il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Tale proroga si è resa necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 7, comma 6 (lettera a) è volto a consentire la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, del vice direttore generale vicario, della struttura di supporto al Direttore generale nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", istituita ai sensi del citato articolo 1 del d.l. n. 91 del 2013. Tale Unità si pone quali obiettivi principali, oltre che quello di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, anche quello di

garantire il recupero ambientale e la valorizzazione della c.d. zona cuscinetto, comprendente le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, mediante la realizzazione di adeguate opere infrastrutturali volte a migliorare l'attrattività di tutta la zona. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo "Vesuvio-Pompei-Napoli" ha inoltre individuato il Direttore generale di progetto quale referente unico per il Ministero della cultura, responsabile del monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi afferenti al Piano Strategico finanziati dal CIS nonché dell'attuazione di altri 14 progetti ad alta priorità. A partire dal 2021, l'Unità ha inoltre assunto il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento denominato "Realizzazione di interventi sul patrimonio culturale individuati nell'ambito del Piano Strategico". La norma in questione intende dunque garantire l'attuazione degli obietti sopra richiamati prorogando al 2023 la durata dell'intera struttura e lo stanziamento necessario a garantirne il funzionamento, nella misura massima di 900.000 euro. Al medesimo comma 6 (lettera b) si dispone, infine, la proroga per l'anno 2023 dello stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con ulteriori due esperti, di cui un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si segnala, da ultimo, che tutti gli interventi sopra descritti sono ritenuti adeguati agli obiettivi perseguiti dalle singole disposizioni.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e delle Direzioni generali titolari delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalle singole disposizioni, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto legge in questione. Al riguardo, si ritiene che le Direzioni maggiormente coinvolte dalle misure in argomento siano la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale Organizzazione, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e la Direzione generale Spettacolo, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi al numero degli incarichi dirigenziali non generali attribuiti in seguito alla conclusione della procedura concorsuale per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle aree archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi del 7 dicembre 2021, n. 97;
- i dati relativi al numero di pratiche pendenti presso gli uffici interessati dalla proroga degli incarichi dirigenziali non generali, evase nelle more dell'espletamento della su richiamata procedura di reclutamento;
- i dati relativi all'attività di monitoraggio svolta dal Commissario straordinario del Governo, relativamente ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2023, con particolare riferimento a: piani di risanamento rispetto ai quali il Commissario abbia valutato, d'intesa con le fondazioni, di apportare eventuali modifiche e integrazioni, o abbia definito criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito; proposte di piani di risanamento sottoposte all'approvazione del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze; numero di richieste di aggiornamento dei piani, presentate dal Commissario in coerenza col conseguimento degli obiettivi prefissati; dati relativi al numero di fondazioni che abbiano operato nel rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

- i dati relativi al personale artistico, tecnico e amministrativo impiegato presso le fondazioni liricosinfoniche a tempo determinato, assunto a tempo indeterminato per effetto dell'espletamento delle procedure concorsuali riservate al personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- i dati relativi al numero e alla tipologia di iniziative gestita dal Comitato e realizzate nell'anno 2023 per celebrare la figura di Pietro Vannucci, e il grado di soddisfazione dei partecipanti alle suddette iniziative;
- i dati relativi ai progetti assegnati e portati a termine dall'Unità "Grande Pompei".

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Con riferimento all'articolo 1, comma 18, la garanzia della continuità dell'azione amministrativa, nelle more del tempo occorrente all'espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia destinati agli Uffici periferici tecnici del Ministero (Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche etc.) determina impatti positivi, in termini sia economici sia sociali. La misura è infatti volta a consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli incarichi dirigenziali di seconda fascia già in attribuiti presso gli Uffici tecnici ministeriali, evitando che tali uffici restino sguarniti del personale dirigenziale, con conseguenze negative anche in ordine alla potenziale inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Il rispetto dei termini procedimentali (sempre più stingenti, soprattutto quelli previsti dalla legge in materia di tutela), oltre a consentire una più corretta gestione delle risorse pubbliche, a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, innesca nei destinatari una maggiore fiducia nelle istituzioni pubbliche. Gli impatti attesi della misura, sotto il profilo economico, determinano l'attivazione indiretta di processi virtuosi, grazie a un più proficuo utilizzo delle risorse pubbliche e, sotto il profilo ambientale e sociale, una più corretta gestione del territorio grazie all'aumento del numero di procedimenti in materia paesaggistica conclusi nei termini e senza riscorso alla disciplina del silenzio-assenso.

Relativamente alla misura introdotta all'articolo 7, comma 1, essa risponde all'esigenza di garantire la prosecuzione del monitoraggio, anche per il 2023, dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. La misura consentirà infatti una più corretta e proficua gestione economico-finanziaria delle FLS, idonea a innescare processi virtuosi, con ricadute economiche positive sull'economia del settore. Gli eventi culturali attivano infatti l'incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato, favorendo lo sviluppo dell'economia del territorio.

Con riferimento alla misura introdotta all'articolo 7, comma 2, l'intervento è destinato a garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato, a tempo determinato, presso le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché una maggiore qualificazione delle competenze professionali in esse operanti. Gli impatti attesi della misura, sotto il profilo degli operatori destinatari della normativa, riguardano il miglioramento della qualità e della pluralità dell'offerta artistica e culturale, una maggiore qualificazione delle competenze professionali, una maggiore responsabilizzazione nella gestione e nell'utilizzo delle diverse forme di sostegno.

Quanto all'articolo 7, comma 3, dalla misura derivano effetti economici positivi, quali l'incremento della domanda di beni e servizi nel contesto territoriale e culturale interessato e lo sviluppo dell'economia del territorio, anche con riferimento all'offerta culturale. La misura è infatti volta a consentire lo svolgimento di tutte le iniziative e le manifestazioni celebrative legate alla figura del pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino». Sotto il profilo dei destinatari, gli impatti attesi riguardano il miglioramento della qualità e della

pluralità dell'offerta artistica e culturale, e lo sviluppo dell'economia del territorio, con ricadute positive anche dal punto di vista occupazionale.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, dalla misura derivano effetti economici, sociali e ambientali positivi: la stessa è infatti volta a consentire il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e a garantire quindi la prosecuzione degli interventi già avviati per la messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ciò determinerà effetti positivi sull'economia del territorio, specialmente dal punto di vista delle imprese produttive e delle ricadute occupazionali, e il complessivo miglioramento della gestione del territorio, grazie alla messa in sicurezza dei siti a rischio.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, dal punto di vista dell'impatto economico, l'intervento determinerà l'incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato, favorendo lo sviluppo dell'economia del territorio, con ricadute positive sulle imprese produttive e sull'occupazione.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

- ARTICOLO 1, COMMA 18

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza, giacché si propone di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nelle more del tempo occorrente all'espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia destinati agli Uffici periferici tecnici del Ministero.

- ARTICOLO 7, COMMA 1

L'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a garantire la prosecuzione, anche per il 2023, dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

- ARTICOLO 7, COMMA 2

L'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a garantire la stabilizzazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, onde evitare la dispersione delle professionalità acquisite.

- ARTICOLO 7, COMMA 3

L'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a consentire lo svolgimento delle iniziative già programmate dal Comitato istituito per le celebrazioni del pittore Pietro Vannucci.

- ARTICOLO 7, COMMA 5

L'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a consentire il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al fine di consentire il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

- ARTICOLO 7, COMMA 6

L'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria, e non sortisce effetti sulla concorrenza, dal momento che è volto a consentire la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, del vice direttore generale vicario, della struttura di supporto al Direttore generale nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", istituita al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, nonché di garantire il recupero ambientale e la valorizzazione della c.d. zona cuscinetto, comprendente le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'**articolo 1, comma 18**, il provvedimento sarà attuato dalle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché dagli istituti e dagli uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, il provvedimento sarà attuato dal Commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, il provvedimento sarà attuato dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

Con riferimento all'articolo 7, comma 3, il provvedimento sarà attuato dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, col compito di promuovere e diffondere, attraverso un programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci.

Con riferimento all'**articolo 7, comma 5**, il provvedimento sarà attuato dai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Con riferimento all'articolo 7, comma 6, il provvedimento sarà attuato dal Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dalla struttura assegnata all'Unità "Grande Pompei".

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalle Direzioni generali del Ministero, con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio, quanto all'articolo 1, comma 18, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati, ciascuno per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Organizzazione. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento agli incarichi rinnovati a seguito della proroga e al numero di pratiche gestite dal personale dirigenziale non generale i cui incarichi siano stati rinnovati grazie alla proroga in esame.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Spettacolo. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento ai piani di risanamento oggetto di monitoraggio da parte del Commissario straordinario.

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Spettacolo. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al personale già in servizio presso le FLS a tempo determinato, assunto presso le FLS stesse a tempo indeterminato a seguito della proroga.

Con riferimento all'articolo 7, comma 3, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento alle manifestazioni e agli eventi realizzati per le celebrazioni della figura di Pietro Vannucci.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Bilancio. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero degli interventi di messa in sicurezza realizzati nei territori interessati dagli eventi sismici.

Con riferimento all'articolo 7, comma 6, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Musei. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero e alla tipologia di interventi realizzati dalla struttura nel territorio interessato.

Relazione AIR Articoli: 1, commi 1 e 8; ed articolo 8.

Referente AIR: Ufficio legislativo della giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di provvedere alla proroga di termini in scadenza al 31 dicembre 2022 nell'ambito delle seguenti materie: impiego dei dirigenti di istituto penitenziario sia negli uffici di esecuzione penale esterna sia come direttori negli Istituti penali per i minorenni; comandi, distacchi o assegnazione di personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia; misure di sostegno alla gestione degli uffici giudiziari da parte dei comuni per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria; misure in materia di revisione della circoscrizione giudiziaria; misure urgenti in materia di processo civile; misure in materia di facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

Norme in materia di impiego dei dirigenti di istituto penitenziario sia negli uffici di esecuzione penale esterna sia come direttori negli Istituti penali per i minorenni (articolo 8, commi 1 e 2)

La necessità di prorogare il termine per consentire l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, deriva dal mancato completamento delle procedure dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna. In assenza della proroga sarebbe a rischio il funzionamento degli uffici e dei servizi del settore, essenziale in un sistema che negli ultimi anni ha inteso incrementare il ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente contenimento della recidiva, con rafforzamento della sicurezza sociale: permane infatti un significativo vuoto di organico dei dirigenti degli uffici di esecuzione penale esterna, presso cui delle 45 unità previste dalla dotazione organica, sono attualmente in servizio solo 7 unità.

Analogamente, la necessità di prorogare il termine per consentire l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti di pena per minorenni, al fine di colmare la carenza in organico dei dirigenti del medesimo settore (dove sono attualmente in servizio 2 delle 7 unità previste dalla pianta organica), è anch'essa correlata al mancato completamento delle procedure

concorsuali idonee a reclutare il predetto personale, il cui organico è stato ampliato anche in relazione all'avvenuta introduzione del nuovo ordinamento penitenziario minorile ed alla conseguente necessità che lo svolgimento delle funzioni di direttore negli istituti penali per minorenni di più complessa gestione fossero dirigenti specializzati e non più personale non dirigenziale.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia, e trova, quindi, adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Proroga della possibilità di affidamento ai comuni della gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria presso gli uffici giudiziari (art. 8, comma 3)

La disposizione è funzionale alla migliore efficienza dei servizi stessi e prevede l'utilizzo di personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato, sulla base di convenzioni, singolarmente concluse in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia.

Proroga della previsione che i comandi, i distacchi o le assegnazioni di tale personale ad altre pubbliche amministrazioni siano condizionati al nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (articolo 8, comma 4)

La proposta normativa di prorogare il termine per consentire che il personale dell'amministrazione della giustizia possa essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni o essere ad esse assegnato solo in presenza del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nasce dalla ritenuta necessità di non sottrarre risorse ad un settore in cui, per effetto del mancato completamento delle complesse procedure assunzionali, permane una grave carenza di organico che produce effetti negativi anche sull'efficienza dell'organizzazione del servizio.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia, e trova, quindi, adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

Proroga dei termini di temporaneo funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) (articolo 8, commi 5 e 6)

La disposizione risponde all'esigenza di evitare che, a decorrere dall'1.01.2023, cessino di funzionare le sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno). Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 8, comma 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022.

In assenza del presente intervento normativo il 31 dicembre 2022 segnerà l'ultimo giorno di funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno).

Per la sezione distaccata di Ischia (Napoli) è recentemente intervenuto apposito provvedimento di urgenza che ha prorogato il termine per la cessazione del temporaneo ripristino al 31 dicembre 2023.

Sul piano finanziario, si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 106.000 per l'anno 2023 cui si si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

Proroga sino al 28 febbraio 2023 le misure urgenti in materia di processo civile (art. 8, comma 7) specificamente indicate agli articoli 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La necessità della proroga nasce dall'esigenza di assicurare l'operatività delle disposizioni dettate in fase emergenziale, nell'ambito del procedimento civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che cesseranno di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022. Infatti, le disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, concernenti le modalità di giuramento del consulente tecnico d'ufficio e il regime di attestazione dell'esecutività dei provvedimenti e degli altri atti che costituiscono titolo per l'esecuzione forzata si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 1° marzo 2023, con la conseguenza che nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023 non sarà possibile per il consulente tecnico d'ufficio prestare giuramento tramite dichiarazione sottoscritta digitalmente né sarà possibile il rilascio di formule esecutive in formato digitale, con conseguenti rilevanti disagi operativi per le cancellerie e per gli operatori in generale. Quanto al giudizio di cassazione, poi, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di svolgimento delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stato ancora emesso il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza; ma nulla prevede per quanto riguarda i procedimenti in cui invece queste siano già state fissate. Quanto alla proroga della disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – la disposizione mira ad evitare soluzioni di continuità con la disciplina dettata dal combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. b) e 35, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022 che pure prevedono, ma solo a decorrere dall'1 marzo 2023, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 con modalità telematiche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (art.13, cit., comma 1-quinquies).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proroga dei termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo di polizia penitenziaria (articolo 1, commi 1 e 8)

La previsione normativa è imposta dalla impossibilità per le amministrazioni, e tra queste per l'Amministrazione Penitenziaria, di esercitare nell'anno 2022 tutte le facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa vigente per il reclutamento del personale di Polizia penitenziaria. Tale impossibilità è da ricondursi anche al rallentamento delle procedure concorsuali determinato dagli effetti conseguenti alla situazione pandemica.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Obiettivi perseguiti

Quanto alla proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna, si tratta di misura necessaria a garantire il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna in attesa del reclutamento di dirigenti del settore.

Anche la proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario nelle funzioni di dirigente di istituti penali minorenni è finalizzata a garantire, nelle more del completamento dei concorsi necessari per il reclutamento di dirigenti della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, che la direzione degli istituti penali per minorenni di più complessa gestione possa essere comunque svolta da personale di livello dirigenziale.

Quanto alla proroga della necessità che il distacco, il comando o l'assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia presso altre amministrazioni pubbliche continui ad essere subordinato al nulla osta rilasciato dalla stessa amministrazione della giustizia, si tratta di misura volta ad evitare un'ulteriore riduzione dell'organico, già carente, del personale in questione.

Il definitivo passaggio all'amministrazione centrale di servizi di manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari importa oneri organizzativi in via di ulteriore realizzazione, che suggeriscono la proroga dell'affidamento al personale dei comuni, distaccato, comandato o comunque destinato presso gli uffici giudiziari, di alcuni dei predetti oneri nel settore della custodia, telefonia, riparazione, sulla scorta di apposite convenzioni.

La proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) mira a prevenire disfunzioni organizzative derivanti dalla immediata chiusura delle sedi insulari, sotto il profilo, in particolare, delle specifiche difficoltà di accesso da parte dell'utenza alle sedi principali dei Tribunali.

Con riguardo alle specifiche disposizioni relative allo svolgimento dei processi civili l'obiettivo che s'intende perseguire con la protrazione della loro vigenza è quello di consolidare, nelle more dell'entrata in vigore (prevista per l'1 marzo 2023) delle relative disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 i risultati di contenimento della durata della trattazione dei procedimenti che esse hanno prodotto e che appaiono funzionali agli impegni assunti in sede di PNRR per la riduzione del carico pregresso delle cause civili.

Quanto alla proroga delle facoltà assunzionali, si tratta di una misura che intende evitare che, all'esito delle complesse procedure di svolgimento dei concorsi, i cui tempi sono stati rallentati dalle misure adottate in relazione alla emergenza Codiv-19, possa essere pregiudicato il reclutamento delle unità del Corpo di polizia penitenziaria con le quali la normativa vigente consente non solo il ripianamento delle unità cessate dal servizio (cd. turn over) ma anche l'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari.

Consultazioni effettuate

Trattandosi di misure a prevalente a carattere organizzativo sono stati consultati i Capi dei Dipartimenti del Ministero della giustizia, che hanno a loro volta interessato tutte le rispettive Direzioni generali.

Opzione scelta e i relativi impatti

Sono state effettuate scelte volte a limitare nel minor tempo possibile le proroghe disposte, tutte, sino al 31 dicembre 2023, salvo quelle relative al processo civile, disposte sino al 28 febbraio 2023.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna - articolo 8, comma 1.

Nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, aderendo ad un assetto più europeista della pena, incentrato sulla considerazione che la pena vada scontata con la comunità e nella comunità, ed introdotto istituti, quali la sospensione del procedimento con messa alla prove anche per le persone maggiorenni, che pure impongono l'elaborazione di programma di trattamento individualizzati. La legge 27 settembre 2021 n. 134 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" e il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 hanno peraltro reso ancor più pregnante la necessità di un rafforzamento del settore tanto nella fase giudiziale che in quella esecutiva.

Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni - articolo 8, comma 2.

Si interviene in un settore particolarmente delicato, nel quale l'incremento della dotazione organica della carriera del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è stato operato in seguito all'introduzione, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, della «Disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni». Il nuovo Ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, pone una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e alla elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, che impongono mutamenti strutturali ed organizzativi di particolare complessità in presenza di condannati per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata; ciò ha comportato la previsione che la direzione degli istituti penali per minorenni, quantomeno per quelli caratterizzati da una maggiore dimensione e complessità gestionale, non fosse più affidata a personale non dirigenziale, ma assunta da dirigenti altamente specializzati, alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti.

In ragione di ciò, è stata incrementata, ad opera della L. n. 145 del 2018, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia: ma oggi sono solo 2 le unità presenti, a fronte delle 7 unità previste dalla pianta organica.

I concorsi indetti per la copertura di tutte le posizioni vacanti, di livello dirigenziale non generale, nella dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia sono però ancora in corso, e in attesa del compimento delle relative procedure risulta indispensabile, pertanto, prorogare almeno fino al 31.12.2023 il termine che consente l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell'Amministrazione penitenziaria negli istituti penali per i minorenni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni – articolo 8, comma 4.

La proposta normativa nasce dall'esigenza di prorogare di un ulteriore anno gli effetti della previsione (introdotta con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168) per la quale, in deroga a quanto previsto dalla disposizione di carattere generale, escludeva (in origine fino al 31 dicembre 2019) che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La norma fa eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Successivamente, il contesto normativo è stato modificato (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162): è stata prevista l'operatività del divieto di distacco, comando o assegnazione, salvo il caso di "nulla osta" all'attuazione dei predetti istituti da parte dell'amministrazione della giustizia. Poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, si rende necessario intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2023) i termini di efficacia delle sopra indicate disposizioni.

Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari - articolo 8, comma 3.

Il definitivo trasferimento dei servizi di manutenzione degli uffici giudiziari in capo all'amministrazione centrale del Ministero necessita di opportuni adeguamenti in termini di risorse umane che materiali oltre che di aggiustamenti regolamentari per lo snellimento delle procedure di affidamento dei servizi in parola. Per quanto molte delle misure indicate sono in stato di avanzata realizzazione, allo stato è opportuno conservare le attività di manutenzione ordinaria (oltre che di riparazione e di custodia) in capo al personale comunale già destinato allo scopo su base delle singole convenzioni stipulate dagli uffici con gli enti locali.

Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) – articolo 8, commi 5 e 6.

La disposta soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale su indicate rientra nel più ampio intendimento di completa soppressione delle sezioni distaccate di tribunale. Merita di essere segnalato che, al fine di valorizzare il peculiare dato dell'insularità dalla quale può discendere una difficoltà di accesso al sistema giustizia, in linea con il contenuto dei pareri resi dalle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, è stato disposto in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, di mantenere gli uffici del giudice di pace di Portoferraio, Ischia e Lipari (già sedi delle sezioni distaccate di tribunale di cui è disposto il temporaneo ripristino) e degli uffici del giudice di pace dislocati presso le altre isole di Capri, La Maddalena, Pantelleria e Procida. Si è così ritenuto di mantenere le suddette sedi insulari pur se le stesse presentavano parametri nettamente inferiori alla media nazionale considerata e non erano, quindi, in linea con i criteri generali ed oggettivi utilizzati per l'individuazione degli uffici del giudice di pace che permangono ai sensi del richiamato d.lgs. n. 156/2012.

Deve precisarsi che nessuna sezione distaccata presente sul territorio nazionale è stata giuridicamente mantenuta, essendo stato previsto, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, – nell'ambito pertanto delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi. n. 155 e n. 156 del 2012 – esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e attualmente sino 31 dicembre 2022, delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate dall'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

In ordine permanenza operativa del presidio insulare in considerazione, occorre evidenziare che il decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, (recante "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), c.d. milleproroghe", non ha contemplato disposizioni relative alle situazioni testé evidenziate, mentre è stato disposto, al comma 4-quinquies, il differimento al 1° gennaio 2024 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, ivi incluse la soppressione delle sezioni distaccate di Ortona (tribunale di Chieti) e Atessa (tribunale di Lanciano).

Le disposizioni mirano, perciò, a prevenire, anche per tali sedi, disfunzioni organizzative derivanti dalla immediata chiusura delle sedi insulari, sotto il profilo, in particolare, delle specifiche difficoltà di accesso da parte dell'utenza alle sedi principali dei Tribunali. Per la sezione distaccata di Ischia (Napoli) è recentemente intervenuto apposito provvedimento di urgenza che ha prorogato il termine per la cessazione del temporaneo ripristino al 31 dicembre 2023.

Proroga dei termini per le misure urgenti in materia di processo civile - articolo 8, comma 7.

Con riguardo alle specifiche disposizioni relative allo svolgimento dei processi civili l'obiettivo che s'intende perseguire con la protrazione della loro vigenza è quello di consolidare, nelle more dell'entrata in vigore (all1 marzo 2023) delle relative disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, i risultati di contenimento della durata della trattazione dei procedimenti che esse hanno prodotto e che appaiono funzionali agli impegni assunti in sede di PNRR per la riduzione del carico pregresso delle cause civili.

Proroga di termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo di polizia penitenziaria – articolo 1, commi 1 e 8.

L'obiettivo che si intende perseguire è consentire la conclusione delle procedure di assunzione di unità di personale a tempo indeterminato del Corpo di polizia penitenziaria: sia di quello previsto per le assunzioni ordinarie, legate alla cessazione dal servizio delle unità precedentemente impiegate, sia di quello contemplato per le assunzioni straordinarie, disposte per incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari.

Infatti, a seguito della ripresa dello svolgimento delle attività concorsuali, ai sensi dell'art. 259, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, nel corso dell'anno 2021, relativamente al turn over ordinario e alle autorizzazioni straordinarie intervenute, nel corso dell'anno 2021, l'amministrazione ha avviato corsi di formazione per l'assunzione di complessive n. 996 unità ed entro l'anno in corso dovrà avviare ulteriore corso di formazione per 1479 unità, vincitrici dei concorso indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 89 del 9 novembre 2021, in via di conclusione.

Residuano, pertanto, n. 1758 unità di Polizia penitenziaria di cui al concorso indetto con P.D.G. 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 31 del 19 aprile 2022, relativo alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie per l'anno 2021, previste dalla vigente normativa, in corso di svolgimento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna ha l'obiettivo principale di rendere funzionanti i predetti uffici nelle more dell'assunzione di dirigenti nell'ambito dello specifico settore.

Analogo obiettivo è perseguito dalla proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.

La proroga del termine del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni persegue l'obiettivo di garantire la funzionalità degli uffici dell'amministrazione della giustizia mediante la conservazione delle risorse di personale in servizio nell'amministrazione stessa.

La proroga dell'affidamento, mediante convenzioni, dei servizi nei settori della custodia, telefonia, riparazione già svolta da personale distaccato, comandato o comunque destinato dai comuni presso gli uffici giudiziari intende far fronte, così nell'immediato come nel complessivo periodo di proroga, alle impellenti esigenze degli uffici giudiziari, in conseguenza del fatto che le competenze gestionali dei medesimi uffici sono state integralmente rimesse all'amministrazione centrale della giustizia (laddove originariamente e sino al 2015 competevano ai singoli comuni sedi di uffici giudiziari).

La proroga sino al 31.12.2023 dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) mira ad evitare le disfunzioni organizzative che deriverebbero dalla cessazione del funzionamento delle predette sedi distaccate a decorrere dall'1 gennaio 2023.

La proroga sino al 28 febbraio 2023 delle misure urgenti in materia di processo civile consente di proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili nelle more dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La proroga delle facoltà assunzionali per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nasce dalla constatazione che anche nel corso del 2022 non sono state assunte tutte le unità di personale che la legislazione vigente consente, per cui si rende necessario intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2023) i termini entro i quali l'Amministrazione può procedere al reclutamento delle predette unità di personale per far fronte sia al turn-over sia alle esigenze di maggiore efficienza degli istituti penitenziari.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Quanto alla proroga sull'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna costituisce specifico indicatore di efficacia dell'intervento la conclusione della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti nello specifico settore.

Altrettanto deve dirsi circa la proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.

Quanto alla proroga del termine del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, l'indicatore ed il valore di riferimento è dato dal rapporto tra il numero di domande

di personale dell'amministrazione della giustizia volto ad ottenere distacchi, assegnazioni, comandi presso altre amministrazioni ed il numero di nulla osta rilasciati dall'amministrazione.

Quanto alla proroga dell'affidamento, mediante convenzioni, dei servizi nei settori della custodia, telefonia, riparazione già svolta da personale distaccato, comandato o comunque destinato dai comuni presso gli uffici giudiziari, gli indicatori ed i valori di riferimento sono rappresentati dal numero di convenzioni rinnovate e stipulate *ex novo* con i medesimi comuni interessati, nonché dall'ammontare dei costi sostenuti dall'amministrazione della giustizia.

Con riguardo alla proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno) specifico elemento rivelatore dell'efficacia dell'intervento è costituito dalla prosecuzione di misure tese a rendere fruibile il servizio giustizia da parte del bacino di utenza delle zone insulari.

Con riguardo alla proroga dell'efficacia delle misure urgenti in materia di processo civile, specifico elemento rivelatore dell'efficacia dell'intervento è costituito dalla prosecuzione del contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti.

In ordine alla proroga delle facoltà assunzionali per il Corpo della polizia penitenziaria, costituisce specifico indicatore di efficacia dell'intervento il completamento dei corsi di formazione già in corso, propedeutici alle assunzioni di personale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La prossima scadenza delle misure oggetto di proroga non consente di contemplare l'opzione zero.

La necessità di rendere efficaci, proporzionati e fattibili gli interventi ha condotto ad una valutazione delle opzioni di intervento tale da individuare le seguenti possibilità di proroga, avuto riguardo, per quanto possibile, alle indicazioni delle articolazioni dell'amministrazione attiva interessate attraverso apposita consultazione:

- Proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna: sino al 31 dicembre 2023.
- Proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli istituti penali per i minorenni: sino al 31 dicembre 2023.
- Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni: sino al 31 dicembre 2023.
- Proroga dell'affidamento ai Comuni, mediante convenzioni, di servizi nei settori della custodia, telefonia, riparazione: sino al 31 dicembre 2023.
- Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno): sino al 31 dicembre 2023.
- Proroga dell'efficacia delle misure urgenti in materia di processo civile: sino al 28 febbraio 2023.
- Proroga delle facoltà assunzionali del Corpo di Polizia penitenziaria già previste dalla normativa vigente: sino al 31 dicembre 2023.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le misure proposte concernono la proroga di disposizioni in materia di uffici di esecuzione penale esterna e di istituti penali per minorenni, nonché in materia di organizzazione giudiziaria in materia di distacchi comandi o assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia presso altre amministrazioni, ed in materia di organizzazione dei servizi nei settori della custodia, telefonia, riparazione presso gli uffici giudiziari, funzionamento delle sedi distaccate insulari.

Esse sono finalizzate a consentire all'amministrazione di porre in essere le misure organizzative e gestionali necessarie per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, e per la concreta operatività e direzione degli uffici di esecuzione penale esterna e degli istituti penali per minorenni, nonché a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari sia sotto il profilo della conservazione del personale, limitandone il distacco, comando o assegnazione presso altre amministrazioni, sia mediante il supporto dei comuni nella prestazione di significativi servizi nonché a consentire di adottare le misure organizzative necessarie per agevolare la fruizione del servizio giustizia da parte del bacino di utenza dislocato nelle isole.

Per quanto attiene alla proroga della vigenza delle misure urgenti in materia di processo civile, con essa s'intende consentire che continuino ad operare istituti che, già imposti dall'esigenza di contenere il rischio di contagio da Covid-19, hanno obiettivamente consentito un'accelerazione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari, senza pregiudicare le garanzie a tutela delle parti e che opereranno a regime, in virtù del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal l'1 marzo 2023.

Quanto alla proroga del termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previste per il reclutamento del personale della polizia penitenziaria sia per sostituire le unità di personale cessate dal servizio sia per realizzare una maggiore efficienza degli istituti penitenziari si tratta di una misura volta a consentire l'effettivo conseguimento delle finalità per le quali la normativa vigente ha previsto per il personale della polizia penitenziaria oltre alla copertura al 100% del turn-over anche assunzioni straordinarie.

4.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta effetti sulle PMI, né effetti sulla concorrenza. Esso non impone oneri informativi e opera nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione temporale di proroga preferita è stata operata in funzione delle esigenze rappresentate dalle articolazioni dell'amministrazione attiva del Ministero della giustizia.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo non presuppone la sussistenza di condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla sua concreta attuazione poiché si tratta di intervento di mera proroga di termini già fissati dalla normativa vigente.

Il Ministero della giustizia è responsabile, con le proprie articolazioni di amministrazione attiva dell'attuazione del provvedimento.

5.2 Monitoraggio

Non è previsto uno specifico sistema di monitoraggio dell'intervento. Le articolazioni competenti dell'amministrazione della giustizia sono responsabili dell'attuazione dei provvedimenti normativi di cui è disposta la proroga.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'iniziativa concernente l'intervento normativo in esame è stata sottoposta all'attenzione dei Dipartimenti in cui si articola il Ministero della giustizia, alcuni dei quali avevano comunque già formulato motivate proposte ai fini dell'intervento in esame.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il carattere di urgenza del provvedimento, stimolato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha consentito di effettuare il percorso di valutazione sopra illustrato.

Relazione AIR Articoli: 11.

Referente AIR: Ufficio legislativo dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

Il **comma 1** reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche "MASE"). L'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha autorizzato tale amministrazione, per l'anno 2021, a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali, da assegnare ai commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, il MASE ha la necessità di un differimento del termine dal 2021 al biennio 2022-2023. Si segnala che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già precedentemente aggravate dall'emergenza pandemica. La norma risulta necessaria ed urgente in quanto costituisce attuazione delle misure della missione 2, componente C.4 (M2C4.2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), «Investimento 2.1 - Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio» e «Riforma 2.1- Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico». Inoltre, nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato, tra l'altro, la debolezza dei soggetti attuatori e dei commissari/presidenti straordinari della regione, che non hanno strutture tecniche dedicate per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Pertanto, lo scopo della riforma prevista dal PNRR è quello di superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e

all'assenza di un efficace sistema di *governance* nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, anche mediante il rafforzamento delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari.

Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II. L'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato il MASE, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero.

A seguito della nuova articolazione del Ministero medesimo, l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, ha previsto l'incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di 5 unità con integrale riassorbimento della spesa. Con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'Area II, al triennio 2020-2022. Tuttavia, considerato che, allo stato, le procedure non sono perfezionale, è necessario un ulteriore differimento del termine al 2022-2024.

Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 agosto 2019, sono state inquadrate nei ruoli del Ministero n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso.

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto il differimento al 2021-2023 del termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'Area III posizione economica F1. Con riferimento invece alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali si segnala che è stata avviata una procedura per 10 unità con corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 30 giugno 2020, di cui 7 posizioni autorizzate dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Dovendosi completare il reclutamento delle unità di personale dirigenziale previste dall'articolo, 1, comma 317, della citata legge n. 145 del 2018, risulta necessario utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell'arco temporale 2019-2021 e avere, pertanto, uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2022-2024 anche per le posizioni dirigenziali di livello non generale previste dalla medesima disposizione. Si aggiunga, inoltre, che il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall'emergenza pandemica.

Il **comma 3** reca disposizioni di proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica. Con riferimento al comma 5, si rappresenta che l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.

113, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora MASE), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. La medesima disposizione prevede inoltre una riserva di posti del 50 per cento a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ovvero presso il Ministero della Transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali per le medesime ragioni che hanno motivato la proroga delle altre assunzioni presso il MASE di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha la necessità di un differimento del termine al triennio 2022-2024.

Il **comma 4** reca disposizioni di proroga in materia di conclusione delle attività relative al Sito di interesse nazionale "Stoppani". Quest'ultimo si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano).

In particolare, l'area industriale vera e propria, originariamente di proprietà della Società Stoppani S.p.a. e oggi della società Immobiliare Val Lerone S.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita in data 15 giugno 2007, ha una superficie di circa 221.000 mq, già sede di impianti e strutture destinati alla produzione di bicromato di sodio e altri derivati della lavorazione del cromo. L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio. Malgrado gli ingenti interventi realizzati nel corso degli anni per la riduzione dei rischi ambientali e sanitari, ad oggi nel sito si evidenziano ancora superamenti dei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali per il parametro cromo VI (cancerogeno per inalazione, contatto ed ingestione) nella falda, per cui non sono ancora venute menole gravi condizioni ambientali caratterizzanti il sito.

L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della pregressa gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006. In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione del Ministero, con decreto 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente paria complessivi € 22.426.573,25, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal commissario delegato.

Il comma 1, nel testo vigente (in seguito alle modifiche apportate dalla legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44, e, successivamente dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato il termine del 31 dicembre 2021 originariamente previsto per superare l'emergenza) prevede che «Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2022, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2022, del prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135». La disposizione prosegue elencando i poteri del prefetto. I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuazione di un soggetto attuatore (comma 2) e il sistema dell'avvalimento degli enti (comma 3) e del personale (comma 4). I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al prefetto. Il terzo ed il quarto periodo del comma 5 nel testo vigente (come modificato dall'articolo 15, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), così dispongono: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2022». Con la norma in oggetto si proroga il termine di conclusione delle attività - individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27 giugno 2019 – , oggi previsto al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, si allinea anche il termine previsto dal comma 5 che dispone l'ultrattività dell'efficacia degli atti adottati sulla base della citata ordinanza di protezione civile.

La proroga delle citate disposizioni normative si rende necessaria per le ragioni di seguito esposte che rendono impraticabile la c.d. "opzione zero":

- la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presidi ambientali che allo stato evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;
- verrebbero meno i citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale da cromo esavalente;
- si interromperebbero i lavori già appaltati finanziati con i fondi FSC, mettendo a rischio il termine di ultimazione lavori che in base al regime giuridico di tali fondi è previsti al 31 dicembre 2025;
- ➢ il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita;
- ➢ la cessazione dell'efficacia dell'articolo 12 comporterebbe ex lege il ritorno dello stabilimento nella disponibilità del proprietario (società Immobiliare Val Lerone in liquidazione), il quale sarebbe inevitabilmente arricchito per effetto dell'attività sinora svolta dalla pubblica amministrazione con l'impiego di notevoli risorse economiche.

Il comma 5 è volto a prorogare di un anno il termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 152, per la

ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La proroga proposta si rende necessaria per completare le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel corso del 2022 (ricognizione degli atti e documenti che a suo tempo hanno determinato la perimetrazione dei SIN; ricognizione dei procedimenti di caratterizzazione/bonifica delle singole aree ricomprese nei SIN; partecipazione da parte degli Enti locali interessati -Regione, Provincia, Comuni- finalizzata ad acquisire elementi finalizzati all'eventuale deperimetrazione dei SIN) e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.

L'opzione zero non è perseguibile per le ragioni anzidette (svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN; non disperdere l'attività sinora svolta). Lo strumento del decreto-legge si rende indispensabile stante l'approssimarsi del termine previsto dalla norma la cui scadenza, in assenza di proroga, comporterebbe la consumazione del potere e, in ultima analisi, la permanenza di vincoli ambientali e conformativi di aree che non presentano più i requisiti di legge in ragione, per esempio, di indagini nelle more eseguite, oppure della conclusione delle operazioni di bonifica.

Il comma 6, reca proroghe in materia di riesame e rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti relativi alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il regolamento (UE) n. 2019/1010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con l'articolo 2, comma 2 sostituisce l'articolo 8, comma 5, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipando di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati.

La necessità di razionalizzare i termini di presentazione dei piani d'azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani stessi, è emersa dalla valutazione della Commissione europea del 13 dicembre 2016 della citata direttiva 2002/49/CE che ha pertanto stabilito di posticipare di un anno, e solo per una volta, il termine per il quarto ciclo di piani di azione.

La proroga del termine finale per la consegna dei piani di azione da parte delle autorità coinvolte stabilita dal citato regolamento (UE) n. 2019/1010 rende necessario adeguare i termini intermedi riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Conseguentemente i termini previsti dall'articolo 4, commi 3, 3-bis e 4 e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 194 del 2005 sonori determinati con le nuove tempistiche individuate nella presente disposizione. In particolare, alla lettera a) si posticipano di un anno tre scadenze riportate all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come di seguito indicato:

1) al 18 aprile 2024 la consegna alla regione o alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse dipiù regioni;

2) al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da

parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;

3) al 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati.

Inoltre, alla lettera *b*) si posticipa di un anno la scadenza riportata all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194, prevedendo la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Il comma 7 proroga al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato, a legislazione vigente, al 30 giugno 2023) per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito anche "OGV") per gli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47. Con tale delibera, in particolare, è stata disposta l'assegnazione alla Regione Toscana dell'importo di € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'intervento consistente nella messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A.; intervento previsto nell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima. L'intervento normativo di cui al comma 7 è motivato per ragioni di sicurezza energetica nazionale.

Vale a tal fine rilevare che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 2022, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino il Presidente della regione Toscana, il quale ha rilasciato, con Ordinanza n. 140 del 25 ottobre 2022, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera. L'autorizzazione unica, al punto 4, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 24 ottobre 2022, con quale la regione Toscana ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando talune condizioni.

In particolare, al fine di controbilanciare talune esigenze di tutela del territorio con le esigenze di sicurezza energetica nazionale, la Giunta ha chiesto un intervento legislativo volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine attualmente previsto – nel quadro della disciplina di efficientamento dei processi operativi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – per il definanziamento da parte del CIPESS di alcune specifiche categorie d'interventi infrastrutturali finanziati dal Fondo (ossia degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018, nonché aventi un valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro), nel cui ambito sarebbe ricaduta la realizzazione della messa in sicurezza della falda del Sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino.

In merito agli impatti attesi, vale evidenziare che la proroga normativa è volta, in sostanza, a garantite la copertura finanziaria dell'intervento di messa in sicurezza della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi S.p.A. nel SIN di Piombino. Il progetto, in particolare, consiste nella realizzazione (per la Macro-area Nord) di una estesa linea di trincee drenanti per intercettare la falda sospesa contaminata unitamente a marginamenti fisici limitati ad alcuni tratti, e (per la Macro-area Sud) di una barriera idraulica nella falda profonda contaminata. Le acque intercettate dai due sistemi sono inviate tramite n. 4 distinte linee ad un unico impianto di trattamento delle acque di falda.

La realizzazione del progetto, dunque, nella misura in cui ha come obiettivo finale la depurazione della falda contaminata, è destinata a produrre importanti benefici ambientali per la popolazione stanziata nel SIN di Piombino che allo stato subiscono gli effetti negativi - in termini di pregiudizi per l'uso dei suoli e l'utilizzo delle acque sotterranee per i diversi usi consentiti dalla legge - derivanti dalla contaminazione della falda del SIN di Piombino.

Il comma 8 proroga dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l'applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La proroga appare coerente con la finalità di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale (parte debole del rapporto contrattuale rispetto alla controparte professionista), a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi dell'anno 2023).

Al tempo stesso, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei consumatori, con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, la disposizione in commento apporta modificazioni al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di chiarire che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo medesimo le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Tale chiarimento si rende necessario al fine di tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodities energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell'energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli anni ultimi e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette ex lege a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesse volte definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. Del resto, ciò che il legislatore, con l'articolo 3 in menzione, ha inteso compiere, non è un vero e proprio intervento di «congelamento» dei prezzi al cliente finale, in guisa che i prezzi stessi restino svincolati dall'andamento dei mercati, quanto piuttosto (e anzitutto) un intervento di tutela contrattuale, volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole del rapporto (resa maggiormente vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) dinnanzi a modifiche unilaterali dell'impresa fornitrice.

1. Contesto e problemi da affrontare

Il comma 1, come anticipato, stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali per le motivazioni di cui alla precedente sezione, reca una proroga in materia di reclutamento a tempo determinato di personale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali) da assegnare ai commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico. Destinatari sono pertanto i soggetti, vincitori delle procedure concorsuali, che verranno inquadrati a tempo determinato nella pianta organica del MASE. Relativamente al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti, si rimanda a quanto evidenziato nella precedente sezione.

Il comma 2, come anticipato, reca un differimento al triennio 2022-2024 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del contingente di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2 nonché di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, come previste dall'articolo 1, comma 317, della citata legge n. 145 del 2018.

Destinatari sono pertanto i soggetti, vincitori delle suddette procedure concorsuali, che verranno inquadrati nella pianta organica del MASE. Relativamente al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti, si rimanda a quanto evidenziato nella precedente sezione.

Il comma 3, come anticipato, reca un differimento al triennio 2022-2024 del termine per l'assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, da inserire nell'organico del MASE, secondo quanto previsto dall'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Destinatari sono pertanto i soggetti, vincitori delle suddette procedure concorsuali, che verranno inquadrati nella pianta organica del Ministero. Relativamente al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti, si rimanda a quanto evidenziato nella precedente sezione.

Il comma 4, come anticipato, reca disposizioni di proroga in materia di conclusione delle attività relative al Sito di interesse nazionale "Stoppani". L'attività inquinante dello stabilimento, protrattasi per decenni, ha prodotto una situazione di inquinamento diffuso del sito, causata principalmente dall'illecita attività di smaltimento dei residui di lavorazione del cromo, interessando in misura rilevante le matrici ambientali di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, litorali e fondali marini. Le attività finora poste in essere hanno comportato lo smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza della falda mediante la costruzione di un sistema di barrieramento della falda che viene trattata in un apposito impianto, attualmente in esercizio. L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto disciplinando il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006. In attuazione di tale disposizione, la competente Direzione del Ministero, con decreto 24 aprile 2019, n. 84, aggiornato con decreto 27 giugno 2019, n. 260, ha individuato le misure e gli interventi, nonché le relative risorse disponibili a legislazione vigente paria complessivi € 22.426.573,25, finalizzati alla conclusione delle attività avviate dal commissario delegato. Con la norma in oggetto si proroga il termine di conclusione delle attività individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019 –, oggi previsto al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e, conseguentemente, si allinea anche il termine previsto dal comma 5 che dispone l'ultrattività dell'efficacia degli atti adottati sulla base della citata ordinanza di protezione civile.

Relativamente al **comma 5** si evidenzia quanto segue. Ad oggi risultano individuati n. 42 Siti di interesse nazionale (SIN), per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei Siti di interesse nazionale (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/anagrafica-denominazione-caratteristiche/) dalla quale è possibile accedere, per ciascun Sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.

In estrema sintesi, ogni Sito di interesse nazionale ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (Comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva (Raffineria, Chimica Integrata, Acciaierie, Zone ASI, siti in esercizio, siti dismessi, aree a contaminazione passiva, ecc.) e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.).

La perimetrazione di un SIN determina un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, Sentenza n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, Sentenza n. 6843).

La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione dei presupposti di legge «inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica» (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, Sentenza n. 8920); la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, statuito peraltro che «la inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione» (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, Sentenza n. 5075).

A tal proposito si richiama l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale subordina la realizzazione di interventi e opere nei SIN ad una specifica valutazione del MASE, il quale deve accertare il rispetto di una duplice condizione:

- a) che detti interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, e
- b) non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Dal punto di vista numerico vale la ricognizione dei procedimenti che è stata svolta dal MASE nell'ambito dell'AIR a supporto dello schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli esiti di tale ricognizione ha evidenziato che, nell'arco temporale considerato – un anno, dal 1° aprile 2021 al 1° aprile 2022- sono stati censiti n. 109 procedimenti.

In tale contesto, ed in particolare in ragione dei vincoli (ambientali e conformativi) derivanti dall'inclusione di un'area nel perimetro di un SIN, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, introdotto dalla legge di conversione n. 233 del 2021, ha demandato al Ministro della transizione ecologica (ora MASE), "la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

I destinatari dell'intervento normativo sono:

- i proprietari di aree ricomprese nei SIN e gli operatori economici;
- il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, titolare della funzione prevista dalla norma.

Relativamente al **comma 6** si evidenzia quanto segue. Il Regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 con l'articolo 2, comma 2 sostituisce l'articolo 8, comma 5 della Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, posticipando di un anno, dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024, il riesame e la rielaborazione dei piani di azione da parte dei gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e delle autorità competenti per gli agglomerati.

La necessità di razionalizzare i termini di presentazione dei piani d'azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani stessi, è emersa dalla valutazione della Commissione europea del 13 dicembre 2016 della direttiva 2002/49/CE che ha pertanto stabilito di posticipare di un anno, e solo per una volta, il termine per il quarto ciclo di piani di azione.

La proroga del termine finale per la consegna dei piani di azione da parte delle autorità coinvolte stabilita dal Regolamento 2019/1010 rende necessario adeguare i termini intermedi riportati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Relativamente al **comma 7** si evidenzia quanto segue. L'intervento normativo si inserisce nell'ambito del contesto di straordinarietà che ha portato il legislatore ad adottare il decreto-legge n. 50 del 2022, con il quale sono state previste misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, ed in particolare sono state previste misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 5 ha dettato disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, la norma ha previsto la nomina di Commissari di Governo per la realizzazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, con il compito di rilasciare l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata.

Sulla base dell'articolo 5, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino il Presidente della regione Toscana, il quale ha rilasciato, con l'ordinanza n. 140 del 25 ottobre 2022, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'opera. L'autorizzazione unica, al punto 4, prende atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1210 del 24 ottobre 2022, con quale la regione Toscana ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando talune condizioni.

In particolare, al fine di controbilanciare talune esigenze di tutela del territorio con le esigenze di sicurezza energetica nazionale, la Giunta ha chiesto un intervento legislativo volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine attualmente previsto – nel quadro della disciplina di efficientamento dei processi operativi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – per il definanziamento da parte del CIPESS di alcune specifiche categorie d'interventi infrastrutturali finanziati dal Fondo (ossia degli interventi privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018, nonché aventi un valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro), nel cui ambito sarebbe ricaduta la realizzazione della messa in sicurezza della falda del SIN di Piombino.

In ragione di quanto sopra, l'intervento normativo in esame soddisfa una duplice esigenza:

a) nella misura in cui attua una condizione dall'autorizzazione unica rilasciata dal Commissario straordinario (ripresa dall'intesa regionale), rende efficace la medesima autorizzazione e dunque la messa in esercizio dell'unità navale utilizzata per lo stoccaggio e la rigassificazione;

b) garantisce la copertura finanziaria dell'intervento di messa in sicurezza della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi S.p.A. nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino.

La realizzazione del progetto nella misura in cui prevede di depurare la falda contaminata, è destinata a produrre importanti benefici ambientali per la popolazione stanziata nel SIN di Piombino che allo stato subiscono gli effetti negativi - in termini di uso dei suoli e utilizzo delle acque sotterranee per i diversi usi consentiti dalla legge - derivanti dalla contaminazione della falda.

Il comma 8, come già anticipato, proroga dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l'applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che sospende l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La proroga ha come fine quello di garantire una protezione rafforzata dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale (parte debole del rapporto contrattuale rispetto alla controparte professionista), a fronte del perdurare della situazione di instabilità dei mercati energetici (che, secondo le valutazioni più accreditate, basate su una stima dei prezzi forward, è destinata a prolungarsi per i primi sei mesi dell'anno 2023). Al tempo stesso, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei consumatori, con il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica, la disposizione in commento apporta modificazioni al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di chiarire che sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo medesimo le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Tale chiarimento si rende necessario al fine di tener conto del riverbero della crisi internazionale dei prezzi delle commodities energetiche anche sulle imprese fornitrici, le quali hanno subito, nel 2022, un aumento dei prezzi dell'energia elettrica di oltre sei volte rispetto alla media degli anni ultimi e un aumento dei prezzi del gas naturale di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni. In assenza di un simile intervento chiarificatore del legislatore, le imprese fornitrici finirebbero per essere costrette *ex lege* a vendere energia, per i prossimi mesi, a un prezzo (spesse volte definito in un periodo ante crisi) significativamente inferiore a quello di acquisto. Del resto, ciò che il legislatore, con l'articolo 3 in menzione, ha inteso compiere, non è un vero e proprio intervento di *«congelamento»* dei prezzi al cliente finale, in guisa che i prezzi stessi restino svincolati dall'andamento dei mercati, quanto piuttosto (e anzitutto) un intervento di tutela contrattuale, volto a garantire una protezione rafforzata della parte più debole del rapporto (resa maggiormente vulnerabile dalla situazione di instabilità in atto) dinnanzi a modifiche unilaterali dell'impresa fornitrice. Destinatari del provvedimento sono pertanto le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale (parti contraenti forti) ed i clienti finali di energia elettrica e gas naturale (parti contraenti deboli).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo del **comma 1** è quello di recare una proroga in materia di reclutamento di personale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali previste a legislazione vigente.

Obiettivo del **comma 2** è quello di recare una proroga in materia di reclutamento di personale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali previste a legislazione vigente.

Obiettivo del **comma 3** è quello di recare una proroga in materia di reclutamento di personale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali previste a legislazione vigente.

La norma di cui al **comma 4** si propone di perseguire, come obiettivo di carattere generale, la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in seguito alla cessazione dell'emergenza ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i., nonché, come obiettivo specifico, quello di prorogare i termini previsti dall'articolo 12 fino al 31 dicembre 2023.

Quanto al **comma 5**, la norma si propone di perseguire, come obiettivi di carattere generale, la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in seguito alla cessazione dell'emergenza ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i. e, come obiettivi specifici, prorogare i termini previsti dall'articolo 12 fino al 31 dicembre 2023.

Quanto al **comma 6,** gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo proposto sono quelli di permettere alle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e alle autorità competenti per gli agglomerati di disporre di maggior tempo per redigere i piani di azione di propria competenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico imponendo che siano rese pubbliche informazioni comprensibili, accurate e comparabili e armonizzando quest'obbligo con altri atti legislativi dell'Unione, come la direttiva 2007/2/CE, il tutto nel pieno rispetto della nuova tempistica finale stabilita dal Regolamento 2019/1010.

Quanto al **comma 7**, la norma si propone di perseguire come obiettivo di carattere generale quello di contemperare le esigenze di tutela del territorio di Piombino con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese che hanno determinato la localizzazione del rigassificatore nel porto di Piombino, nonché, come obiettivo di carattere specifico, quello di prorogare al 30 giugno 2024 il termine per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'attuazione dell'intervento consistente nella messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A..

Quanto al **comma 8**, la norma si prefigge come obiettivo quello di tutelare i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ossia le parti contraenti deboli rispetto alle imprese fornitrici.

2.2 Indicatori

Gli indicatori dei commi 1, 2, e 3 sono rappresentati dal contingente di personale ministeriale da assumere.

Quanto al comma 4, gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno:

- > numero avvio interventi elencati nel decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019
- > percentuale risorse impegnate dal Prefetto di Genova rispetto a quelle indicate nel decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27 giugno 2019.

Quanto al **comma 5**, gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno il numero di SIN oggetto di deperimetrazione.

Quanto al **comma 6**, l'indicatore associato agli obiettivi sopra riportati è rappresentato dal numero di piani di azione predisposti e trasmessi dalle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e dalle autorità competenti per gli agglomerati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il successivo inoltro alla Commissione europea.

Quanto al **comma 7,** gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno la verifica, secondo le procedure già previste nell'ambito dei finanziamenti con le risorse FSC, al 30 giugno 2024 del raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'attuazione dell'intervento consistente nella messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria S.p.A.

Quanto al **comma 8**, gli indicatori saranno rappresentati dal prezzo pagato dagli utenti finali per le forniture di energia elettrica e gas.

3. Valutazione dell'intervento normativo

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il differimento del termine di cui al **comma 1**, riguardante l'assunzione a tempo determinato di un contingente di personale dell'Area III, non implica nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica in quanto la norma è volta a garantire l'accelerazione delle attività dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico nei limiti delle risorse già previste dall'art. 17-octies, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale accelerazione, peraltro, comporterà chiari benefici in termini ambientali e per la collettività nel suo complesso.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello non generale e del personale dell'Area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dal citato articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018. La norma comporterà altresì dei benefici per l'Amministrazione pubblica e per la collettività nel suo complesso.

Con riferimento al **comma 3**, il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nell'Area III non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, tenendo conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021. La norma comporterà dei benefici per l'Amministrazione pubblica e per la collettività nel suo complesso.

Con il **comma 4** si prorogano al 31 dicembre 2023 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La norma ha lo scopo di prorogare i termini previsti in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

➤ € 2.582.284,50 a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;

- ➤ 14.844.288,75 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);
- ➤ 5.000.000,00 di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

Dette risorse sono destinate esclusivamente agli interventi ivi descritti. I costi dell'avvalimento, stimati in complessivi € 50.000,00 e relativi a compensi per il Soggetto Attuatore (€ 46.000) e compenso per lavoro straordinario per una unità di personale in distacco (€ 4.000), trovano copertura sulla Contabilità Speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che per tutti gli interventi finanziati con fondi FSC, l'OGV è già stata raggiunta con l'avvenuta l'aggiudicazione dei lavori e ciò sarà oggetto di verifica da parte da parte del CIPESS come previsto dalla normativa vigente.

Il **comma 5** fissa in due anni (in luogo dell'attuale termine di un anno) il termine entro cui il MASE può procedere alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti secondo la procedura prevista all'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In particolare, le attività saranno svolte dalla competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del MASE con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 si rende necessaria per soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN. La perimetrazione di un SIN determina, infatti, un effetto conformativo della proprietà (TAR Lazio, Sez. I, 27/7/2010, Sentenza n. 27771), nonché conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito (Cons. Stato, sez. VI, 27/12/2011, Sentenza n. 6843). La giurisprudenza ha chiarito che nei SIN il presupposto dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (previsto dall'articolo 242, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, per le procedure ordinarie) è assorbito dall'inclusione dell'area all'interno della perimetrazione ai sensi dell'articolo 252 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, in ragione dei presupposti di legge *«inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all'impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica»* (TAR Lazio, sez. I, 15/10/2008, n. 8920).

La deperimetrazione dei SIN costituisce uno strumento introdotto dal Legislatore nel 2021 per eliminare i vincoli ambientali e conformativi che gravano su talune aree ricomprese nei SIN, facendo venir meno i relativi oneri che comportano l'attivazione di complesse e costose procedure amministrative (caratterizzazione e/o valutazione ministeriale per la realizzazione di interventi nei SIN) che non sono più necessarie per l'assenza dei requisiti di legge.

In ultima analisi, il venir meno dei vincoli ambientali e conformativi su talune aree ricomprese attualmente nei SIN per effetto di un procedimento avviato d'ufficio dal MASE - e, dunque, non gravante sui proprietari delle aree interessate - agevola e semplifica l'utilizzo delle aree per nuovi investimenti.

L'intervento previsto dal comma 6 consente alle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e alle autorità competenti per gli agglomerati di beneficiare della proroga prevista dal regolamento (EU) 2019/1010 senza oneri aggiuntivi e concedere un lasso di tempo più ampio per la consultazione pubblica dei piani d'azione. La disposizione, di natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 7**, al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, è volta a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, entro il quale assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi da parte della Regione Toscana di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47. In particolare, tale delibera ha previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, che proroga la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e precisa che la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma comporterà dei benefici economici nei confronti degli utenti finali di forniture di energia elettrica e gas.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Quanto alla proroga sulle facoltà assunzionali previste dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 11 non si rilevano effetti sulle PMI.

Non si rilevano effetti specifici sulle PMI secondo quanto previsto dal comma 4.

La norma prevista dal comma 5 produrrà effetti positivi sulle PMI che operano su quelle aree.

Non si rilevano effetti specifici sulle PMI secondo quanto previsto dal comma 6.

Quanto al comma 7, la riduzione del costo dell'energia produrrà impatti positivi sulle PMI del Paese.

Quanto al **comma 8**, si vedranno effetti sulle PMI del Paese sottoscrittrici di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

B. Effetti sulla concorrenza

Quanto alla proroga sulle facoltà assunzionali previste dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 11 non si rilevano effetti sulla concorrenza.

Quanto al **comma 4**, si rilevano effetti positivi sul sistema Impresa e sulla concorrenza in termini di nuovi investimenti, in ragione dell'avvio dei lavori già aggiudicati di su all'Accordo di programma sottoscritto in data 8 aprile 2021 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE), il Prefetto di Genova e la Regione Liguria.

La norma di cui al **comma 5** agevola e semplifica l'utilizzo delle aree per nuovi investimenti, pertanto, produce effetti positivi sul sistema Impresa e sulla concorrenza.

Non si rilevano effetti specifici sulla concorrenza secondo quanto previsto dal comma 6.

Quanto al comma 7, la norma non produce impatti diretti sulla concorrenza.

Quanto al comma 8, la norma non produce impatti diretti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Quanto alla proroga sulle facoltà assunzionali previste dai **commi 1, 2, e 3** dell'articolo 11, essa non introduce nuovi obblighi informativi.

Quanto al comma 4, la norma non prevede nuovi obblighi informativi.

Quanto al comma 5, la norma fa venir meno obblighi informativi oggi esistenti.

Quanto al comma 6, la norma non prevede nuovi obblighi informativi.

Quanto al comma 7, non sono previsti nuovi obblighi informativi.

Quanto al comma 8, non sono previsti nuovi obblighi informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli interventi normativi previsti dal comma 1 al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame, non introducono livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1 Attuazione

Quanto alla proroga sulle facoltà assunzionali previste dai **commi 1, 2, e 3** dell'articolo 11, le modalità di attuazione saranno gestite direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Quanto al **comma 4**, la proroga dei termini non incide sulle modalità di attuazione dell'articolo 12 del decretolegge n. 27 del 2019; i soggetti responsabili dell'intervento normativo proposto sono il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Prefetto di Genova.

Quanto al **comma 5**, la proroga dei termini non incide sulle modalità di attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021; il soggetto responsabile dell'intervento normativo proposto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Quanto al **comma 6**, la proroga dei termini intermedi della direttiva 2002/49/CE in conseguenza della proroga del termine finale stabilita dal Regolamento 2019/1010 per la consegna alle competenti autorità europee non determina impatti significativi sotto un profilo giuridico, organizzativo, finanziario, economico, sociale ed amministrativo. Ciò, in quanto le attività e gli adempimenti previsti utilizzando le nuove scadenze intermedie stabilite al fine di rispettare il nuovo termine di consegna finale fissato dal Regolamento 2019/1010, risultano già programmate da parte dei soggetti competenti in materia in quanto già obbligatorie.

Quanto al **comma 7**, la proroga del termine per il raggiungimento delle OGV dell'intervento di messa in sicurezza della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi S.p.A. nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, non modifica le modalità di attuazione dell'OGV previste dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale "A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108". Il soggetto responsabile dell'intervento normativo è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito delle competenze inerenti la gestione dei fondi FSC.

Quanto al **comma 8**, la norma impone un vincolo direttamente alle imprese fornitrici di gas ed energia elettrica, non prevendo specifiche modalità attuative.

4.2 Monitoraggio

Quanto alla proroga sulle facoltà assunzionali previste dai **commi 1, 2, e 3** dell'articolo 11, le modalità di monitoraggio saranno gestite direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Quanto al comma 4, gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno:

- > quantità di acque emunte dalle barriere idrauliche;
- avvio dei lavori previsti dall'Accordo di programma sottoscritto in data 8 aprile 2021 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE), il Prefetto di Genova e la Regione Liguria.

Gli indicatori saranno monitorati con periodicità annuale ed il soggetto responsabile sarà il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con le modalità e gli strumenti già in essere.

Quanto al **comma 5**, gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno il numero di SIN oggetto di deperimetrazione. Gli indicatori saranno monitorati con periodicità annuale ed il soggetto responsabile sarà il MASE con le modalità e gli strumenti già in essere.

Quanto al **comma 6**, il monitoraggio dell'intervento verrà effettuato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in qualità di autorità responsabile per la trasmissione della documentazione relativa alle mappature e mappe acustiche strategiche e piani di azione alla Commissione europea, con cadenza quinquennale sulla base dell'indicatore scelto, ovvero il numero dei piani di azione predisposto e trasmesso

dalle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di interesse nazionale e non, e dalle autorità competenti per gli agglomerati.

Quanto al **comma 7**, ai fini del monitoraggio si utilizzeranno le procedure già previste nell'ambito dei finanziamenti con le risorse FSC.

Quanto al comma 8, il monitoraggio sarà effettuato dalle competenti strutture ministeriali.

Relazione AIR Articoli: 4, commi 4 e 3; articolo 12.

Referente AIR: Ufficio legislativo del ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento reca disposizioni finalizzate alla proroga di termini legislativi.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera a) e comma 5 dispongono, in tema di personale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, norme relative alla proroga al 2023 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'art. 1, comma 303 della legge 30 dicembre 2018, n. n. 145, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi; mentre, il comma 5 dello stesso articolo, dispone la proroga al 2023 della previsione recata dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.15, che prevedeva, in attuazione della direttiva (UE) 2015/243 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, l'assunzione presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

Con riferimento all'articolo 12, il comma 1 reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria Alitalia: in particolare, la modifica è preordinata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, ed il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa e senza il vincolo temporale del 31 dicembre 2022

Al comma 2, l'articolo 12 dispone la proroga del contratto di servizio RAI, introducendo un breve differimento alla scadenza del contratto in essere con la Rai, al 30 settembre 2023, finalizzato a consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo dello stesso.

Il comma 3 dell'articolo 12 recano, invece, disposizioni in materia di colonnine di ricarica e ciclomotori. In particolare, la disposizione di cui al comma 3, è finalizzata ad autorizzare gli acquisti delle infrastrutture di ricarica oltre il 31 dicembre 2022, nei limiti delle risorse per la misura individuate dai due DPCM nel 2022.

L'articolo 12, comma 4, reca disposizioni in materia di Camere di commercio. La norma reca la proroga del termine di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio e di scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 01 gennaio 2023.

I commi 5 e 6 dell'articolo 12 riguardano l'attuazione dell'accordo tra la santa sede e lo stato italiano formalizzato con scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia e la Segreteria di Stato, rispettivamente n. 3156 del 14 giugno 2010 e n. 2971/10/RS del 15 giugno 2010.

Esso prevedeva:

- 1. La concessione in uso a favore dell'Amministrazione italiana (con mantenimento della titolarità vaticana a livello internazionale) di alcune frequenze sull'area di Roma e provincia attualmente non utilizzate per le trasmissioni vaticane. Specificamente: un blocco sonoro (blocco 7B) e 4 canali televisivi (canali 6 e 11 in banda VHF III, canale 21 in banda UHF IV, canale 57 in banda UHF V).
- 2. La conservazione nell'esclusiva, piena ed effettiva disponibilità dell'Amministrazione vaticana di un canale televisivo (canale 45 in banda UHF V) e di un blocco per la trasmissione radiofonica (blocco 12D in banda VHF III) aventi come area di servizio Roma e provincia.
- 3. A fronte dell'immediata concessione in uso delle predette risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), l'Amministrazione italiana si impegnava a rendere disponibili entro il 31.12.2012 a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, <u>una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale.</u>

L'Amministrazione vaticana ha dato effettivamente corso a quanto concordato.

Gli oneri della Parte Italiana per la parte televisiva sono stati soddisfatti, mentre per quanto riguarda la parte radiofonica relativa al trasporto da parte di un operatore di rete nazionale DAB lo Stato italiano è a tutt'oggi inadempiente.

Con questa norma, al fine di dare attuazione all'Accordo, si stanzia una somma da destinare all'operatore di rete radiofonico DAB che trasporterà lo Stato città del vaticano in analogia con quanto fatto per dare attuazione alla parte televisiva dell'accordo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a), l'obiettivo è quello di garantire la piena attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 303 della Legge 30 dicembre 2018, n. n. 145, che ad oggi è stato solo parzialmente attuata, in quanto, stante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili le procedure di reclutamento del personale da parte delle PP.AA. hanno subito forti rallentamenti e, pertanto, la norma citata troverà completa attuazione solo dopo il 31 dicembre 2022 con procedure concorsuali tuttora in itinere. Di talchè si rende necessario prorogare al 2023 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 303 e da ultimo prorogate con la legge di bilancio 2022 con (art. 1, comma 1013, L. 30 dicembre 2021, n. 234).

La disposizione di cui al comma 5, invece, ha l'obiettivo di garantire la possibilità per il MIMIT di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, di trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.

Destinatario di tale disposizione è il MIMIT.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, l'obiettivo è consentire che possa essere proseguire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, ed il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa e senza il vincolo temporale del 31 dicembre 2022. Tale termine, infatti, non appare congruo e coerente con i tempi di completamento delle attività di liquidazione e con gli ambiti operativi che residuano in capo alla Procedura anche a seguito della cessione dei compendi aziendali. Inoltre, la disposizione è volta a

consentire che a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione europea, i proventi dell'attività liquidatoria svolta dall'amministrazione straordinaria dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, oltre che ai costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, anche del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza ed assistenza statale.

Destinataria di tale disposizione è l'amministrazione straordinaria dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. nonchè l'erario e i titolari di titoli di viaggio o voucher.

L'articolo 12, comma 2, è finalizzato a consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo del contratto con la Rai.

Destinatari di tale disposizione sono MIMIT e RAI.

L'articolo 12, comma 3, è finalizzato ad autorizzare gli acquisti delle infrastrutture di ricarica oltre il 31 dicembre 2022, per permettere l'utilizzo dei fondi stanziati sino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse per la misura individuate dai due DPCM nel 2022.

Destinatari di tale disposizioni sono i soggetti richiedenti le autorizzazioni per acquisti di infrastrutture di ricarica

L'articolo 12, comma 4, dispone la proroga del termine indicato al comma 1 dell'art. 54-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio ed ha la finalità di scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 01 gennaio 2023.

Destinatarie della disposizione sono le Camere di Commercio siciliane.

I commi 5 e 6 dell'articolo 12 riguardano l'attuazione dell'accordo tra la santa sede e lo stato italiano formalizzato con scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia e la Segreteria di Stato, rispettivamente n. 3156 del 14 giugno 2010 e n. 2971/10/RS del 15 giugno 2010.

Gli oneri della Parte Italiana per la parte televisiva sono stati soddisfatti, mentre per quanto riguarda la parte radiofonica relativa al trasporto da parte di un operatore di rete nazionale DAB lo Stato italiano è a tutt'oggi inadempiente.

Con questa norma, al fine di dare attuazione all'Accordo, si stanzia una somma da destinare all'operatore di rete radiofonico DAB che trasporterà lo Stato città del vaticano in analogia con quanto fatto per dare attuazione alla parte televisiva dell'accordo.

2.2 Indicatori

Con riferimento alle disposizioni illustrate di cui all'articolo 1, indicatori di valutazione sono rappresentati dal personale assunto per gli ambiti di incidenza delle disposizioni, nel periodo temporale di riferimento.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, gli indicatori di valutazione di impatto sono rappresentati da:

- -comma 1, stato di avanzamento della procedura di cessione dei compendi aziendali di cui al programma autorizzato dalla Commissione europea;
- -comma 2, rinnovo del contratto con la Rai;

-comma 3, numero di autorizzazioni rilasciate entro il termine di riferimento ed entro i limiti dei fondi stanziati con DPCM del 4 agosto 2022;

-comma 4, stato di avanzamento della procedura di accorpamento.

Commi 5 e 6, piena attuazione dell'accordo tra lo stato italiano e Città del Vaticano.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e comma 5, la norma determina un impatto positivo sull'organizzazione del MIMIT in termini di fabbisogno di personale e conseguimento degli obiettivi generali del Ministero.

Con riferimento ai destinatari dell'articolo 12, comma 1, la norma consente di completare la procedura di liquidazione dei compendi aziendali e, quindi, di adempiere alla decisione dell'UE che la autorizza.

Con riferimento ai destinatari dell'articolo 12, comma 2, la norma consente di procedere al completamento del rinnovo del contratto Rai.

Con riferimento ai destinatari dell'articolo 12, comma 3, la norma consente il pieno utilizzo dei fondi stanziati nel 2022 e, quindi, un impatto effettivo sull'implementazione delle colonnine di ricarica elettrica.

Con riferimento ai destinatari dell'articolo 12, comma 4, la norma consente la finalizzazione del processo di accorpamento delle Camere di commercio, con conseguente risparmio di risorse pubbliche e aumento dell'efficienza delle strutture.

Con riferimento all'art.12, commi 5 e 6 la norma consente l'adempimento da parte dello stato italiano dell'accordo con Città del Vaticano risalente al 2010.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sono rinvenibili effetti specifici sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati. Sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla procedura aperta per individuare un operatore di rete nazionale DAB che trasporti lo Stato Città del Vaticano in

esecuzione dell'accordo internazionale del 2010. D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Soggetti responsabili delle norme analizzate sono le competenti strutture del Ministero delle imprese e del Made in Italy, in particolare la Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (articolo 1, comma 4, lett. a)); Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale (articolo 1, comma 5), Direzione Generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive (articolo 12 comma 1); Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (articolo 12, comma 2, 3, 5 e 6); Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (articolo 12, comma 4).

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio delle singole disposizioni avverrà da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 4.1 ed in particolare:

- -la Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (articolo 1, comma 4, lett. a));
- -la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale (articolo 1, comma 5);
- -la Direzione Generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive (articolo 12 comma 1);
- -la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (articolo 12. comma 2 e 3. 5 e 6):
- -la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa

Relazione AIR Articoli: 1, commi 2, lettera a) e 8, 9, 10 e 11; 2, comma 2, lettera c); 14.

Referente AIR: Ufficio legislativo ministero della difesa.

SINTESI DEL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

<u>L'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> incide, in termini di modificazione/integrazione, sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e sull'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 192 del 2014 reca la disciplina del termine per procedere alle assunzioni da "turn over" di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, nel quadro della programmazione delle assunzioni; in particolare, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il turn over al cento per cento è previsto a decorrere dall'anno 2016 (dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192).

L'articolo 259, comma 7, del d.l. n.34 del 2020, oltre a richiamare la su citata disciplina del c.d. turn over ordinario afferente al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), fa espresso riferimento ad una serie di disposizioni normative succedutesi nel tempo, relative a provvedimenti di assunzione straordinaria¹.

In tale quadro normativo, è emerso anche nel corrente anno – per l'Arma dei carabinieri - che il numero di arruolamenti previsti dalla programmazione delle assunzioni, elaborata secondo il cd. *turnover* al 100%, e dai successivi provvedimenti di assunzione straordinaria garantiti a legislazione vigente, consente l'incorporamento di un numero di allievi carabinieri eccedente la capacità ricettiva degli istituti di istruzione dell'Arma. Conseguentemente, non è possibile esercitare tutte le facoltà assunzionali assentite.

Il presente intervento intende prorogare al 2023 tutte le assunzioni consentite da disposizioni di legge per il 2022, oltre che da *turn over* per il 2021.

Tenendo conto, quindi, dell'impossibilità di esercitare completamente le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente riferite agli anni 2020, 2021 e 2022, il presente intervento regolatorio consente di superare tale difficoltà, risultando, in tal modo, coerente con la realizzazione del programma.

¹ In particolare, per l'Arma dei carabinieri, si tratta:

⁻ dell'art. 1, co. 287, L. 205/2017;

⁻ dell'art. 1, co. 381, L. 145/2018;

⁻ dell'art. 19, co. 1, D.L. 162/2019;

⁻ dell'art. 13, co. 5, D.L. 146/2021.

L'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11</u> reca rispettivamente la proroga della disposizione di cui all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 volta a finalizzare una procedura di assunzione già avviata nel corrente anno, di cui all' articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 volte a finalizzare le procedure di reclutamento riguardanti il personale civile del Ministero della difesa.

Con la rimodulazione dei termini temporali si intende, esclusivamente, differire il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio dei vincitori delle predette procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate.

L'assoluta necessità di tale differimento deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell'Amministrazione, maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

L'assoluta necessità della proroga deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, in particolare nei settori tecnici e produttivi dell'Amministrazione, maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

L'articolo 2, comma 2, lettera c) incide sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022, al fine di prorogare l'impiego nel 2023 delle risorse non utilizzate nel 2022 per un importo non superiore a 600.000 euro per il Ministero dell'interno e non superiore a 500.000 euro per il Ministero della difesa destinate al contributo economico da erogarsi in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza. L'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca misure di solidarietà in favore dei familiari superstiti del personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico deceduto per contagio da COVID-19. Il successivo articolo 74-ter reca le medesime misure, individuando quali destinatari i familiari superstiti del personale delle Forze armate. Più nel dettaglio, con le citate disposizioni si istituiscono - rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e in quello del Ministero della difesa - fondi con una dotazione di 1,5 milioni di euro ciascuno per l'anno 2021, destinati a erogare un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 74-bis) e delle Forze armate (art. 74-ter), impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Non essendosi conclusa nel 2021 l'erogazione dei benefici, è intervenuta la proroga dapprima con il citato articolo 2, comma 4, del d.l. n 228 del 2021 e adesso con l'articolo 2, comma 2, lettera c) del provvedimento in esame.

L'articolo 14 è volto a differire al 30 settembre 2023 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall'articolo 69, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che andranno in scadenza all'inizio del prossimo mese di aprile. In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l'indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> il quadro normativo della materia risiede, come sopra esposto, nell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Essa ha previsto, per gli anni 2010 e 2011, che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco procedessero ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La stessa facoltà assunzionale è stata, poi, fissata al venti per cento per il triennio 2012-2014, al cinquanta per cento per l'anno 2015 e, infine, al cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Inoltre, l'articolo 1, comma 381, della legge n. 145 del 2018, ha previsto – per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - l'autorizzazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia (comprese 362 unità della Polizia penitenziaria), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro determinati limiti di spesa (previsti al comma 384: euro 4.938.908 per il 2019; euro 44.385.335 per il 2020; euro 99.691.180 per il 2021; euro 148.379.880 per il 2022; euro 197.050.480 il 2023; euro 240.809.990 per il 2024; euro 249.211.968 per il 2025; euro 251.673.838 per il 2026; euro 253.944.548 per il 2027; euro 256.213.218 per il 2028 e euro 257.910.130 annui a decorrere dal 2029). Con specifico riferimento all'Arma dei carabinieri, le lettere a), b), c), d) ed e), del citato comma 381, prevedono un numero massimo di assunzioni - pari a 427 unità - rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

In tale contesto – proprio per quanto concerne l'Arma dei carabinieri - è emerso il dato fattuale dell'impossibilità di esercitare, negli anni 2020, 2021 e 2022 la facoltà assunzionale prevista.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, ad oggi, a causa di diversi fattori non ha ancora avuto espressione compiuta.

Tale proroga consente alla Difesa di non pregiudicare la possibilità di reclutare unità di personale particolarmente qualificato.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) la proroga è finalizzata a conservare in bilancio, per l'anno 2023, le somme non utilizzate nel 2022 per un importo non superiore a 600.000 euro per il Ministero dell'interno e non superiore a 500.000 euro per il Ministero della difesa destinate al contributo economico da erogarsi in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> la proroga è motivata dalla necessità di effettuare, nei tempi, tutti gli atti prodromici del procedimento elettivo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8, ai fini del completo esercizio della facoltà assunzionale da parte dell'Arma dei carabinieri prevista dalla legislazione vigente, l'obiettivo che il presente intervento regolatorio intende perseguire, è quello di superare tale criticità mediante la proroga, al 31 dicembre 2023, della citata facoltà assunzionale.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11 l</u>'obiettivo che il presente intervento regolatorio intende perseguire è quello di permettere il completo esercizio della facoltà assunzionale per consentire l'attuazione dell'incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari mediante l'assunzione di personale altamente qualificato.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) si persegue il soddisfacimento delle istanze già presentate ai fini dell'erogazione del contributo economico per consentire la conclusione, in via applicativa, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, familiari del personale delle diverse Forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Con riferimento <u>all'**articolo 14**</u>l'obiettivo specifico del primo intervento è permettere il corretto esercizio del procedimento elettivo di rinnovo del CMM. L'obiettivo generale è il buon andamento dell'ordinamento giudiziario militare.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare, mediante il presente intervento modificativo integrativo, sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'esercizio della facoltà assunzionale prevista dalla disciplina di riferimento.

Tale accertamento della facoltà assunzionale per gli agli anni 2020, 2021 e 2022, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, con riferimento al c.d. turnover al 100%, è effettuato con riferimento all'effettivo completamento dell'esercizio della facoltà assunzionale entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare, mediante il presente intervento modificativo sarà accertato attraverso la verifica effettuata a seguito dell'esercizio della facoltà assunzionale prevista dalla disciplina di riferimento entro il 31 dicembre 2024.

Con riferimento all'<u>articolo 2, comma 2, lettera c</u>) il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare, mediante il presente intervento modificativo sarà accertato attraverso il soddisfacimento di tutte le istanze correttamente presentate.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare, sarà accertato al 30 settembre 2023.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento a tutte le disposizioni, l'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga delle facoltà assunzionali sia per il personale militare che civile; la proroga dell'utilizzo del fondo per l'erogazione dei contributi e del procedimento elettivo di rinnovo del CMM può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di legge che regolano la materia.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata, ma è stata esclusa dato che era necessario intervenire mediante le modifiche della normativa prorogando, come sopra specificato, i termini dei sopra citati articoli.

Le circostanze esposte nelle sezioni precedenti possono essere fronteggiate esclusivamente con il presente intervento.

Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili opzioni alternative rispetto al presente intervento senza il quale non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni di legge che si intendono prorogare.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali, ed ambientali per categoria di destinatari.

I principali impatti per i destinatari dei presenti interventi regolatori sono di seguito riportati.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 con la proroga al 31 dicembre 2023, per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, viene superata la criticità, sopra specificata, dell'arruolamento, a partire dall'anno corrente, di un numero di allievi carabinieri eccedente la capacità ricettiva degli istituti di istruzione dell'Arma.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 con la proroga al 31 dicembre 2024, si interviene con lo scopo di permettere l'incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari. L'intervento consente di ottenere benefici in termini di maggiore funzionalità mediante l'assunzione di personale altamente qualificato presso l'area industriale del Dicastero, in considerazione anche di un incremento delle necessità manutentive delle Forze armate.

Con riferimento all'<u>articolo 2, comma 2, lettera c)</u> con la proroga al 2023 si permette il soddisfacimento di tutte le istanze presentate dai familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dai familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Con riferimento <u>all'**articolo 14** i principali impatti per i destinatari diretti (magistrati militari) del presente intervento regolatorio sono la possibilità di espletare regolarmente il loro diritto di voto.</u>

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta per tutti gli interventi in parola.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 l'intervento regolatorio è rivolto esclusivamente al personale appartenente all'Arma dei carabinieri e potrà avere un impatto per la collettività di carattere mediato conseguente all'incremento della funzionalità dell'organizzazione.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 l'intervento regolatorio potrà avere un impatto per la collettività di carattere mediato conseguente all'incremento della funzionalità dell'organizzazione del Dicastero.

Con riferimento all'<u>articolo 2, comma 2, lettera c)</u> non presenta impatti sulla collettività, ma solo sui familiari destinatari del contributo.

Con riferimento all'articolo 14 non presenta impatti sulla collettività.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà assunzionale di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e delle leggi di autorizzazione ad assunzioni straordinarie, succedutesi nel tempo.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo la proroga al 31 dicembre 2024 della facoltà assunzionale.

Con riferimento all'<u>articolo 2, comma 2, lettera c)</u> gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento per tutto il 2023.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo la proroga al 30 settembre 2023.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il presente intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento in esame produce effetti esclusivamente sulla funzionalità dell'organizzazione.

- B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese II provvedimento non incide in via restrittiva sull'offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.
 - C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 l'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'intervento di carattere integrativo e modificativo in materia di programmazione delle assunzioni - per superare la criticità riscontrata che comporterebbe l'arruolamento di un numero di allievi carabinieri eccedente la capacità ricettiva degli istituti di istruzione dell'Arma – può avvenire solo attraverso la modifica delle disposizioni di carattere legislativo che regolano la materia.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11</u> l'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che l'intervento di carattere modificativo del termine di esercizio della facoltà assunzionale può avvenire solo attraverso la modifica della disposizione di carattere legislativo che regola la materia.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) l'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, per riportare all'anno 2023 le somme già stanziate sullo stato di previsione dei due Dicasteri per l'anno 2021 e non utilizzate nel 2022, evitando che le stesse vadano in economia a scapito dei familiari del comparto che hanno subito la perdita di un parente impiegato in attività di contenimento e gestione dell'emergenza dal COVID-19.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> l'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che si può intervenire solo attraverso la modifica della disposizione di carattere legislativo che regolano la materia.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u>, all'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11</u> e <u>all' all'articolo 14</u> il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) i soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno.

5.2 Monitoraggio

Per tutti gli interventi il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero della difesa [e anche dal Ministero dell'interno con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c)] nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono previste procedure di consultazione.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 2, lettera a) e 8</u> va evidenziato che il presente intervento normativo è stato preceduto da specifiche interlocuzioni sul tema con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Con riferimento all'<u>articolo 1, commi 9, 10 e 11</u> sebbene il provvedimento non abbia formato, in sé, oggetto di procedure di consultazione, l'intervento normativo è stato preceduto da specifiche interlocuzioni sul tema con le articolazioni competenti del Ministero della difesa.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c) il presente intervento normativo è stato preceduto da specifiche interlocuzioni sul tema tra i Dicasteri dell'interno e della difesa.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> sebbene il provvedimento non abbia formato, in sé, oggetto di procedure di consultazione, l'intervento normativo è stato preceduto da specifiche interlocuzioni sul tema con le articolazioni competenti del Ministero della difesa.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Con riferimento all'articolo 1, commi 2, lettera a) e 8 il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Con riferimento all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con l'Agenzia Industrie Difesa.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera c). il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto tra i Dicasteri interessati.

Con riferimento <u>all'articolo 14</u> il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con la Magistratura militare.

Relazione AIR Articoli: 16.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

Articolo 15, comma 1: introduce la modifica dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77 al comma 1-bis dell'articolo 4, legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole «Fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con "Fino al 31 dicembre 2023.»".

La modifica interviene sulla Legge 13 maggio 2011, n. 77, "Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", modificandone l'articolo 4.

Il comma 1, che rimane immutato, indica le Autorità, tra le quali il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

La modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 introduce una proroga del termine originariamente previsto dalla norma. È estesa fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

La disposizione del presente comma, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15, commi 2 e 4: prevede la riforma dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), predisponendo altresì il trasferimento delle relative funzioni ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico. Detta società è partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti di socio, di concerto con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore, nel 2020, hanno avviato la fase conclusiva per addivenirne alla costituzione, al fine di risolvere definitivamente le problematiche scaturite dalla messa in liquidazione dell'Ente dal 2011. In tale contesto, assume particolare rilievo la questione relativa al personale con contratto a tempo determinato in scadenza, aggravata sia dalle restrizioni procedurali imposte dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sia della prossima definizione delle attività di liquidazione dell'EIPLI e costituzione della nuova società. Pertanto, si ritiene opportuno e ispirato a principi di economicità della gestione pubblica, consentire di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.

A tal fine si è modificata la norma, prorogando il termine precedentemente previsto fino 31 dicembre 2023 nonché procedendo all'introduzione di un nuovo periodo al comma 11 stabilendo che il Commissario oltre alla definizione dello stato patrimoniale presenti a garanzia del ceto creditorio un piano di riparto della massa attiva con la graduazione dei crediti. Per consentire tale adempimento la norma prevede anche la sospensione, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento.

In termini di economicità pubblica, al comma 10 dell'art. 21 de quo è stato aggiunto il seguente periodo: "nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia Entrate Riscossione, oltreché i pagamenti dei ratei in favore di Agenzia dell'Entrate già scadute e/o in corso di scadenza".

La ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.

L'articolo 15, comma 4 del testo in esame, alla luce della proroga dei termini prevista dal comma 2, precisa che agli oneri de quo, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvederà mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

<u>Articolo 15, comma 3</u> prevede la proposta di modifica dell'art. 19-bis decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4). Al comma 2, dell'articolo 19-bis del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite con "entro un anno".

La modifica interviene sull'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

<u>Articolo 15, comma 1</u>: l'art. 4 della legge 13 maggio 2011 n.77, introduce disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. L'esigenza sottesa all'intervento normativo di proroga termini è essenzialmente quella di estendere l'arco temporale utile ad articolare l'intervento normativo di definizione dei parametri igienico-sanitari inerenti al ciclo produttivo di confezionamento conservazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi destinati all'alimentazione

Inoltre, l'intervento definirà i requisiti quantitativi minimi, oltre che il ventaglio delle informazioni al consumatore.

Articolo 15, commi 2 e 4: L'art. 21 comma 10 e 11 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i., nello stabilire che "l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione", dispone altresì che a far data dalla soppressione e fino al trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi, ad un nuovo soggetto giuridico costituito, la gestione commissariale, mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti di terzi.

Si tratta, quindi, di una liquidazione finalizzata per un verso a liquidare la debitoria pregressa, per l'altro a preservare e consentire l'efficiente espletamento delle funzioni fino al trasferimento delle medesime ad altro soggetto giuridico.

Appare quindi di tutta evidenza che la richiamata normativa conferisce alla gestione commissariale dell'EIPLI una duplice, e parallela, missione: in primo luogo, porre in essere tutti gli interventi e misure necessarie atte a definire lo stato di liquidazione; in secondo luogo, continuare a garantire le funzioni istituzionali dell'Ente, cui è attribuita la gestione di servizi di rilevante interesse pubblico, mantenendo lo stato di efficienza degli impianti e delle infrastrutture attraverso i quali vengono erogati i suddetti servizi. Impianti ed infrastrutture3 che per loro natura rivestono rilevanza strategica nazionale.

In conformità alle prescrizioni normative, la gestione commissariale deve operare per l'ordinaria erogazione di servizi pubblici di vitale rilevanza per i territori di riferimento e per il tessuto socio-economico e produttivo che insiste sui medesimi territori. È di tutta evidenza, infatti, che fino al subentro di un nuovo organismo che rilevi le funzioni dell'Ente, le medesime funzioni – e quindi le connesse attività operative – non possono essere interrotte.

In particolare, gli schemi idrici e le infrastrutture in concessione dall'Ente rientrano, per loro natura, tra le opere di rilievo strategico nazionale. Ed infatti la realizzazione delle medesime è stata prevista nelle intese istituzionali di programma, nei relativi accordi di programma quadro, che sulla base della programmazione infrastrutturale europea, persegue finalità di riequilibrio socio-economico tra aree del territorio nazionale e di modernizzazione e sviluppo del Paese in un'ottica di complessiva integrazione.

Il suddetto patrimonio infrastrutturale, che l'Ente ha contribuito a costruire e che attualmente gestisce in regime di concessione, in quanto a valenza dimensionale, risulta per estensione funzionalità e consistenza, fra i più significativi a livello europeo, garantendo ai territori di riferimento l'accumulo a compenso pluriennale, con erogazione di risorsa grezza par a circa 600 milioni di metri cubi/anno.

<u>Articolo15, comma 3</u>: In virtù della grave crisi che investe il settore ippico, l'art. 19-bis ha introdotto un incremento di una unità da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale.

La proroga introdotto con il decreto in esame, si riferisce al comma 2 del suddetto articolo ed è volta ad introdurre una estensione del termine previsto per la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è esteso quindi ad un anno.

La disposizione in oggetto, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 15, comma 1: gli obiettivi generali sono quelli d garantire e rafforzare la tutela del consumatore declinata in termini di sicurezza alimentare. Il controllo della catena di produzione per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma appare di fondamentale importanza a fronte della platea dei destinatari di tali prodotti, tra i quali si possono annoverare, per esempio le strutture scolastiche. Più in generale gli obiettivi specifici e di settore rientrano nella macro-finalità della tutela del consumatore. Inoltre, tali misure, prescritte dalla normativa europea e dalle norme tecniche di settore, perseguono la finalità da ultimo di garantire maggiore competitività e innestando, così, un circolo virtuoso tra le imprese del settore.

Articolo 15, commi 2 e 4: l'intervento normativo proposto mira a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la definizione dell'iter di costituzione della nuova società per azioni, costituita dallo Stato, a totale partecipazione pubblica e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci. In assenza di una proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti a tempo determinato in scadenza, vi è il concreto rischio di non poter assicurare la funzionalità dell'Ente, nonché evitare interruzioni nell'erogazione del servizio.

<u>Articolo 15, comma 3</u>: l'obiettivo dell'intervento normativo deriva dalla necessità di consentire all'Amministrazione una più attenta ponderazione al fine di fronteggiare la crisi del settore.

Indicatori e valori di riferimento

Articolo 15, comma 1: Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà l'effettiva adozione del provvedimento di normazione secondaria volto al raggiungimento degli obiettivi in precedenza specificati.

<u>Articolo 15, commi 2 e 4</u>: Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno la continuità della funzionalità dell'Ente e l'efficienza della gestione, senza interruzioni nell'erogazione del servizio.

<u>Articolo 15, comma 3</u>: Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, ovvero l'organizzazione della struttura interna del Ministero.

OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Articolo 15, comma 1: La necessità dell'intervento fa sì che l'opzione di non intervento (opzione zero), sia stata ritenuta non contemplabile, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti.

<u>Articolo 15, commi 2 e 4</u>: La necessità dell'intervento fa sì che l'opzione di non intervento (opzione zero), sia stata ritenuta non contemplabile, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti.

Articolo 15, comma 3: La necessità dell'intervento fa sì che l'opzione di non intervento (opzione zero), sia stata ritenuta non contemplabile, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti.

COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

<u>Articolo 15, comma 1</u>: l'impatto positivo della normativa consente all'amministrazione un tempo maggiore per la gestione delle problematiche.

Articolo 15, commi 2 e 4. L'impatto positivo della normativa deriva dal fatto che la norma intende garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, evitando, dunque, interruzioni nell'erogazione del servizio, con le risorse umane al momento disponibili senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto all'onere derivante dalla proroga dei contratti a tempo determinato si provvede nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 15, comma 3: l'impatto positivo della proroga è consentire all'amministrazione di utilizzare la procedura semplificata prevista dalla norma.

Impatti specifici

<u>Articolo 15, comma 1</u>: l'intervento normativo sortisce un impatto specifico in materia tutela del consumatore, garantendo adeguati standard di salubrità dei prodotti ortofrutticoli.

Articolo 15, commi 2 e 4: consentire il termine dell'iter di costituzione della nuova società.

<u>Articolo 15, comma 3</u>: l'impatto positivo della normativa è quello di consentire all'Amministrazione un'organizzazione interna ottimale ed una conseguente gestione ottimale delle risorse economiche

Motivazione dell'opzione preferita

<u>Articolo 15, comma 1</u>: L'intervento normativo finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della norma, si presta ad essere inserito nel consueto provvedimento normativo di proroga termini.

Articolo 15, commi 2 e 4: L'intervento normativo, finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 ed il 21 giugno

2021 in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si presta ad essere inserito nel consueto provvedimento normativo di proroga dei termini.

<u>Articolo 15, comma 3</u>: l'intervento normativo finalizzato a prorogare di un anno il tempo concesso all'Amministrazione per l'adozione di un regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si presta ad essere inserito nel consueto provvedimento normativo di proroga termini.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Attuazione

<u>Articolo 15, comma 1</u>: il soggetto responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Articolo 15, commi 2 e 4: L'Ente provvederà alla proroga dei contratti a tempo determinato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15, comma 3: il soggetto responsabile dell'attuazione è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Monitoraggio

<u>Articolo 15, comma 1</u>: il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 15, commi 2 e 4: Il sistema di monitoraggio fa capo ai Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore.

Articolo 15, commi 3: il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata da funzionari dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Relazione AIR Articoli: 16.

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

L'intervento recante modiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 si pone come obiettivo quello di ritardare l'entrata in vigore dei della normativa in tema di lavoro sportivo e di abolizione del vincolo sportivo, di cui al Dlgs 36/2021 e al decreto correttivo 163/2022. La ratio di tale intervento va individuata nella necessità di allineare il termine di entrata in vigore del provvedimento (prima 1°gennaio 2023, ora 1° luglio 2023) alla stagione sportiva, che per quasi tutti gli sport non coincide con l'anno solare, ma ha termine all'inizio dell'estate. In tal modo si eviterebbero modifiche in corso di vigenza di contratti e prestazioni, consentendo una partenza ex novo per la stagione sportiva 23/24, con tutte le norme pienamente in vigore.

In materia di concessioni di impianti sportivi, l'intervento si pone come obiettivo quello di disporre una proroga al 31 dicembre 2024 per le concessioni, scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, fermo restando quando già previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive.

1. Contesto e problemi da affrontare

Con l'intervento recante modiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 viene posticipato al 1° luglio 2024 il termine dal quale è eliminato il vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, il vincolo sportivo per i "primi" tesseramenti è invece eliminato nel 2023, per l'esattezza dal 1° luglio 2023, in coerenza con la proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo, nonché in conformità alla scadenza della stagione sportiva come prevista da numerose discipline sportive. La fissazione di due diversi termini di abolizione del vincolo sportivo, fondata sulla distinzione tra tesseramento che costituisce rinnovo di precedente tesseramento e primo tesseramento, garantisce la possibilità di meglio bilanciare i diritti dell'atleta, che ha e deve avere la libertà di autodeterminare il proprio diritto a praticare sport, e la posizione della società sportiva dilettantistica, che provvede ed investe sulla sua formazione e sulla sua crescita tecnica.

In materia di concessioni di impianti sportivi, l'intervento si inserisce nel contesto delle concessioni di beni demaniali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche; i rapporti di concessione erano già stati oggetto di proroga ex lege ai sensi dell'art. 10-ter del decreto c.d. Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). L'ulteriore proroga si rende necessaria al fine di garantire il riequilibro economico delle associazioni e società concessionarie.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della misura recante modiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è quello di rimandare di 6 mesi l'entrata in vigore della nuova disciplina riguardante il vincolo sportivo; inoltre, è disposta una proroga di ulteriori 12 mesi, fino al luglio 2024, limitatamente ai tesseramenti che costituiscono meri rinnovi di precedenti tesseramenti.

In materia di concessioni di impianti sportivi, l'obiettivo è quello di prorogare legalmente i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali disposte in favore di ASD e SSD.

3. Valutazione dell'intervento normativo

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo recante modiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è stato effettuato in collaborazione con gli organismi maggiormente rappresentativi dei destinatari, attraverso la costituzione di appositi tavoli presso gli uffici del Ministro delle politiche giovanili e lo sport Spadafora e della sottosegretaria di stato con delega allo sport Vezzali. La modifica normativa consente di effettuare un allineamento con il termine della stagione sportiva dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In materia di concessioni di impianti sportivi, l'intervento consentirà alle ASD e SSD di avere più margini temporali per ripristinare l'equilibrio economico finanziario, turbato dalle emergenze Covid-19 e caro bollette.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): i beneficiari, in quanto enti non commerciali (ASD e SSD), non sono qualificabili come PMI.
- B. Effetti sulla concorrenza: la misura riguarda la generalità degli operatori del settore, quindi non è idonea a produrre effetti distorsivi sulla concorrenza.
- C. Oneri informativi: i potenziali beneficiari verranno informati sulle modalità di presentazione della domanda per il contributo tramite pubblicazioni sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport ed i profili social ad esso collegati.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: con riferimento all'intervento recante modiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si tratta della proroga dell'abolizione di un vincolo normativo. In materia di concessioni di impianti sportivi, non vi sono interventi in tema di regolazione.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1 Attuazione

La proposta di proroga non necessita di attuazione.

4.2 Monitoraggio

La proposta di proroga non necessita di monitoraggio.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

MODULARIO P.C.M. 198

Mod. 251



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303;

Viste le allegate richieste di esenzione dall'AIR prodotte per gli articoli 13 e 16, commi 3 e 5, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per l'articolo 13, commi da 2 a 5, e per l'articolo 16, commi 3 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 18 gennaio 2023

es. Francesca Quadri)



RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto: Art. 13 del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge indicato in oggetto si richiede, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR. Segnatamente, l'articolo prevede la proroga delle seguenti disposizioni:

- il comma 1 estende al 31 dicembre 2023 il termine per la registrazione e l'accesso ai servizi in rete della Farnesina soltanto con Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dal decreto milleproroghe 2021 (DL 183/2020). Inoltre, proroga il termine per l'accesso ai portali della Farnesina per coloro che sono già registrati con credenziali proprie al 31 marzo 2024, termine attualmente fissato al 31 marzo 2023. Si consente, in tal modo, ai cittadini italiani residenti all'estero di continuare ad accedere ai servizi in rete del MAECI, con credenziali diverse da SPID, CIE o dalla CNS, in considerazione della difficoltà di ottenere l'identità digitale all'estero;
- i commi 2 e 3, a seguito dell'intervenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 -2022/C 426/01), estendono fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina - "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" e "Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia" inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e dell'articolo 29 del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- il comma 4 proroga i poteri speciali della Regione Emilia previsti dall'articolo 48, comma 5, decreto-legge 34/2020 per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna
- il comma 5 prevede anche per l'anno 2023 la riassegnazione al bilancio del MAECI di fondi precedentemente destinati al sostegno di forze armate e di

sicurezza afghane, affinché possano essere utilizzati per interventi di aiuto e di assistenza in altre aree di crisi, anche in considerazione del perdurare della guerra in Ucraina, in considerazione del fatto che il completo versamento dei fondi all'entrata non è stato ancora ultimato.

Le disposizioni proposte si rivolgono ad un numero circoscritto di destinatari, i cittadini italiani residenti all'estero (comma 1), le imprese esportatrici danneggiate dalla guerra in Ucraina (commi 2 e 3), la regione Emilia Romagna (comma 4), il MAECI (comma 5), non stravolgono gli assetti concorrenziali del mercato, non comportano costi di adeguamento, né impiego di risorse pubbliche aggiuntive.

Ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'articolo 7 comma 1 per giustificare la richiesta di esenzione dall'AIR.

Roma, 22.12.2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

MIN ABODI-0000084-P-17/01/2023



RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento all'articolo 16, commi 3 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;

L'art. 16, comma 3 non comporta costi di adeguamento, trattandosi di disposizioni che incidono sulla durata in carica degli attuali organi dell'Istituto per il Credito Sportivo.

L'art. 16, comma 5 non comporta costi di adeguamento, trattandosi di disposizioni che incidono sulla disponibilità finanziaria di Sport e Salute S.p.A.

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

L'art. 16, comma 3 non è rivolto a destinatari generalizzati, ma riguarda solo l'Istituto per il Credito Sportivo.

L'art. 16, comma 5 non è rivolto a destinatari generalizzati, ma riguarda solo Sport e Salute S.p.A.

c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

L'art. 16, comma 3 non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 16, comma 5 comporta un onere pari ad euro 14.522.582 per l'anno 2023.

d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

L'art. 16, commi 3 e 5 non incide sugli assetti organizzativi del mercato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo Alessandra Molina

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

MODULARIO P.C.M. 198 Mod. 251



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista l'allegata richiesta di esenzione dall'AIR presentata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

Considerato che per le citate disposizioni sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma,

Pres Francesca Quadri



RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 15 settembre 2017 n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento alla disposizione di cui all'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "proroga dei termini in materia di editoria".

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

a) Le disposizioni non importano costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari. L'art. 17 del decreto-legge reca disposizioni per la proroga dei contratti stipulati con le agenzie di stampa aggiudicatarie delle procedure aperte per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato inviate per la pubblicazione sulla GUUE in data 2 maggio 2017, 21 luglio 2017 e 28 settembre 2017 e dei contratti stipulati con le agenzie di stampa aggiudicatarie della procedura aperta per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 16 giugno 2017. La medesima disposizione conferma il ruolo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato e individua, nell'ambito del Codice degli appalti, le procedure che lo stesso Dipartimento e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono autorizzate ad utilizzare per l'acquisizione dei servizi di informazione primaria, in considerazione della particolare natura degli stessi.



Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Alla luce di quanto sinteticamente esposto si rappresenta che il provvedimento non importa costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, individuati nelle agenzie di stampa e nelle Amministrazioni dello stato, in quanto tutte le sopracitate procedure di acquisizione di servizi rientrano nell'ambito della vigente normativa in materia di appalti.

- b) In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, gli stessi sono individuabili nelle Agenzie di stampa, che sono in Italia in numero inferiore a 100, a cui si aggiungono le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. L'intervento normativo non ha pertanto un impatto sui cittadini, né sulle imprese in generale.
- c) Le disposizioni del decreto legge non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, in quanto il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolge il proprio ruolo di centrale di committenza secondo le nuove modalità introdotte dalle disposizioni del provvedimento in oggetto, facendo fronte a tali attività con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti e comunque nei limiti delle risorse finanziarie proprie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- d) L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato e, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

IL CAPO DIPARTIMENTO Cons. Luigi Figrentino

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

MODULARIO P.C.M. 198 Mod. 251



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Visto l'articolo 6 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169;

Considerato che l'art. 21 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", reca disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

SI DICHIARA

l'esclusione dall'AIR – Analisi di impatto della regolamentazione per l'art. 21 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*".

Roma, 10 gennaio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Pres, Francesca QUADRI)

